LE LEGGI

DELLA

PROCEDURA CIVILE

OPERA

DI

G. L. J. CARRÉ

PROFESSORE NELLA FACOLTA' DI DRITTO IN RENNES

NELLA QUALE OPERA L' AUTORE HA FUSO LA SUA ANALISI RAGIONATA, IL SUO TRATTATO E LE SUE QUISTIONI SULLA PROCEDURA.

Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle due Sicilie

DAGLI AVVOCATI

F. CARRILLO E P. LIBERATORE

Jura docent alii, nos qua ratione modoque
Quae sibi debentur rite quis obtineat.
(G. GROTIUS, Isagoge ad Praxin Fori batav.; auctor ad lectorem.)

TOMO XI.

NAPOLI 1827.

DAI TORCHI DEL TRAMATER

Si vende nella libreria di B. BOREL al largo del Gesù Nuovo.

LE LEGGI

DELLA PROCEDURA CIVILE:

LIBRO II DELLA PARTE II

PROCEDURE RELATIVE

ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

LIBRO II.

PROCEDURE RELATIVE ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

Terminano colla nostra vita i nostri dritti, e cominciano quelli dei nostri eredi. Essi dovranno dividere i nostri beni; bisogna dunque *loro conservarli* senza pregiudizio de' dritti preesistenti de' nostri creditori: bisogna *comprovarne* la natura e la quantità: bisogna in fine *effettuarne la distribuzione* a tutti quelli che non sono chiamati a raccoglierli.

Indi l'apposizione de' suggelli dopo la morte, la vendita del mobiliare e quella degl'immobili, le divisioni, le licitazioni, la rinunzia alla comunione o alla successione, la curatela delle eredità giacenti.

Il codice civile ha stabilito i principii che regolano queste materie. Il codice di procedura dovea prescrivere la maniera di reclamare ed ottenere l'applicazione di siffatti principii; questo è il soggetto de' nove titoli di questo secondo libro.

I motivi delle disposizioni ch' essi contengono si spiegano per la loro evidente utilità. La maggior parte erano già consacrati dalle leggi anteriori o dalla pratica; soltanto il legislatore ha scelto e riunito in un solo corpo ciò che gli usi ed i regolamenti avean di meglio, adoperandosi a renderle più semplici e adatte. Perciò, su questo punto, del pari che sopra tanti altri, il codice di procedura ha lo stesso vantaggio del codice civile; quello, cioè, non di cangiare ciò ch' era stato saggiamente ed utilmente stabilito, ma di estendere a tutto il regno ciò che vi era di meglio nelle diverse giurisprudenze, e dare regole uniformi e complete a tutt' i tribunali (*a*).

(*a*) Esposiz. de' motivi fatta dal consig. di Stato Siméon; rapporto del tribuno Gillet al Corpo legislativo.

TITOLO I.

DELL' APPOSIZIONE DE' SUGGELLI IN CASO DI MORTE (1).

Bisogna *conservare* la successione, se, al momento in cui essa si apre, vale a dire, all'istante della morte, gli eredi sono assenti, ignoti o incapaci di badare a' loro interessi.

Allora i beni che essi son chiamati a raccogliere si trovano in qualche modo senza padrone, e fa d' uopo l' intervento della giustizia, onde impedire che sien rapiti da estranea cupidigia; indi le regole sull' apposizione e rimozione de' suggelli.

La suggellazione è un' operazione per mezzo della quale si applica il suggello di un giudice o di un ufficiale pubblico sugl' ingressi delle case, delle camere, degli appartamenti o sui i mobili, per impedire di penetrarvi e di estrarne ciò che vi si contiene.

Questa misura è ordinata, onde conservare gli oggetti, de' quali sarà necessario di comprovare la esistenza o di verificare lo stato, fino al momento in cui si dovrà procedere a questi atti.

In materia civile, evvi una quantità di circostanze, nelle quali vi è luogo ad apporre i suggelli. Noi ne indichiamo le principali.

1.° Primieramente, quando un individuo è scomparso, e quando non vi è alcuno per vegliare alla conservazione de' suoi effetti e delle sue carte: ciò appunto risulta dall' art. 114 † 120 del codice civile, il quale incarica specialmente il pubblico ministero di vegliare agl'interessi degli assenti.

2.° Nel caso di una dimanda di separazione personale o di beni, dietro le ragioni esposte nella quist. 2976.

3.° Trattandosi di una dimanda d' interdizione, quando non vi è presso il convenuto nessuna persona per vegliare alla conservazione de' suoi effetti mobiliari; perchè egli è, a questo riguardo, nello stato di quello ch' è scomparso (*a*).

4.° Quando colui, presso il quale taluno si propone di fare un sequestro mobiliare, è presente e che si trovano in sua casa delle carte (*b*).

5.° Quando un debitore è nello stato di fallimento (*c*).

6.° Finalmente, dopo la morte di una persona (*d*).

Il legislatore ha avuto particolarmente in vista nel presente titolo i suggelli da apporsi dopo la morte, onde impedire, come abbiam detto, che gli effetti di una successione siano sottratti, priachè gl' interessati non abbiano potuto assicurarne eglino stessi la conservazione e distribuzione.

Ma non bisogna perciò conchiudere che le disposizioni ch' esso contiene non siano applicabili, se non in questa sola circostanza. Debbonsi, al contrario, considerare come quelle che stabiliscono le regole generali dell' operazione per tutt' i casi ne' quali la legge la prescrive o la permette, a meno che non contenga regole particolari a taluni; per esempio, nella specie della determinazione del 13 nevoso anno 10, concernente le apposizioni o rimozioni di suggelli dopo la morte di taluni militari costituiti in grado.

(*a*) Pigeau, tomo 2, pag. 544.
(*b*) V. l' art. 591 † 681.
(*c*) V. il cod. di comm. art. 449 † 441.
(*d*) V. appresso l' art. 907 † 984. — V. altri casi negli art. 769 † 685, 810 † 729, 820 † 759 e 1031 † 986 del cod. civ.

Art. 907

ARTICOLO DCCCCVII † 984 (II).

Quando si verifica il caso di apporre de' suggelli per la morte di alcuno, l' apposizione si fa da' giudici di pace, ed in mancanza, da' loro supplenti.

Da conferirsi

Legge del 16 agosto 1790, tit. 3, art. 11. — *Decreto* del 10 brumajo anno 15. — *C. C.* art. 270 †. T., 601 † 526, 790 † 707, 773 † T., 819 e segu. 738 e segu., 806, e seg. † 932 e seg. 1031 † 986, 1034 † 989. — *C. di Comm.* art. 440 † 432 e segu. — *C. di P.* art. 249 † 344.

3059. *Un tribunal civile potrà forse delegare uno de' suoi membri per apporre i suggelli* (III)?

No, poichè la legge non accorda questo dritto se non ai giudici di pace; ma la parte che assistesse all' apposizione de' suggelli fatta dal giudice delegato, senza fare alcun reclamo o protesta, si renderebbe inammissibile nella dimanda di nullità dell' apposizione, e di ciò che ne fosse stata la conseguenza (*a*).

Noi osserviamo in questa occasione, 1.° che se un officiale diverso dal giudice di pace o dal suo supplente apponesse i suggelli, il giudice di pace potrebbe colla sua sola autorità romperli per riapporli immediatamente (*b*); 2.° che il giudice

---

(*a*) V. la decis. della corte di Brusselles del 12 fiorile anno 12, *Giurisp. del cod. civ.* tomo 2, pag. 130.

(*b*) V. Risoluzione del ministro della giustizia del 4 aprile 1791, nella raccolta di Darmaing.

di pace dee sempre essere assistito dal suo cancelliere; ma che basta ch' egli sia assente per dirigersi al supplente.

ARTICOLO DCCCCVIII † 985 (IV).

I giudici di pace ed i loro supplenti debbono servirsi di un suggello particolare che resta nelle loro mani, e l' impronta del quale debb'essere depositata in cancelleria del tribunale di prima istanza.

3060. *Ove si facesse uso del suggello ordinario della giustizia di pace, potrebbesi per questo motivo impugnar l' operazione ?*

Sarebbe senza dubbio un abuso il servirsi per l' apposizione de' suggelli, del suggello ordinario della giustizia di pace; ma nessuna disposizione del codice autorizzerebbe ad impugnare l' operazione per questo solo motivo.

ARTICOLO DCCCCIX † 986.

L' apposizione de' suggelli può essere richiesta,

1.° *Da tutti coloro che pretendessero aver dritto nella successione del defunto, o alla comunione;*

2.° *Da qualunque creditore che possiede un documento esecutivo, oppure che sia autorizzato da permesso del presidente del tribunale di prima istanza o dal giudice di pace del cantone ove dovranno apporsi i suggelli;*

3.° *In caso di assenza del conjuge o degli eredi, o di alcuno di questi, dalle persone che coabitavano col defunto, e da' suoi domestici ed altre persone al di lui servizio.*

Art. 910 — 987

Da conferirsi

T. art. 1, 16, 78 e 93. — *C. C.*, art. 819 † 738 ed 820 † 739. — *C. di P.* art. 930 † 1007.

ARTICOLO DCCCCX † 987.

I minori emancipati, che siano creditori o pretendono aver dritto alla successione, possono senza l' assistenza de' loro curatori, ricercare l' apposizione de' suggelli.

Se i minosi non sono emancipati, e se non hanno tutore, o se questi è assente, l' apposizione può essere richiesta da uno de' loro parenti (1).

Da conferirsi

C. C. art. 406 † 327, 481 † 404, 490 † 413. — *C. di P.* art. 882 † 959.

DLXVI. Che l' apposizione de' suggelli sia superflua, come spesso accade, che essa sia utile ed anche necessaria, in questi due casi, essa può, secondo gli articoli riferiti, esser richiesta da tutti quelli che vi hanno interesse. La legge, suppone questo interesse in ragion della qualità delle persone ch' essa indica; ma queste persone possono essere assenti e non rappresentate. Allora quelle che dimorano col defunto, come pure i suoi servitori e domestici, possono dimandar l' apposizione. Essi hanno questa missione da quel sentimento di benevolenza che ci porta a prender cura degli affari degli assenti, da quel dovere reciproco che ci suggerisce di fare per altri ciò che vorrem-

mo che si facesse per noi. In più occasioni le leggi debbono supporre questo dovere ed invitare ad adempirlo.

3061. *Il dritto di far apporre i suggelli non appartiene forse che a quelli che si pretendono eredi?*

La legge dice: *coloro che pretendessero aver dritto nella successione*, e non già, *coloro che pretendessero aver dritto* ALLA SUCCESSIONE; in conseguenza dice il sig. Levasseur (*a*), la facoltà di chiedere l'apposizione è accordata non solo agli eredi che pretendono aver dritto *alla* successione, ma ancora ai legatarii, perchè senza aver dritto alla successione, essi hanno dritto *nella* successione (*b*).

Noi osserviamo che non basterebbe per esercitare questa facoltà, di allegare la possibilità dell'esistenza di un testamento; bisogna provarla, perchè risulta evidentemente dall'art. 909 che l'apposizione de' suggelli non può esser dimandata se non da quelli che possono essere giustamente presunti avere delle pretensioni nella successione (*c*).

3062. *I creditori di un successore e quelli di un creditore del defunto hanno forse dritto di far apporre i suggelli* (V)?

Noi crediamo che i creditori di un successore hanno questo dritto, perchè essi hanno quello d'intervenire alla divisione, onde impedire che si faccia in frode de' loro dritti, i quali potrebbero essere egualmente compromessi, ove eglino non potessero prevenire la dissipazione degli effetti mobiliari facendo apporre i suggelli (*d*).

(*a*) V. *Manuale delle giustizia di pace*, pag. 129.

(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 246.

(*c*) V. Decisione della corte di Brusselles del 18 maggio 1807, Sirey, tomo 15, pag. 202.

(*d*) V. l'art. 382 † 802 del codice civile.

Art. In quanto ai creditori di un creditore del de-
910 funto ed anche del suo successore, essi debbono 987
anche godere della stessa facoltà, poichè la legge
li autorizza ed esercitare i dritti del loro debitore (*a*) (2).

3063. *Gli esecutori testamentarii possono forse far apporre i suggelli se vi sono eredi minori, interdetti o assenti* (VI)?

L'affermativa di tale quistione risulta testualmente dall'art. 1031 † 986 del codice civile.

Ma siccome la disposizione di questo articolo non è stata ripetuta nel 910 e nel 911 † 988 del codice di procedura, così il sig. Pigeau nel tomo 2, pag. 547, stima ch'essa sia stata abrogata da questo codice, e che in conseguenza l'esecutore non può apporre i suggelli per gli eredi, ma soltanto pe' legatarii.

Questo autore va più lungi: egli restringe tale formalità al caso in cui i legatarii non hanno tutore.

Bisogna nondimeno osservare, dice il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 690, nota 5, n.° 2, che il codice di procedura non contenendo in generale se non il modo di eseguire le disposizioni legislative del codice civile, non vi si debbono ammettere delle derogazioni a questo codice che lo ha preceduto, se non quando esse siano espresse, o pure allorchè risultano da disposizioni del tutto inconciliabili. Or ciò non si osserva negli art. 909 e 910; essi sono concepiti in termini puramente facoltativi, *l'apposizione potrà essere dimandata. . . . i creditori potranno dimandare* ec., espressioni che non escludono gli esecutori testamentarii.

L'art. 911 † 988 è, in verità, concepito in

(*a*) V. Pigeau, pag. 550.

termini imperativi *il suggello sarà apposto*; ma, *Art.* 987 dice ancora il sig. Berriat Saint-Prix, i termini 910 imperativi non contengono un divieto, nè producono un' esclusione. Del resto, poichè si ammettono i vicini e financo i domestici a dimandare l'apposizione de' suggelli, a maggior ragione, non si dee ricusare all' esecutore testamentario una facoltà che non potrebbe nuocere ad alcuno, e che può essere utile in molte circostanze.

Dietro quanto abbiam detto sulla quist. 2997, che non si dovea facilmente presumere che il codice di procedura avesse derogato alle disposizioni del codice civile, si comprenderà che dobbiamo adottar l'opinione del sig. Berriat Saint-Prix.

3064. I figli naturali hanno forse il dritto di dimandare l'apposizione de' suggelli?

Sì, perchè son compresi evidentemente nella classe di quelli che hanno delle pretensioni nella successione (*a*).

3064 bis. L' erede nel caso in cui il legatario di un usufrutto a titolo universale fosse dispensato nel testamento di far l'inventario e dar cauzione, può forse dimandare l'apposizione de'suggelli?

Sì, senza dubbio, ma le spese vanno a carico di questo erede (*b*).

3065. I domestici posson forse dimandare l' apposizione?

Sì, ma soltanto in caso di assenza del conjuge (*c*).

3066. Il giudice di pace può forse ricusare di apporre i suggelli, allorchè v'è richiesto da una parte AVENTE QUALITA'?

(*a*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 613.

(*b*) V. Decis. di Brusselles del 18 dicembre 1811, Sirey, tomo 12, pag. 145.

(*c*) V. Locré, tomo 4, pag. 198.

Art. 911 No, senza dubbio, altrimenti la disposizione della legge sarebbe inutile (*a*). 988

Ma si osserverà che noi non intendiamo esprimere con queste parole *avente qualità*, che la parte sia tenuta a giustificare la sua qualità al giudice di pace; noi intendiamo che basta ch' essa richiegga l' apposizione sotto una delle qualità menzionate nell' articolo, salvo a discutere in seguito la legittimità del suo dritto.

3067. Un minore non emancipato, dell' età di quindici anni almeno, potrebbe dimandare l' apposizione de' suggelli (VII)?

Sì, in caso di assenza o d' inazione del suo tutore, o se nessun prossimo parente volesse agire per lui (*b*).

Articolo DCCCCXI † 988.

Il suggello sarà apposto, sia a richiesta del ministero pubblico, sia dietro dichiarazione del sindaco o aggiunto del comune, ed anche di officio dal giudice di pace, ne' seguenti casi:

1.° *Se il minore è senza tutore, e se l' apposizione de' suggelli non è stata chiesta da un parente;*

2.° *Se il conjuge o gli eredi o uno di essi trovasi assente;*

3.° *Se il defunto era depositario pubblico; in questo caso però il suggello non si appone che per titolo del deposito, e sopra gli oggetti che lo concernono.*

(*a*) V. Demiau-Crouzilhac, *ubi supra*.

(*b*) Bousquet, *Funz. de' giud. di pace in materia civile non contenziosa*, pag. 22.

T. art. 94 — Legge del 6 marzo 1791, art. 7. — *C. C.* art. 819 † 738. — *C. di P.*, art. 914 † 991.

DLXVII. L'art. 911 vuole che il giudice di pace agisca di officio in certi casi. Egli dee, di fatti, anche più degli altri vegliare per quelli che non sono nel caso di vegliare da se stessi a' loro dritti; ma non gli è permesso di prevenire o di supplire la vigilanza degli eredi, s'essi sono tutti presenti, o quella de' tutori o curatori che sono risponsabili, e che possono avere giusti motivi di evitare formalità e spese superflue.

In conseguenza, la giustizia non volge indiscreti sguardi nell'interno delle famiglie, quando il suo intervento non sarà reclamato dalle parti o dalla necessità. Il motivo di prevenire la negligenza de' tutori, o possibili abusi non autorizza ad una sorveglianza molesta che diverrebbe pur essa certo e generale abuso. I tutori, che spesso sono i padri o le madri, e che sempre debbono averne i sentimenti, sono investiti, come i giudici di pace, della confidenza della legge. I giudici di pace non sono tutori a tal riguardo se non di quelli che non ne hanno.

I suggelli, come l'avevamo detto nella quist. 2825 della nostra *Analisi*, non posson dunque essere apposti di officio se non in uno de' tre casi menzionati nell'art. 911 (*a*).

3068. *La espressione*, MINORE SENZA TUTORE

(*a*) V. L'Esposizione de' motivi fatta dal sig. Siméon.

 comprende forse il caso di non presenza del tutore?

Sì, a meno che il tutore non avesse lasciata procura ad oggetto di rappresentarlo colla clausola espressa di opporsi all' apposizione de' suggelli nel caso della tale o tal' altra morte (*a*).

3069. *I suggelli debbono forse essere apposti di officio, allorchè non sia ancora stato nominato alcun tutore surrogato a' minori messi sotto la custodia de' loro genitori od altri ascendenti indicati dalla legge?*

Tale quistione è sciolta per la negativa nel *Nuovo Repertorio* alla parola *scellé*, §. 3, tomo 11, pag. 709, attesochè in questa circostanza non si può dire che il minore sia senza tutore.

Bisogna osservare che questa risoluzione non è una semplice opinione, ma il risultamento di un rapporto fatto dal ministro della giustizia ed inviato al consiglio di stato, e della risposta del presidente della sezione legislativa.

In questa risposta è detto, che il codice civile non ha inteso dare a' giudici di pace la missione di apporre i suggelli di officio nelle case in cui il padre o la madre sopravvive; che ogni difficoltà sarà tolta da una disposizione del codice di procedura; e di fatti, dopo questa lettera del 18 marzo 1806, questo codice è stato pubblicato, e l'art. 911 venne applicato dal ministro in questo senso che i giudici di pace debbono astenersi, nel caso della presente quistione, di apporre i suggelli di officio.

Ecco perchè il procurator generale presso la corte reale di Rennes scriveva ai procuratori regii

(*a*) V. Bousquet, pag. 28.

della sua giurisdizione al 5 aprile 1808 di far os- *Art.*
988 servare ai giudici di pace che diversamente adope- 911
rando, e percependo vacazioni per queste specie di opposizioni, si esporrebbero ad essere perseguitati come concussionarj; ch' essi doveano soltanto vegliare affinchè il tutore legale convocasse prontamente il consiglio di famiglia per la nomina del tutore surrogato, in mancanza di che eglino stessi dovean fare questa convocazione di ufficio in conformità delle disposizioni dell' art. 421 † 343 del codice civile (3).

3070. Questa proposizione si applicherebbe forse al caso in cui i genitori fossero eglino stessi minori?

I compilatori degli *Annali del notariato*, tomo 13, pag. 349 sostengono l' affermativa, e si può dire di fatti che l' art. 911 è generale, nè distingue se il tutore sia maggiore o minore; ch' esso non richiede se non una cosa, cioè che il minore sia sprovvisto di tutore. Or, i padri e le madri di età minore, essendo tutori de' loro figli, non evvi alcuna ragione per far eccezione, rispetto a essi, alla regola che vieta l' apposizione de' suggelli.

3071. L' inventario fatto da' genitori, anche con estimazione, in un testamento, col quale essi legassero il loro mobiliare ad un figlio dispenserebbe forse dall' apposizione de' suggelli?

No (*a*).

3072. In qual senso dee intendersi la parola ASSENTE *nell' art.* 911?

Devesi prendere nei due sensi: *assente dal luogo*, sebbene esistente, *ed assente presunto o dichiarato*, secondo le disposizioni del codice ci-

---

(*a*) V. Bousquet, pag. 35.

Art. vile, allorchè in questo ultimo caso la successione
912 sia scaduta prima dell' assenza (*a*). *989*

3073. *Dal perchè il terzo paragrafo dell' art.* 911 *limita l' apposizione de' suggelli presso un depositario, al deposito ed agli oggetti che lo compongono, risulta forse ch' essa non possa aver luogo su i mobili, sugli effetti, su i documenti e sulle carte particolari?*

No; ma allora, dice il sig. Biret, pag. 253, il giudice di pace dee stendere due atti separati, l' uno concernente il deposito, l' altro il mobiliare della successione (4).

3074. *Nel caso in cui il giudice di pace dee apporre i suggelli di officio, sarebbe forse risponsabile de' danni ed interessi a beneficio delle parti interessate, se ricusasse di accedere all' invito che gli fosse fatto di adempire a quest' obbligo del suo ministero?*

Sì, indubitatamente; vi sarebbe luogo in questa circostanza all' applicazione del principio stabilito dall' art. 1382 † 1336 del codice civile.

ARTICOLO DCCCCXII † 989 (VIII).

Il suggello non può essere apposto che dal giudice di pace de' rispettivi luoghi, o da' suoi supplenti.

(*a*) V. gli art. 135 † 141 e 136 † 142 del codice civile; l' art. 942 † 1018 qui appresso, e Pigeau tom. 2, pag. 552.

Legge del 6 marzo 1791, art. 7. — *C. di P.* art. 907 † 984, 913 † 990.

DLXVIII. In altri tempi, e per effetto di ciò che chiamavasi in francese *droit de suite* (5), se un uomo moriva in Parigi, per esempio, gli stessi officiali che aveano apposto i suggelli sull' appartamento in cui era egli morto, doveano trasferirsi per fare l' operazione, in tutt' i luoghi, comunque lontani si fossero, in cui poteva avere qualche abitazione.

Questi *accessi* i quali, tra gli abusi dell' antica giurisprudenza, erano i più onerosi alle parti, sono banditi dal presente articolo, il quale pronunzia che il suggello non potrà essere apposto se non dal giudice di pace de' luoghi rispettivi o dai suoi supplenti.

3075. Che dee intendersi con questa parola LUOGHI *nell' art. 912?*

S' intendono i comuni in cui sono gli effetti, e non già, come altre volte, il luogo dell' apertura della successione (*a*).

Donde segue, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 555, che se il defunto avesse lasciate, per esempio, due case situate in due circondarii diversi, l' apposizione sarebbe fatta in *ciascuna* dal giudice di pace di *ciascuno* de' due luoghi.

Bisogna osservare che questa competenza esclusiva di ciascun giudice di pace, debb' esser osservata nel caso stesso in cui una casa limitrofa del

(*a*) V. il discorso del tribuno Gillot, ediz. di F. Didot, pag. 342.

Art. circondario avesse delle dipendenze nel circondario
913 vicino (*a*). 990

Articolo DCCCCXIII † 990 (IX).

Se il suggello non è stato apposto prima dell' inumazione, il giudice nel suo processo verbale deve far costare del momento in cui gli è stata ricercata l' apposizione, e de' motivi che avessero ritardata l' apposizione o la ricerca.

DLXIX. Lo scopo del suggello essendo di prevenire le sottrazioni, importa di apporlo subito dopo la morte. Ma potrebbe accadere che si ritardasse a procedervi fin dopo l' inumazione; e per questo caso, la legge vuole che il ritardo sia menzionato e che le cause ne siano spiegate, poichè esse possono fare scoprire le frodi che potrebbero essere state commesse.

3076. Si potrebbero forse, sotto pretesto di conservare gli effetti della successione, apporre i suggelli prima della morte del malato?

Denisart, alla parola *suggello*, n.° 19, riporta una decisione del 2 settembre 1761, la quale il vieta espressamente; e per certo, non è necessario d' insistere per provare che questa opinione debb' essere seguita sotto l' impero del codice. Le ragioni di morale e di giuste convenienze, che la giustificano, sono troppo facili a concepirsi.

(a) V. il *Manuale* di Levasseur, pag. 128, n. 242.

991 ARTICOLO DCCCCXIV † 991 (X). *Art.* 914

Il processo verbale di apposizione deve contenere,

1.° *La data dell'anno, del giorno, del mese e dell'ora;*

2.° *I motivi dell'apposizione;*

3.° *Il nome, la professione e l'abitazione del requirente, con elezione di domicilio nel comune ove si appone il suggello s'egli non vi abiti;*

4.° *Se non vi è parte requirente, il processo verbale dev' enunciare che il suggello è stato apposto di officio, o sopra requisizione o dichiarazione di uno de' funzionarii indicati nell' art.* 911 † 988.

5.° *L'ordinanza che permette l'apposizione, se n'è stata rilasciata;*

6.° *Le comparse e le deduzioni delle parti;*

7.° *L'indicazione de' luoghi, scrittoj, casse ed armadj, sulle cui aperture è stato apposto il suggello;*

8.° *Una descrizione sommaria degli effetti che non sono stati messi sotto suggello;*

9.° *Il giuramento che verrà prestato all'atto della chiusura dell'apposizione de' suggelli da quelli che abitano la casa, di non aver sottratto nulla nè direttamente nè indirettamente;*

10.° *La costituzione del depositario proposto, quando abbia le qualità richieste, salvo, quando non le avesse, o se non è stato proposto alcun depositario, a destinarsene uno di officio dal giudice di pace.*

Art. 914 3077. *Sebbene il giudice di pace abbia ricevuto il giuramento di cui si tratta nell' art.* 914, 991 *§. 9, le parti interessate possono forse deferirne un altro? Forse non hanno ellenò, il dritto di provare che gli effetti della successione sono stati sottratti?*

Tale quistione è stata risoluta per l'affermativa con decisione della corte di Torino del 7 febbrajo 1807 (a); attesochè la legge, prescrivendo il giuramento di cui si tratta, indipendentemente dal fatto delle parti interessate nella successione, non ha voluto privarle del dritto di provare che degli effetti ereditarii siano stati realmente sottratti.

Di fatti, una misura che la legge adotta per assicurarsi della fedeltà de' detentori di questi effetti, non potrebbe metterli al coverto di ogn' indagine per parte degli eredi, poichè questa misura è presa senza loro partecipazione.

3078. Quali sono le qualità richieste perchè un individuo sia costituito depositario?

La legge non indica queste qualità; ma ci sembra evidente ch' essa abbia inteso esigere quelle che sono richieste in caso di sequestro dagli art. 595 e segu. † 685 e segu.

Nondimeno il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 556, stima che, se il depositario è preso tra quelli che hanno dritto nella successione o nella comunione, basta che sia di età maggiore e capace di obbligarsi, e che per questa ragione si può prendere una donna, per esempio, una erede, sebbene essa divenga depositaria giudiziale, e non possa obbligarsi sotto il vincolo dell' arresto personale.

Il sig. Delaporte, tomo 2, pag. 439, dice

(a) V. Sirey, tomo 15, pag. 203.

al contrario, che non si debbono scegliere se non *Art.*
991 le persone che possono essere astrette coll' arresto 914
personale, e che non si dee dare questo incarico, nè alle donne, nè ai minori.

Tal' è ancora la opinione del sig. Thomines Desmasures, fondata sulle leggi de' 20 nevoso dell' anno 2; e 6 vendemmiale dell' anno 3; opinione che noi crediamo cosa prudentissima dover seguire quantunque sia molto in uso di affidare tal deposito a donne, anche *domestiche*, il che è un abuso vie più grande (*a*):

3079. *Vi debbon essere forse altrettanti depositarii, quante apposizioni di suggelli siano state fatte in diversi luoghi o da diversi giudici di pace?*

Ciò ci sembra conforme allo spirito della legge.

3080. *Che deè fare il giudice di pace, allorchè non vi è alcun oggetto suscettibile di apposizion de' suggelli, o allorchè si trovano soltanto degli effetti necessarii all' uso de' figli?*

Si comprende ch' egli debbe stendere in questo caso un processo verbale di mancanza; e che se non si trovassero se non effetti necessarii all' uso delle persone di casa, egli dee limitarsi a farne la descrizione.

Tali processi verbali hanno ancora la loro utilità; essi tengon luogo d' inventario per la successione degl' indigenti (*b*).

(*a*) V. *il Pratico*, tomo 5, pag. 210.
(*b*) V. l' art. 924 † 1001, e Thomines Desmasures, pag. 342.

Art. 915

Articolo DCCCCXV † 992. 992

Le chiavi delle serrature, sopra le quali è stato posto il suggello, dovranno restare fino alla rimozione del medesimo nelle mani del cancelliere della giustizia di pace, il quale nel processo verbale deve far menzione della consegna che glie n' è stata fatta: nè il giudice, nè il cancelliere potranno andare nella casa ove sono posti i suggelli fino alla loro rimozione, sotto pena d' interdizione, a meno che non ne siano richiesti, oppure che il loro accesso sia stato preceduto da un' ordinanza ragionata.

3081. Il divieto fatto al giudice ed al cancelliere di recarsi nella casa in cui è il suggello, non si riferisce forse, che al caso essa non sia abitata?

La corte di Orleans faceva sull' art. 966 del progetto corrispondente al nostro art. 915, l' osservazione che tal disposizione non doveva intendersi se non di una casa disabitata; ma gli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 212, osservano con ragione che il codice non ha distinto.

Articolo DCCCCXVI † 993 (XI).

Se all' atto dell' apposizione de' suggelli si trova un testamento o altra carta suggellata, il giudice di pace ne descriverà la forma esteriore, il suggello, e ciò che vi fosse di sopra scritto; segnerà l' esteriore dell' involto, ciò che pure faranno le parti presenti, se sanno o possono segnare. Indicherà inoltre il giorno e l' ora in cui il piego dovrà essere da lui presentato al presi-

dente del tribunale di prima istanza, e farà di tutto menzione nel suo processo verbale, il quale sarà altresì sottoscritto dalle parti, oppure verrà fatta menzione del loro rifiuto.

Da conferirsi

T. art. 2, 3, 16 e 94. — *C. C.* art. 276 † *T.*, 1007 † 933. — *C. di P.* art. 920 † 997.

Articolo DCCCCXVII † 994 (XII).

Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di pace, prima di apporre i suggelli, farà ricerca del testamento la di cui esistenza gli sia stata denunziata, e trovandolo, procederà nel modo sopra prescritto.

Da conferirsi

C. di P., art. 918 e segu. † 995 e segu.

DLXX. È sempre cosa urgente di conoscere i testamenti che formano la legge domestica delle famiglie e delle successioni. Ove si abbiano indizii che alcuno n'esista, il giudice di pace dee conformarsi strettamente alle precauzioni indicate dall'articolo 916, affinchè, a' termini degli art. 1007 e 1008 † 933 e 934 del codice civile, il presidente del tribunale dia al testamento l'autenticità, e lo renda esecutivo.

3082. *Qual è il tribunale al di cui presidente il giudice di pace dee presentare il testamento, o altre carte suggellate, ch' egli trova nell' atto dell' apposizione de' suggelli?*

Secondo l'art. 1007 † 933 del codice civile

Art. il testamento debb'essere ordinariamente presentato al
917 presidente del luogo in cui la successione si è aperta. 994

Ma se esso è trovato in un circondario diverso da quello dell' apertura della successione, il sig. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 607, ed il sig. Hautefeuille stimano che la formalità dell' apertura e del deposito di questo testamento appartenendo all'operazione dell' apposizione de' suggelli, appunto al presidente del tribunale del luogo in cui essa è fatta, il giudice dee presentarlo.

Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 557, dice al contrario che questa presentazione dee farsi non al presidente del tribunal del luogo, ma a quello della successione, perchè l' art. 1007 così lo esige senza distinzione.

In conseguenza, in questo caso, il giudice di pace, dopo aver fatto costare dello stato esteriore del testamento, come il dice l' art. 916, dee inviarlo al cancelliere del tribunale del luogo in cui la successione è aperta, per essere presentato al presidente.

Tal' è ancora la nostra opinione; poichè noi non pensiamo che si debba ammettere la distinzione che fa il sig. Lepage, tra una presentazione che dovrebb' esser fatta al presidente del luogo in cui si trova il testamento, come una conseguenza della formalità dell' apposizione de' suggelli, ed una presentazione da farsi al presidente del luogo dell'apertura della successione, allorchè si volesse far eseguire il testamento.

Ci sembra certo che il legislatore, nell' art. 916, non ha avuto in vista che l' esecuzione dell' art. 1007 del codice civile; appunto perciò egli esige che il giudice di pace presenti il testamento al presidente del tribunale di prima istanza.

Or sarebbe un moltiplicare le forme senza

necessità l' esigere, come il sig. Lepage, da una parte, una presentazione al presidente del tribunale del luogo, che si limiterebbe, secondo lui, ad ordinare il deposito presso un notajo, e dall'altra, dopo questo deposito, una presentazione da parte degl' interessati al presidente del tribunale del luogo dell' apertura della successione.

Art. 994 *917*

È più semplice, e tal' è, noi crediamo col sig. Pigeau, il voto dell' art. 916, che il giudice di pace indirizzi immediatamente il testamento alla cancelleria del tribunale.

3083. Se il giudice di pace trovasse un testamento olografo del defunto, ma che questo testamento fosse lacerato, dovrebbe egli nondimeno conformarsi alle disposizioni dell' art. 916?

Noi crediamo che sì, ove qualcuno gli dichiarasse che la lacerazione abbia avuto luogo per accidente o per malizia al momento della morte, o in seguito, prima dell' apposizione de' suggelli.

3084. Che farebbe il giudice di pace, se invece di un testamento olografo o mistico, trovasse una spedizione di testamento per atto pubblico?

Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 558, pensa con ragione che le misure prescritte dagli articoli di cui ci occupiamo non concernano i testamenti notariali, poichè l' originale è nelle mani di un uomo pubblico.

In conseguenza, nel caso proposto, il giudice di pace può ordinare che la spedizione sia messa sotto suggello, o che resterà fino alla rimozione nelle mani del suo cancelliere per esser comunicata agl' interessati durante l' intervallo, e riportata al tempo della rimozione, ond' essere inscritta nell' inventario.

3085. La osservanza delle formalità prescritte relativamente a' testamenti olografi o mistici, può forse avere qualche influenza sulla validità o in-

Art. 918 *validità del testamento, in maniera, per esempio, che la loro ommissione il rendesse senza effetto?* 995

Queste formalità non sono *intrinseche* o *inerenti* al testamento; esse non sono prescritte che ad oggetto di conservare l'atto in favore di coloro cui esso attribuisce dei dritti, e di somministrare i mezzi onde imprimergli il carattere pubblico di cui ogni testamento per atto privato debb' essere rivestito.

Segue da ciò che la osservanza o la ommissione di queste formalità non contribuisce in nulla, sia alla validità, sia alla nullità del testamento.

3086. Quali sono le persone che l' art. 917 indica colla denominazione di persone interessate?

Sono tutte quelle le quali credono avere interesse alla esistenza di un testamento, come un parente, un servitore o domestico, un amico, un figlio naturale riconosciuto o non riconosciuto, il conjuge superstite, ed anche uno straniero che allegasse avergli il defunto lasciato un legato.

Articolo DCCCCXVIII † 995 (XIII).

Nel giorno e nell' ora indicati, senz' alcuna citazione i pieghi trovati suggellati si debbono presentare dal giudice di pace al presidente del tribunal di prima istanza, il quale ne fa l'apertura, ne verifica lo stato e ne ordina il deposito, se il loro contenuto concerne la successione.

Da conferirsi

T. art. 94. — *C. C.* art. 1007 † 933.

ARTICOLO DCCCCXIX † 996 (XIV).

Se dal soprascritto alle carte suggellate, o da qualche altra pruova scritta appare ch' esse appartengono a terze persone, il presidente del tribunale ordina che siano chiamate a giorno prefisso, affinchè assistano all' apertura delle medesime carte che si fa in loro presenza se intervengono, ed anche in loro mancanza se tralasciano di comparire. Qualora poi le carte siano estranee alla successione, il presidente le rimette ai terzi cui appartengono, senza render noto il contenuto, o le suggella di nuovo per esser consegnate ai medesimi sopra loro richiesta.

ARTICOLO DCCCCXX † 997.

Se si trovasse un testamento aperto, il giudice di pace ne verifica lo stato, ed eseguisce il prescritto dell' art. 916 † 993.

Da conferirsi

T. art. 94. — *C. di P.* art. 916 e segu.

DLXXI. Precauzioni della stessa natura di quelle ch'esigono gli articoli precedenti sono prese per la conservazione e la consegna delle carte sotto suggello. Sebbene sembrassero appartenere a terze persone, potrebbero realmente appartenere al defunto ed alla successione, a cui egli avesse

Art. avuto idea di sottrarle. Gli articoli riferiti vogliono
920 ch' esse siano portate al presidente del tribunale 997
ch' è investito del dritto di farne l'apertura, e tenuto di rimetterle ai terzi, s'eglino ne sono veramente i proprietarii.

Così la legge concilia gl'interessi dovuti a questi ultimi colla giustizia, la quale non permette che sian praticate simulazioni di deposito sia in pregiudizio de' creditori, o della riserva che la legge fa agli eredi legittimi, sia a profitto delle persone incapaci di ricevere.

3087. *Il presidente dee forse comprovare lo stato sia del testamento sia delle carte suggellate che gli sono rimesse dal giudice di pace?*

Allorchè il testamento è stato trovato aperto, il presidente non deve che ordinarne il deposito, poichè il giudice di pace ne ha verificato lo stato (art. 920); ma se il testamento fosse suggellato appartiene al presidente di verificarne la stato, del pari che di tutte le altre carte egualmente suggellate (*a*).

3088. *Che farebbe il giudice di pace, se invece del testamento del defunto, trovasse il testamento olografo di una terza persona che l'avesse depositato presso costui?*

Noi crediamo che in questo caso dovrebbe conformarsi all' art. 919. Ma il presidente si dovrebbe limitare ad assicurarsi per mezzo della lettura delle prime linee dell' atto e della firma, ch' esso appartiene veramente ad una terza persona, perchè egli non dee prender notizia delle disposizioni testamentarie.

(*a*) V. l' art. 918 † 995 e Pigeau, pag. 558.

Articolo DCCCCXXI † 998.

Quando le porte fossero chiuse o s'incontrassero ostacoli all' apposizione de' suggelli, od insorgessero difficoltà prima o nel tempo dell' apposizione, il presidente del tribunale pronunzierà nel modo prescritto per la sommaria esposizione. A questo effetto il giudice di pace soprassiede da ulteriori operazioni e destina una guardia esterna ed anche nell' interno del luogo ove occorra, e fa immediatamente il suo rapporto al presidente del tribunale.

Se siavi pericolo nel ritardo, il giudice di pace può egli stesso prendere una determinazione provvisionale coll' obbligo di farne immediato rapporto al presidente del tribunale.

Da conferirsi

T. art. 3, 16, 94. — *C. di P.* art. 806 † 889 e seguenti.

Articolo DCCCCXXII † 999.

In tutt' i casi nei quali si farà rapporto dal giudice di pace al presidente del tribunale, tanto in materia di apposizione di suggelli, quanto in altra materia, tutto quello che sarà stato fatto ed ordinato dovrà inserirsi nel processo verbale formato dal giudice di pace; ed il presidente dovrà scrivere le sue ordinazioni sul medesimo processo verbale.

Art.
922 *Da conferirsi* 999

T. art. 94.

DLXXII. Il giudice di pace non è incaricato dell' apposizione de sigilli se non come il magistrato ch' è più in grado di procedere prontamente. Esso non ha che le operazioni conservative. Se presentansi ostacoli, se promuovonsi difficoltà, egli non è competente a decidere, tranne il caso di urgenza e con determinazione provvisionale. Egli tutto inserisce nel suo processo verbale, e ne fa rapporto al presidente del tribunale, il quale pronunsia sul processo verbale medesimo.

3089. *Qual' è il presidente cui si ricorre in via di sommaria esposizione nella specie dell' art.* 921 ?

È ad evidenza il presidente del luogo dell'apposizione, e non quello della successione.

3090. *Allorchè il giudice di pace, facendo uso della facoltà che gli accorda la seconda disposizione dell' art.* 921, *pronunzia sugli ostacoli e passa all' apposizione, quali saranno l'oggetto e gli effetti della sommaria esposizione ch'egli dee fare al presidente dopo la sua operazione?*

Questa sommaria esposizione avrà per oggetto di far confermare o rivocare la decisione del giudice di pace.

Se il presidente non crede dover confermare, ordina che il suggello sia tolto; ma può accadere ancora ch' esso ordini che si metta un secondo suggello su quello già esistente.

Ciò può aver luogo (*a*) allorchè si decide,

(*a*) V. Pigeau, *ubi su pra.*

che il suggello già apposto, il fu a richiesta di un particolare o dietro l'ordine di un giudice, che non avevano l'uno il diritto di dimandare, l'altro di autorizzare siffatta apposizione.

Art. 1000 — *923*

3091. In caso di opposizione all'apposizione de' suggelli di officio, il giudice di pace può esser egli riputato parte, e citato come tale?

No, secondo una decisione della corte di Brusselles del 28 marzo 1810 (*a*), a meno che le circostanze non fossero abbastanza gravi per dar luogo alla presa a parte contro al giudice di pace.

Articolo DCCCCXXIII † 1000.

Non vi è luogo all'apposizione de' suggelli dopo terminato l'inventario; salvochè questo non sia impugnato, o che l'apposizione sia stata ordinata dal presidente del tribunale.

Se l'apposizione de' suggelli viene dimandata durante la confezione dell'inventario, il suggello non si apporrà che sulle cose non ancora inventariate.

DLXXIII. I suggelli divengono inutili allorchè l'inventario è terminato, perchè l'inventario deve presentare la specificazione degli oggetti che i suggelli conservano in massa, ed operarne l'effetto. Ecco perchè la legge vuole, coll'art. 923, che dopo l'inventario non si ricorra ai suggelli, a meno che non ve ne fossero motivi verificati e giudicati dal presidente del tribunale.

3092. L'art. 923, il quale non permette l'apposizione de' suggelli allorchè è stato fatto inventario, è forse applicabile al caso in cui l'inven-

(*a*) V. Denevers, 1810, suppl. pag. 111.

Art. *tario è irregolare, o sembra fatto in frode di una*
923 *parte interessata?* 1000

3093. Il giudice di pace il quale, in questa ipotesi, ha voluto procedere all' apposizione de' suggelli, può forse figurare personalmente nel giudizio di sommaria esposizione?

La corte di Brusselles con decisione del 28 marzo 1810 (a), pronunziò negativamente su queste due quistioni.

Nella specie, si trattava di un inventario fatto su carta non bollata, in assenza delle parti interessate, senza le formalità prescritte dalla legge, e che presentava in una parola tutt' i caratteri di una precipitanza fraudolenta.

Persuaso che un tal atto non era tale da impedire l' apposizione de' suggelli, il giudice di pace sull' opposizione fatta dalla vedova a questa apposizione, ne fece immediato rapporto al presidente, il quale ordinò di passarsi innanzi sull'appello tendente all' annullamento dell'ordinanza, attesochè,

1.° Il suggello non poteva essere apposto senza contravvenire alla disposizione dell' art. 923;

2.° Che il giudice di pace avea figurato come parte nel giudizio in via di sommaria esposizione, prendendo delle conclusioni in proprio nome. La corte di Brusselles considerò sul primo motivo di gravame, che l' art. 923 non è applicabile se non al caso in cui esistea inventario in forma, e non un simulacro d'inventario privo di tutte le forme, e fatto precipitosamente col disegno di eludere l' apposizione de' suggelli; che per conseguenza vi era stato luogo a sommaria esposizione, e ch' era stato ben giudicato coll' ordinanza del presidente il quale aveva autorizzata l' apposizione

(a) Sirey, tomo 10, pag. 199.

de' suggelli; sul secondo motivo, che il giudice di *Art.*
1001 pace avendo agito nell' ordine delle sue funzioni, 924
non poteva esser costituito parte nella causa, e che pronunziando tra lui e l'appellante, il presidente avea contravvenuto alle regole dell' ordine giudiziario. Per questi motivi, la corte dichiarò l'appellante privo di ragioni per gravarsi, ma nondimeno decise ch' erasi irregolarmente proceduto, per la ragione che il giudice di pace era stato considerato come parte.

Da questa ultima disposizione si deve conchiudere che in tutt' i casi in cui il giudice di pace riferisce al presidente rispetto ad una difficoltà che incontra nel corso delle operazioni relative ai suggelli, egli dee limitarsi a rimettere il suo processo verbale al presidente ed attendere la decisione, senza rendersi parte, sia proponendo conclusioni, sia facendo valere i suoi motivi in contraddittorio colla parte interessata in questa decisione.

Articolo DCCCCXXIV † 1001.

Se non vi sono effetti mobiliari, il giudice di pace il fa conoscere con un processo verbale di mancanza.

Qualora vi siano effetti mobiliari necessarii all' uso delle persone che dimorino nella casa, o su quali non possa essere apposto il suggello, il giudice di pace fa un processo verbale contenente la descrizione sommaria di tali effetti.

Da conferirsi

Decreto del 6 marzo 1793, art. 10. — *C. di P.* art. 913, n. 8 † 990, n. 8.

Art. 924 DLXXIV. Vi sono delle circostanze in cui l'apposizione de' suggelli diviene una formalità superflua, anche nell' assenza degli eredi, per esempio, nel primo caso previsto dal presente articolo. Se non evvi cosa alcuna nella successione, *un processo verbale di mancanza* è allora il solo che si possa stendere. 1001

Del pari nel secondo caso, se gli effetti mobiliari che dipendono dalla successione sono tali che siano necessarii all' uso di coloro i quali dimorano nella casa, e che non possono più esser chiusi sotto suggello, un processo verbale contenente *la descrizione sommaria di tali effetti* basta alla loro conservazione.

Prima della rivoluzione, il dritto di fare questi atti, del pari che il dritto di fare gl' inventarii, non sempre appartenea agli stessi uffiziali (*a*); e da questa multiplicità di ministeri, risultavano spesso delle spese sproporzionate al valore dell' eredità.

L'art. 924 distrugge l'eccesso di questo inconveniente. I processi verbali di mancanza e di descrizione sommaria, ne' casi previsti, sono stesi dal giudice di pace, di modo che il ministero del notajo non è necessario se non allorchè è quistione di fare un inventario propriamente detto.

3094. *Allorchè il giudice di pace stende un processo verbale di mancanza, dee forse far prestare ed enunciarvi il giuramento prescritto dall' art.* 914, n.° 9 † 991, n.° 9?

L'articolo 924 non esige questo giuramento; ma siccome il processo verbale di mancanza tien luogo ad un tempo di processo verbale di appo-

---

(*a*) V. l' istoria di queste attribuzioni nel rapporto al Corpo legislativo del sig. Gillet, edizione di F. Didot. pag. 343.

sizion di suggelli e d' inventario, pe' quali il giu- *Art.* 1002 ramento è richiesto, noi pensiamo col sig. Pigeau 925 tomo 2, pag. 261, che il giudice di pace debba esigere il giuramento, poichè vi sono gli stessi motivi ch' esistono pe' due atti di cui si parla.

Il sig. Biret osserva con ragione, tomo 2, pag. 248, che sarebbe da desiderarsi che la legge autorizzasse formalmente il giudice di pace a non fare che una semplice descrizione, allorchè il mobiliare è di mediocrissimo valore; ei pensa, del resto, che l' uso in cui sono più giudici di pace di agire in tal modo, è sufficientemente autorizzato da ragioni di economia e di beneficenza.

I processi verbali di descrizione di effetti di poco valore sono, egli dice, in certo modo processi verbali di mancanza; in tal caso è presso a poco come se non vi fossero effetti mobili. *Parum pro nihilo putatur.*

ARTICOLO DCCCCXXV † 1002 (XV).

Ne' comuni di ventimila e più anime deve tenersi nella cancelleria del tribunal di prima istanza un registro in ordine numerico delle apposizioni che i giudici di pace del circondario devon fare entro ventiquattr' ore dall' apposizione, s' inscrivono, 1.° il nome e l' abitazione delle persone su i di cui effetti sono stati apposti i suggelli; 2.° il nome e l' abitazione del giudice che gli ha apposti; 3.° il giorno in cui è seguita l' apposizione.

Art. 925

Da conferirsi

1002

T. art. 17.

DLXXV. Le terze persone interessate e gli eredi presuntivi stessi sono particolarmente esposti alle sorprese nelle città di popolazione numerosa, ed appunto per metterli nel caso di evitarle, il presente articolo prescrive che si tenga un registro in ordine numerico per l' apposizion de' suggelli ne' comuni popolati. Questo è uno de' numerosi miglioramenti dovuti al nuovo codice.

3095. Per mezzo di chi il giudice di pace fa pervenire le dichiarazioni prescritte dall' art. 925?

Per mezzo del suo cancelliere, poichè l' art. 17 della tariffa gli accorda a questo effetto i due terzi di una vacazione del giudice di pace.

3096. Il termine di ventiquattr' ore prescritto dall' art. 915 *è forse semplicemente comminatorio?*

Questa è la nostra opinione, fondata sul perchè la distanza de' luoghi renderebbe spesso impossibile di conformarvisi; ma il giudice di pace dee invigilare acciò la formalità sia adempita nel più breve tempo possibile.

OSSERVAZIONE UNICA

Sulla introduzione del libro II della II parte.

Ne' tempi andati noi non avevamo su questa materia veruna legislativa disposizione. Intanto davasi luogo all' accettazione dell' eredità col beneficio della legge e dell' inventario, ed era questo il modo con cui a ciò si adempiva. L'erede, dichiarato prima tale colla spedizione del preambolo, faceva ordinare citarsi i creditori certi, di persona, e gl' incerti *per proclama voce praeconis* ad intervenire in un dato giorno e data ora innanzi alla porta di una designata Chiesa, dove si sarebbero trovati un giudice a contratti ed un notajo co' testimoni, e con due ricchi possidenti di buona condizione e fama, per vedere farsi detto inventario, colla minaccia di procedersi in contumacia, non comparendo: vi si adempiva e si affiggeva ancora questa citazione, giusta il solito alla porta della curia, e'l giurato faceva la *relata* corrispondente. Venuto il giorno indicato, l' erede accompagnato dal notajo, giudice a contratti, testimoni ed i due possidenti, si presentava nel luogo designato, ed ivi dichiarava di voler procedere alla formazione del detto inventario come erede ec. e perciò dichiarava i beni ritrovati nell' eredità in stabili . . . mobili ... crediti ... nè esservi altri. Che se per incuria ed errore, non già per vizio o dolo, qualche cosa si fosse ommessa, prometteva di aggiungerla con buona fede e pubblicamente, come pure togliervi quello che inventariare e descriver non si avesse dovuto, e tutto ciò con giuramento. I possidenti, in contumacia de' creditori ed altri interessati, dichiaravano di conoscere l'erede suddetto e di aver veduto ed esser vero tutto ciò che si era fatto e dichiarato in loro presenza. Di tutto il notajo ne formava un pubblico istromento. — Potea ancora farsi l'inventario innanzi al giudice e presso gli atti, nel quale caso non vi era bisogno nè di designazione di luogo, nè dei possidenti (V. Riccio, *Prax* : *De preambulis* cap. II).

Tutto dunque nell' antico dritto riposava sulla fede del giuramento dato dall' erede. È vero che poteva esser punito per le ommissioni dolose, ma il peso di provare il dolo era a carico dell' avversario. Il creditore, o qualunque interessato non avea dritto a domandar inventario, facoltà solo dell' erede beneficiato. L' apposizione dunque de' suggelli ci pervenne dal codice francese, e la saviezza del nostro Legislatore con piccolo o niun divario l' ha conservata. Poche in conseguenza saranno le nostre osservazioni.

OSSERVAZIONI

SUL TITOLO I DEL LIBRO II DELLA PARTE II. DELL' APPOSIZIONE DE' SUGGELLI.

I.

Sulla introduzione.

L' esser la nostra organizzazione giudiziaria alquanto diversa dalla francese riguardo alle competenze giurisdizionali, ha prodotto in questo titolo qualche divario sulle operazioni che, appartenendo prima a' presidenti de' tribunali di prima istanza, or sono attribuite a' giudici di circondario; e noi le noteremo man mano. Nel dippiù le due legislazioni combinano.

II.

Sull' articolo 907 + 984.

Nel nostro articolo come in moltissimi altri si appella *giudice di circondario* il magistrato che nel codice francese abolito denominavasi *giudice di pace*.

III.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3059.

Noi non abbiamo veruna determinazione simile a quella di Francia, trascritta nella circolare di quel Gran Giudice ministro della giustizia del 4 aprile 1791; crederemmo, ciò non ostante, che il giudice di circondario ben potrebbe rompere i suggelli apposti da incompetente autorità, onde riapporli immediatamente; citato però, chi fece apporli, in giudizio di sommaria esposizione.

IV.

Sull' articolo 908 † 985.

Quì ha luogo l'osservazione simile alla precedente, fatta sull' articolo 907 † 984.

V.

Sull' articolo 910 † 987, *quist.* 3062.

Dipende la soluzione affermativa dalla generalità della espressione *dritto*; basta dunque avere un dritto qualunque *nella successione*, ossia, su i beni ereditarii, per poter dimandare l' apposizion de'suggelli.

VI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3063.

Noi saremmo per l' opinione affermativa, perchè in materia di atti conservatorii la legge merita estensiva non ristrettiva interpretazione.

VII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3067.

Per la stessa ragione ammettiamo l'affermativa sulla quistione 2067, ed aggiungiamo che se in forza del seguente articolo il giudice può apporre i suggelli anche di officio, egli può bene farlo, quando il minore medesimo reclama l'assicurazione de' proprii dritti.

VIII.

Sull' articolo 912 † 989.

La disposizione proibitiva di questo articolo convalida quel che dicemmo nell' osservazione III.

IX.

Sull' articolo 913 † 990.

Siamo pur noi dello stesso avviso, perchè in vece di apposizion di suggelli, può adottarsi con egual vantaggio la misura di un sequestro conservativo.

X.

Sull' articolo 914 † 991.

Noi non abbiamo le leggi francesi, che qui cita il nostro autore; ma il buon senso detta di escluder le donne dalla custodia de' suggelli, tostochè son esse incapaci di contrattare da se sole.

XI.

Sull' articolo 916 † 993.

Il nostro articolo, per la ragione espressa nella osservazione I, è così concepito: *Se nel tempo dell' apposizion de' sigilli sarà trovato un testamento o qualche altro foglio sigillato, il giudice di circondario farà constare della forma esterna del sigillo e di quanto fosse scritto di sopra, e sottoscriverà l' involto unitamente alle parti astanti, se pure sapranno, o potranno scrivere. Egli farà menzione di tutto nel suo processo verbale che sarà firmato dalle parti: e se queste ricuseranno, farà menzione del loro rifiuto.*

XII, XIII e XIV.

Sugli articoli 917, 918, 919 † 994, 995 e 996.

Sul primo di questi articoli combinan le due legislazioni; pel secondo e terzo vi è varietà per lo stesso motivo della precedente osservazione all' articolo 994.

Esso è così concepito: *ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di circondario, avanti di apporre i sigilli, farà ricerca del testamento denunciatogli come esistente: e se lo trova, dovrà procedere nelle forme di sopra stabilite.*

Articolo: 995 *Il giudice di circondario, citate le parti a giorno ed ora indicata, farà l' apertura de' pieghi trovati sotto sigilli, ne verificherà lo stato e ne ordinerà il deposito presso un notajo, se il contenuto di essi riguarderà la successione.*

Articolo 996: *Se la soprascritta de' pieghi sigillati, o qualche altra prova in iscritto farà presumere ch' essi appartengono a terze persone, il giudice del circondario ordinerà che si citino a comparire in un termine fissato da lui medesimo, per assistere all'apertura che nel giorno indicato egli ne farà in loro presenza, ed anche in loro mancanza, se trascureranno d'intervenire. Se dette terze persone si oppongono all' apertura delle scritture che annunziano essere di loro pertinenza, il giudice ne sospenderà l' apertura, e rinvierà le parti al Presidente del Tribunale civile.*

Fattane l'apertura, qualora i pieghi sieno estranei alla successione, li rimetterà, senza farne conoscere il contenuto, alle persone cui spettano.

Se poi le parti si oppongano, e la materia sia di sua competenza, ne conoscerà: altrimenti li depositerà presso un notajo e rinvierà le parti avanti al Presidento del Tribunale Civile, perchè ne disponga la restituzione.

XV.

Sull' articolo 925 ✝ 1002.

Unico divario si osserva tra le due legislazioni rispetto al registro dei suggelli che debbe tenersi nella cancelleria del tribunale.

In Francia ciascun comune di ventimila anime ha il suo registro separato nella cancelleria del Tribunale di prima istanza, ch' esiste in ciascun distretto: presso di noi si è creduto più opportuno il risecare questa moltiplicità, e stabilire unico registro per l' intiera provincia o valle, di tutte le apposizioni di sigilli che si fanno da' giudici di circondario della giurisdizione del rispettivo Tribunale civile.

TITOLO II (1).

DELLE OPPOSIZIONI ALLA RIMOZIONE DE' SUGGELLI.

L' opposizione alla rimozion de' suggelli è un atto conservativo col quale ogni persona che pretende di aver dritto ad una eredità, si oppone alla rimozione medesima, onde sia questa differita, non vi si proceda che in sua presenza, e che si prenda, nel farla, quell' espediente o quellla precauzione ch' è necessaria a' suoi interessi.

Il codice determina in questo titolo la forma di tal atto per mezzo dell' articolo 926 † 1003, determina coll' articolo 927 † 1004, ciò che quest' atto dee contenere, e riduce tutto ciò che lo risguarda alle più semplici forme.

Articolo DCCCCXXVI † 1003.

Le opposizioni alla rimozione de' suggelli possono esser fatte sia per mezzo di una dichiarazione sullo stesso processo verbale della loro apposizione, sia con atto di usciere notificato al cancelliere del giudice di pace.

Da conferirsi

T. art. 18, 20 e 21.—*C. C.* art. 821 † 740.—*C. di P.* art. 927 † 1004, 931 e segu. † 1008 e segu., 1039 † 1115.

3097. *L' opposizione alla rimozione dei suggelli fatta per mezzo di dichiarazione sul processo verbale dell' apposizione, debb' esser sottoscritta dall' opponente o dal suo procuratore speciale?*

Sì, dice il sig. Delaporte, tomo 2, pag. 455; ed in fatti, ciò è quel che la legge esige in tutti i casi in cui essa autorizza a fare una dichiarazione sul processo verbale di un giudice o di un officiale ministeriale. Or vi è la stessa ragione, per decidere nel modo medesimo nella specie dell' articolo 926.

Art. 1003 926

3098. L' opposizione alla rimozion de' suggelli debb' esser denunziata a' successori del defunto, e questi debbon essere citati, come quando trattasi di un sequestro presso il terzo?

No, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 575, perchè si può ignorare nel tempo in cui vien fatta l' opposizione, ed anche sino all' inventario, quali siano questi successori.

3099. Bisogna forse, a formare tale opposizione, che si ottenga il permesso del giudice, se mancano i titoli?

No: anche questa è una differenza da osservarsi tra il sequestro presso il terzo e l' opposizione alla rimozion de' suggelli. Questa differenza risulta dalla formale disposizione dell' articolo 821 † 740 del codice civile.

3100. Il cancelliere dee vidimare l' originale dell' opposizione che gli vien notificata?

Sì, uniformemente all' articolo 1039 † 1115 del codice di procedura.

3101. L' usciere del giudice di pace, al quale è diretta questa opposizione, è forse solo competente per notificare l' atto che la contiene?

Sì, dice il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 624, a meno che il giudice di pace nel caso previsto dall' articolo 4 † 106 non vi destini un altro.

Le ragioni che questo autore adduce in favore della sua opinione ci sembrano ben fondate.

Art. 927 In fatti, l'articolo 21 della tariffa, il quale trovasi posto nel capitolo 3 concernente la tassa per 1004 gli uscieri de' giudici di pace, comprende nominalmente la notificazione della opposizione alla rimozion dei suggelli indicata dall' articolo 926 del codice, e nella tassa degli altri uscieri non si trova compresa in alcun modo questa notificazione. Da un' altra parte l' articolo 4 vuole, che nelle domande in cui i giudici di pace sono competenti, gli atti siano notificati dagli uscieri rispettivi, ciascuno nella sua giurisdizione.

3102. Il giudice di pace può forse decidere sulle opposizioni?

Il giudice di pace non è giudice del merito delle opposizioni; per conseguenza non può ricusarsi di riceverle, ancorchè non gli sembrassero fondate.

Articolo DCCCCXXVII † 1004.

Qualunque opposizione deve contenere, sotto pena di nullità, oltre le formalità richieste per ogni atto di usciere,

1.° elezione di domicilio nel comune o nel circondario del giudice di pace in cui sono stati apposti i suggelli, se l' opponente non vi abiti;

2.° enunciazione precisa della causa dell' opposizione.

Da conferirsi

Editto del mese di agosto 1539. — *Ordinan.* del 1667, tit. 33, art. 1. — *C. di P.* art. 81 † 153 e 559 † 649.

3103. Il giudice di pace è forse obbligato di far relazione al presidente, nel caso in cui l' opposizione debb' esser annullata per difetto di elezione di domicilio e di enunciazione della causa? *Art. 1004* *Art. 927*

Noi pensiamo ch' ei debbe riguardare questa elezione come non avvenuta, e può in conseguenza continuare le sue operazioni senza il bisogno di risolverla in forma di sommaria esposizione. Tale è pure il parere del sig. Bousquet, pag. 102.

OSSERVAZIONE UNICA

Sul titolo II del libro II della parte II. delle opposizioni alla rimozion de' suggelli.

Tanto nel codice francese, che nelle nostre leggi siffatte opposizioni forman titolo separato; nella version milanese pel già Regno d'Italia questo titolo forma parte del I. Le disposizioni però perfettamente concordano tranne il solito picciol divario di denominazione, derivante dalla differente organizzazion giudiziale più volte avvertita.

Art. 928

TITOLO III.

1005

Della rimozione dei suggelli (I).

La rimozione dei suggelli è l' atto col quale il giudice di pace dopo aver riconosciuto che i suggelli sono *intatti ed interi*, o, nel caso contrario, comprovato il loro stato, li rompe, o spezza pezzo per pezzo, mobile per mobile, ad oggetto di rimettere gli effetti alla disposizione di coloro che vi hanno dritto (1).

La rimozione de' suggelli è *o pura e semplice o coll' obbligo dell' inventario*.

Essa è *pura* e *semplice*, allorchè le cause dell' apposizione più non esistendo, le parti di accordo sui loro interessi domandano di esser messi in possesso senza inventario degli effetti trovati sotto suggello.

Essa è *col peso dell' inventario o descrizione*, in tutt' i casi, in cui questa precauzione vien prescritta dalla legge o richiesta da una parte; ed allora la rimozione si fa successivamente secondo che si fa l' inventario, ed i suggelli sono nuovamente apposti al termine di ogni vacazione.

Articolo DCCCCXXVIII † 1005.

I suggelli non posson essere rimossi e l' inventario non può farsi, che tre giorni dopo l' inumazione, se sono stati apposti prima; se sono stati apposti dopo l' inumazione, non possono levarsi che tre giorni dopo la loro apposizione, sotto pena di nullità de' processi verbali di rimozione de' suggelli ed inventario, ed inoltre de' danni ed interessi contro quelli che gli avessero fatti

e richiesti; eccetto che per cause urgenti e di cui **Art.**
1005 *si dovrà far menzione nella relativa ordinanza,* 928
non sia stato diversamente ordinato dal presidente del tribunale di prima istanza. In questo caso, se le parti che hanno dritto di assistere alla rimozione de' suggelli, non siano presenti, deve in loro vece chiamarsi un notajo nominato di officio dal presidente per assistere tanto alla rimozione de' suggelli, quanto all' inventario.

Da conferirsi

T. art. 77.—*C. di P.* art. 135 † 226, 936 † 1012, 940 † 1016.

DLXXVI. I suggelli non debbon esser rimossi che tre giorni dopo la loro apposizione, ad oggetto di dare agl' interessati il tempo di comparivi.

3104. La rimozione de' suggelli apposti dopo la morte de' militari in attività di servizio, è forse sottomessa alle medesime regole di quella de' suggelli apposti dopo la morte di qualunque altra persona (II) *?*

L' apposizione de' suggelli dopo la morte dei militari in attività di servizio, ed i quali sono nel loro corpo, è sottoposta alle regole generali qui sopra esposte, a meno che il corpo non si ritrovi fuori del territorio francese; ma la ricognizione e la rimozione si fanno secondo forme più semplici indicate in una istruzione del ministro della guerra del 15 novembre 1809.

3105. Il giudice di pace il quale avesse rimossi i suggelli prima del termine fissato dall' articolo 928, può esser preso a parte?

Art. 928 Sì, poichè l'articolo stabilisce che i suggelli non posson essere rimossi prima di questo termine, 1005 sotto pena di risarcimento de' danni ed interessi, contro quello il quale avesse proceduto a questa rimozione (*a*). Or non si possono reclamare i danni ed interessi contro un giudice, che prendendosi la via della presa a parte.

3106. *Il giudice di pace può ricusarsi ad ordinare una rimozione di suggelli?*

Lo può, anzi lo dee in quattro circostanze principali:

1.° Se essa gli vien domandata prima del terzo giorno dopo l'inumazione allorchè i suggelli sono stati apposti prima, o se gli vien domandata prima del terzo giorno dall' apposizione, quando questa ebbe luogo dopo seppellito il cadavere.

2.° Se la parte che la richiede non è conosciuta dal giudice di pace, e che non gli giustifichi quali siano i suoi dritti e quale la sua qualità nella successione.

3.° Se il conjuge, gli eredi o alcuno fra loro sia minore, non emancipato e sprovveduto di tutore, nel qual caso il giudice di pace può ordinare che sarà proceduto a questa emancipazione o nomina del tutore.

4.° Finalmente se vi sono assenti non rappresentati, i quali sieno interessati nella successione (*b*).

3107. *In qual modo vien nominato il notajo, il quale dee rappresentare le parti non presenti, allorchè il presidente ordina che i suggelli saranno rimossi prima del termine* (III)*?*

(*a*) V. Berriat Saint-Prix, pag. 694, nota 24.

(*b*) V. per gli sviluppamenti o le pruove di queste proposizioni l'opera del sig. Biret, tomo 2, pag. 31 e seguenti, alla voce *Levée de scellés*.

Giusta l'articolo 77 della tariffa, egli vien nominato dietro istanza comunicata con atto di patrocinatore.

3108. Vi sono forse regole particolari da seguire nel caso in cui fosse necessario di far rappresentare alla rimozione dei suggelli, dei militari assenti (IV)?

Sì, allorchè si tratta di eredità aperta prima della pubblicazione della legge del 13 gennajo 1817. Allora, siccome noi l'avevam detto nella nostra *Analisi*, nelle quistioni 2852 e 2853, il giudice di pace dee render consapevoli questi militari della apposizione subitochè essa ha avuto luogo; se eglino non danno nuove di loro, e lasciano trascorrere un mese senza inviare procura, si convocano i parenti, o in mancanza di essi i vicini e gli amici, per nominar loro un curatore, il quale assista alla rimozione, faccia procedere all'inventario, alla vendita de' mobili, ed amministri gl'immobili, con obbligo di renderne ad essi conto (*a*).

3109. Da chi debb'esser fatta, nel caso della precedente quistione, la convocazione del consiglio di famiglia prescritta dalla legge degli 11 ventoso dell'anno 2 (V)?

La cura di far la convocazione era confidata per effetto della legge degli 11 ventoso anno 2 all'agente nazionale; ma questa carica non sussistendo più, il sig. Merlin (*b*) stima che i parenti, vicini o amici debbon essere convocati a cura di un interessato o di officio dal giudice di pace. Questa decisione è fondata su di un argomento de-

(*a*) V. le leggi degli 11 ventoso e 16 fruttidoro anno 2, e la decisione della corte di Brusselles del 24 maggio 1809; *Giurisp. del codice civile*, tomo 13, pag. 440.

(*b*) V. il *Nuovo Repert.* alla parola *Curateur*, §. 5 in fine.

1005 Art. 928

Art. sunto dall' articolo 406 † 327 del codice civi-
129 le (*a*). 1006

Ma queste precauzioni non sono da prendersi riguardo alle eredità aperte dopo la pubblicazione della legge del 13 gennajo 1817, la quale assimila i militari agli assenti ordinarii ed abroga implicitamente per l' avvenire la legge degli 11 ventoso dell' anno 2, siccome risulta dalla decisione della corte di cassazione citata nella nota.

Articolo DCCCCXXIX † 1006.

Se gli eredi o alcuni di essi sono minori non emancipati, non si procede alla rimozione de' suggelli se non siano stati preventivamente provveduti di tutori, o emancipati.

Da conferirsi

T. art. 94. — *C. C.* art. 405 e segu. † 326 e segu. — *C. di P.* art. 882 e segu. † 959 e segu., 911 † 988.

Articolo DCCCCXXX † 1007 (VI).

Tutti quelli che han dritto di fare apporre i suggelli, ne possono chiedere la rimozione, eccetto quelli che gli hanno fatti apporre in esecuzione dell' articolo 909 † 987, *n.°* 3 *del titolo precedente* (2).

(*a*) V. per gli sviluppamenti e le pruove di questa proposizione l' opera del sig. Biret, tomo 2, pag. 31 e seguenti, v. *Levée de scellés.*

C. di P. art. 909 † 986, 910 † 987, 911 † 988. — *C. di Com.* art. 486 † 478.

3110. Quali sono quelli che possono domandare uniformemente all' articolo 929 † 1006, *la nomina del tutore e del tutor surrogato o l'emancipazione?*

Possono esser domandate da tutti quelli i quali hanno interesse alla rimozione dei suggelli, come gli eredi ed i creditori, i parenti o affini del minore, ed il minore medesimo.

3111. Se l' apposizione è stata domandata da un parente o dal ministero pubblico per un minore senza tutore, appartiene forse a queste persone di domandare la rimozione de' suggelli, se nell' intervallo il minore ne è stato provveduto?

No, dicono il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 695, nota 32 ed il sig. Pigeau tomo 2, pag. 581: perchè spetta al tutore d' invigilare sugl' interessi di coloro che son confidati alle sue cure.

3112. Il minore emancipato può far rimuovere i suggelli senza l'assistenza del suo curatore?

Egli può domandare l' apposizione senza tale assistenza; ma ne ha bisogno per la rimozione. Si comprende, in fatti, che nel primo caso, egli può agir solo, perchè fa un atto conservatorio, laddove, nel secondo caso, potrebbe nuocere a' suoi interessi, s'egli agisse sprovveduto di curatore (*a*).

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 576 e 582.

Art. 931 ARTICOLO DCCCCXXXI † 1008 (VI). 1008

Le formalità per la rimozion de' suggelli sono,

1.° Una domanda a quest' effetto inscritta nel processo verbale del giudice di pace;

2.° Un' ordinanza del giudice che assegna il giorno e l' ora in cui dee farsi la rimozione;

3.° Un' intimazione ad assistere alla rimozione, che deve farsi al conjuge superstite, agli eredi presuntivi, all' esecutore testamentario, a' legatarii universali ed a quelli per titolo universale, qualora siano noti, ed agli opponenti.

Non vi è obbligo di chiamare gl' interessati dimoranti al di là di cinque miriametri; ma in loro vece debb' essere chiamato ad assistere alla rimozione de' suggelli ed all' inventario un notajo nominato di officio dal presidente del tribunale di prima istanza.

Gli opponenti sono citati ai domicilii da loro eletti (3).

Da conferirsi

T. art. 77. e 94. — *C. di P.* art. 928 † 1005, 936 † 1012, 946 † 1022.

3113. La domanda tendente alla rimozione de' suggelli non può forse esser fatta che dalla parte medesima?

Essa può farsi dal patrocinatore, giusta l' articolo 94 della tariffa, la quale accorda un dritto di vacazione.

3114. I legatarii particolari debbono forse esser chiamati alla rimozion de' suggelli?

No, poichè la legge non li ha indicati. *Art.* 1008

Quindi, siccome lo dice il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 617, non si debbono chiamare, se non quando si fossero resi opponenti: avviene lo stesso per gli altri creditori. 931

3115. La domanda della rimozion de' suggelli debb' essere inscritta in prosieguo del processo verbale dell' apposizione?

Essa debb' esserlo in principio del processo verbale per la rimozione. Segue indi l' ordinanza del giudice e l' atto della stessa rimozione, in modo che il processo verbale si comincia, siccome cominciano i processi verbali d'esame, colla domanda (*a*).

3116. Debb' esser chiamato un figlio naturale riconosciuto?

La ragione di dubitarne nasce dal perchè egli non è *erede*; egli non è che creditore di una quota dei beni ereditarii, e non trovasi nell' enumerazione fatta dall'articolo 931.

Checchè ne sia, noi opiniamo cogli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 234; e colla *Giurisprudenza del codice civile*, tomo 2, pag. 337 e 467, che non dobbiamo così rigorosamente attenerci alla parola *erede*, sia per sostenere che non ci è bisogno di chiamare il figlio naturale riconosciuto, sia per ricusargli il dritto di assistere alla rimozione in forza dell' articolo 931.

Sia qualunque il nome che si dà al dritto di questo figlio, non è men vero, ch'egli ha lo stesso interesse di un legatario a titolo universale, ch'egli ha una quota determinata sulla universalità de' beni, e che si può in conseguenza presumere con fondamento, che il legislatore abbia inteso comprenderlo sotto il nome di *erede*.

(*a*) V. Biret, pag. 30 e 31.

Art. 931 D' altronde, basta che ci sia, per decidere in 1008 suo favore, la stessa ragione per la quale la legge ha esatto che si chiamasse il legatario a titolo universale.

3117. Quali sono le PARTI INTERESSATE, *di cui la legge ha inteso parlare nella seconda disposizione dell' articolo* 931, §. 3?

Sono le persone indicate nella prima disposizione dello stesso paragrafo. Il legislatore ha fatto uso di quest' espressioni generiche per evitare una repetizione specificata di tali persone.

3118. Qual è il presidente del tribunale di prima istanza il quale dee nominare il notajo per rappresentare nella rimozione ed all' inventario gl' interessati i quali dimorano al di là di cinque miriametri?

Il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 610, dice con ragione, che spetta al presidente del tribunale nel circondario del quale si dee operare.

Qui, noi osserveremo col sig. Toullier, tomo 1, pag. 307, che non bisogna confondere rispetto ai presunti assenti il notajo nominato nella specie dell' articolo 931 del codice di procedura, con quello che debb' esser nominato nella specie dell' articolo 113 † 119 del codice civile.

Le funzioni del primo si limitano ad assistere alla rimozion de' suggelli ed all' inventario, senza che la persona la quale egli rappresenta, sia stata chiamata, laddove per far rappresentare un assente o un non presente in una divisione bisogna che vi sia una domanda di divisione, e per conseguente una citazione fatta alla persona o al domicilio; citazione necessaria per assicurare che la parte non ha lasciata procura.

Allorchè essa si rende contumace dietro questa citazione, si domanda che sia nominato un cu-

ratore per rappresentarla, ed allora bisogna nominarne uno per ciascuno di quelli i quali possono aver interessi opposti, mentre non bisogna nominarne che un solo per rappresentarli tutti nella rimozione dei suggelli e nell' inventario (*a*), i quali non sono che atti preparatorii per determinare gli abili a succedere, ad accettare o a ripudiare l'eredità, a formare o ad abbandonare la domanda di divisione.

Art. 932
1009

3119. Deesi forse nominare un notajo, allorchè gli opponenti hanno la loro dimora al di là della distanza determinata dall' articolo 931 † 1008 ?

No, poichè si presumono sempre esser presenti per effetto della elezione del domicilio, ch' eglino han dovuto fare a motivo della loro opposizione. D' altronde l' ultima disposizione dell' articolo 931 prescrive senza distinzione ch' essi siano citati a questo domicilio (*b*).

ARTICOLO DCCCCXXXII † 1009 (VII).

Il conjuge, l' esecutore testamentario, gli eredi, i legatarii universali, e quelli a titolo universale, possono, o personalmente o per mezzo di un loro procuratore, assistere a tutte le vacazioni della rimozion de' suggelli e dell' inventario.

Gli opponenti non possono assistere sia personalmente, sia per procuratore, che alla prima vacazione: essi sono tenuti di farsi rappresentare nelle successive da un solo procuratore per tutti, in cui convengano; altrimenti il procuratore viene nominato di ufficio dal giudice.

(*a*) V. gli articoli 931 † 1008 e 942 † 1017.
(*b*) V. Hautefeuille pag. 549.

Art. 933 *Se fra i procuratori si trovino de' patrocinatori addetti al tribunale di prima istanza del circondario, questi giustificheranno i loro mandati colla presentazione del documento della parte ch' essi rappresentano; ed il patrocinatore più anziano secondo l' ordine del ruolo de' creditori forniti di un documento autentico, assisterà di dritto per l' interesse di tutti gli opponenti. Se nessuno de' creditori è munito di titolo autentico, il patrocinatore più anziano degli opponenti con titolo privato assiste per tutti. L' anzianità si regola definitivamente nella prima riunione.* 1009

Da conferirsi

T. art. 1, 16 e 94. — *Dichiaraz.* del 30 luglio 1715. — *Decreto* del 10 brumajo anno 44. — *C. di P.* art. 934 † 1010.

Articolo DCCCCXXXIII † 1009 (VIII):

Se alcuno degli opponenti avesse degl' interessi diversi da quelli degli altri, o contrarii, può assistere o in persona o per mezzo di un procuratore particolare a sue spese.

Da conferirsi

T. art. 94.

Articolo DCCCCXXXIV † 1010.

Gli opponenti per la conservazione de' dritti di un loro debitore non possono assistere alla prima vacazione, nè concorrere nella scelta di un procuratore comune per le altre vacazioni (4).

Da conferirsi

T. art. 1, 16 e 94. — *C. C.* art. 1166 † 1119 — *C. di P.* art. 778 † 861, 932 † 1009.

DLXXVII. Si vede che la legge regola con questi articoli, sul grado d'interesse che può avere ciascun interessato, il dritto di esser presente alla rimozion de' suggelli ed alla formazione dell'inventario; perciò il conjuge superstite, l'esecutore testamentario ec., in una parola, quelli che hanno un interesse diretto ed importante possono assistere a tutte le sedute per la rimozione de' suggelli, e per la formazione dell' inventario, a differenza delle persone indicate nell' articolo 933 † 1009, le quali non possono assistere che alla prima seduta, e a differenza degli opponenti che non avendo un interesse diretto, e non agendo che da parte di un loro debitore di cui essi vogliono conservare i dritti, non sono ammessi nè anche alla prima vacazione; nè per conseguenza, a concorrere alla scelta del mandatario o rappresentante comune, che gli opponenti possono eleggere per rappresentarli nelle altre vacazioni.

3120. *È necessario forse che il mandatario delle persone, le quali hanno dritto ad assistere alla rimozion de' suggelli, sia un patrocinatore?*

No, a differenza di quel che altra volta praticavasi.

Art. 934 Quindi, allorchè un patrocinatore è stato scelto per mandatario, le vacazioni di questo patrocinatore sono, come lo dice il sig. Lepage, tomo 2, pag. 584, a carico di colui che lo impiega, e non a quello dell' eredità. 1010

3121. Qual' è il giudice il quale dee, allorchè non vi sono patrocinatori fra i mandatarii, nominare il mandatario comune qualora gli opponenti non l' abbiano scelto?

È il giudice di pace, dicono il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 628, il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 610, ed il sig. Levasseur, pag. 138. Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 585, dice al contrario, che sia il presidente del tribunale civile.

Il sig. Pigeau trae argomento dall' articolo 931 † 998, che attribuisce al presidente la cognizione delle difficoltà; e dall' articolo 935 † 1011 il quale gli conferisce il dritto di nominare i notai, gli estimatori ed i periti, quando le parti non si accordano.

Ma si può opporre, che in tutt' i casi in cui la legge ha inteso indicare il presidente del tribunale, esso lo ha nominato, per esempio negli articoli che il sig. Pigeau medesimo cita; laddove nell' articolo 932 † 1009 essa servesi della parola *giudice*; espressione la quale da per se stessa, ed indipendentemente alla considerazione ora fatta valere, sembra indicare il giudice di pace.

Su questa difficoltà, gli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 238, stimano che la legge non avendo ristretta la parola *giudice*, si applica essa indistintamente al giudice di pace ed al giudice civile, e che, conseguentemente, la scelta fatta dall' uno o dall' altro sarà valida.

Noi pure così crediamo; ma pe' motivi anzidetti persistiamo a sostenere, che la legge ha in-

teso indicare il giudice di pace: questo d' altronde *Art.*
1010 è quanto ci sembra confermato dall'osservazione fatta 934
dalla corte di Orleans, sull' articolo 981 del progetto.

Quella corte non mettea in dubbio, che era il giudice di pace quello a cui apparteneva di nominare il procuratore comune; essa domandava però, che venisse espresso onde togliere l'equivoco che lasciava la vaga espressione di *giudice*, e se il legislatore non ha fatta alcuna aggiunzione a questa parola, è, a nostro parere, perchè l'espressione era per se stessa esclusiva dell' attribuzione accordata al solo presidente.

3122. Allorchè trovansi dei patrocinatori fra i mandatarii, ma che rappresentano creditori chirografarii e creditori senza titolo, chi tra i patrocinatori sarebbe il procuratore comune?

Sarebbe necessariamente, e come lo dicono gli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 237, quello tra i patrocinatori il quale rappresenterebbe il creditore il più antico tra gli opponenti forniti di titolo; giacchè i creditori muniti di titolo avendo un credito liquido, debbon esser preferiti agli altri.

Ciò risulta d'altronde dal testo stesso dell'articolo 933 † 1009, il quale preferisce il patrocinatore ch' esibisce un titolo autentico, al patrocinatore ch' esibisce un titolo di privata scrittura; vi è la stessa ragione per decidere, che il patrocinatore di un creditore chirografario debb' esser preferito al patrocinatore di un creditore senza titolo (*a*).

3123. Se siavi concorso, sia tra più mandatarii di creditori in forza di titolo autentico, o di creditori chirografarii, sia tra più mandatarii

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 585 e 586.

Art. 934 *di creditori senza titolo, quello che dèe ottenere la preferenza è forse il più anziano di età?* 1010

No, dice il sig. Lepage, nel luogo citato; il giudice in tale circostanza non dee determinarsi secondo l'età de' procuratori; ma sceglierà quello che crederà più idoneo.

3124. Se siavi concorso di patrocinatori e mandatarii scelti in altra classe di cittadini, il patrocinatore il più anziano divenendo di diritto mandatario comune, le sue vacazioni saranno forse a carico dell' eredità?

Siccome l'articolo 933 † 1009 non mette a carico degli opponenti che le spese de' mandatarii particolari, noi opiniamo cogli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 238, che le vacazioni del mandatario comune sono a carico dell' eredità.

3125. Quando può dirsi, che gli opponenti abbiano interessi contrarii, e ch' essi possano conseguentemente farsi rappresentare da un mandatario particolare, ma a loro spese e senza poterle ripetere, uniformemente all' articolo 933 † 1009?

Non si potrebbero prevedere tutt' i casi in cui i creditori possono differir d'interessi. Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 586, dà per esempio quello in cui più opponenti legatarii di oggetti differenti, l'uno de' mobili, l' altro dell' argenteria, ciascuno abbia interesse di assistere in persona, o per mezzo di un mandatario particolare, per invigilare alla formazione dell' *inventario* del suo legato. Il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 697, nota 39, cita il caso, in cui uno degli oppponenti abbia un credito contraddetto dagli altri, o vuole contraddire i loro, o rivendica effetti ch'essi sostengono appartenere all'eredità (*a*).

(*a*) V. altri esempii nel *Pratico*, tomo 5, pag. 239, nel Trattato del sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 629.

3126. Dal perchè i creditori del creditore del Art. 1011 *defunto si trovano esclusi per l' articolo* 934 *dal* 935 *dritto di assistere anche alla prima vacazione e da quello di concorrere alla scelta di un mandatario comune, ne segue forse ch' essi non hanno alcun dritto da esercitare sull' eredità?*

No, senza dubbio; essi non ne conservano meno il dritto di esercitare, dopo l'inventario, le azioni ed i dritti del loro debitore sull' eredità, siccome vien detto negli articoli 788 † 705, 882 † 802, 921 † 838, 1166 † 1119 e 1167 † 1120 del codice civile.

ARTICOLO DCCCCXXXV † 1011.

Il conjuge in comunione di beni, gli eredi, l' esecutore testamentario, o i legatarii universali, o a titolo universale, possono convenire per la scelta di uno o due notai, e di uno o due stimatori o periti, e se non si trovano di accordo nella scelta, il presidente del tribunale di prima istanza nomina di officio, secondo la natura degli oggetti, uno o due notai, stimatori o periti, i quali devono prestare giuramento davanti il giudice di pace (5).

Da conferirsi

T. art. 2, 3 e 16. — *C. C.* art. 1456 † 1421.

3127. Quando non vi è stata apposizione di suggelli, il notajo può ricevere il giuramento degli stimatori (IX)?

Tale quistione non può più presentarsi nelle città ove esistono gli stimatori giurati; ma nelle altre città, noi pensiamo, siccome opina il sig.

Art. Bousquet, pag. 128, che il giuramento debb' es-
935 sere prestato innanzi al giudice di pace, poichè il 1010
presente articolo è il solo del codice di procedura il quale regola innanzi a chi debbano gli stimatori o periti prestare il giuramento.

Conviene d'altronde, continua il sig. Bousquet, che questo giuramento sia prestato innanzi ad un giudice e non innanzi ad un notajo. Finalmente, ciò ch'è regolato dal presente articolo è comune a tutti gl' inventarii fatti con istima, senza distinguere tra quelli fatti dopo l' apposizione, o senza l' apposizione dei suggelli, tra maggiori o minori.

3128. *Nelle città ove non esistono stimatori giurati, si potrebbe chiamare una donna per estimare egli effetti mobili* (X)?

Nelle nostre città, sovente chiamansi le donne il di cui commercio consiste nella compra vendita de' mobili vecchi, e che chiamansi *rivenditrici*. Noi crediamo col sig. Bousquet che, niuna legge interdicendo di chiamare una donna per estimare il mobile, non si potrebbe impugnare la stima ch' essa avesse fatta dopo di aver prestato il giuramento.

3129. *Allorchè non si nomina che un notajo per formare l' inventario, debb' esser questi assistito da testimoni?*

Egli debb' essere assistito da due testimoni, uniformemente all' articolo 9 della legge del 25 ventoso dell' anno 11.

3130. *A chi appartiene la scelta de' notai o stimatori i quali dovranno procedere alla formazione dell' inventario?*

La corte di Parigi con decisione del 28 ottobre 1808, ha giudicato che questo dritto appar-

teneva alla vedova vivente in comunione, e non al- *Art.*
1011 l'erede del marito (*a*). 935

Il sig. Bousquet pag. 127, ed il sig. Biret tomo 2, pag. 44, stimano che questa decisione sia contraria al testo dell'articolo 935; e tal'è pure l'opinion nostra. La corte di Parigi si è fondata sopra usi ammessi nello *chatelet* di Parigi e nel parlamento; ma questi usi non ci sembrano poter essere invocati sotto l'impero del codice di procedura, il quale coll'articolo 935 esige una sommaria esposizione in caso di dissenso. Deesi osservare d'altronde che nella citata decisione non è quistione di questo articolo 935; in modo che non si può dire che la corte ne abbia realmente rigettata l'applicazione, soprattutto con cognizione di causa.

3131. In qual modo si fa la sommaria esposizione innanzi al presidente, allorchè le parti non sono di accordo per la nomina, tanto de' notai, quanto degli stimatori?

Secondo il sig. Lepage, nel suo *Nuovo stile* 4. edizione, pag. 750, il giudice di pace dovrebbe presentare al presidente il processo verbale donde costa la controversia e 'l rinvio alla sommaria sposizione, e su questo processo verbale il presidente apporrebbe l'ordinanza colla quale farebbe la nomina.

Ma il sig. Hautefeuille, pag. 551, dice al contrario, che la parte la più diligente dovrebbe presentare domanda in iscritto al presidente, che renderebbe un'ordinanza col permesso di citare innanzi a lui pel tal giorno, nel quale egli farebbe la nomina sul processo verbale.

Noi crediamo che l'andamento indicato dal sig. Lepage sia quello che convien seguire, nel caso

(*a*) V. Sirey, tomo 9, pag. 38.

Art. 935 soprattutto in cui il presidente risiede nel circondario del giudice di pace. Esso è più speditivo, 1011 meno dispendioso, uniforme d'altronde a ciò che si pratica in generale relativamente alle altre sommarie esposizioni alle quali le operazioni relative ai suggelli possono dar luogo (*a*).

3132. *Se gli eredi non fossero di accordo tra loro per la scelta de' notai o stimatori, vi sarebbe luogo a sommaria esposizione?*

Sì, poichè la disposizione dell'articolo 936 † 1012 non si applica solamente alle contestazioni degli eredi respettivamente ai legatarii, all'esecutore testamentario o alle altre persone indicate, e reciprocamente, ma ancora agli eredi o ai legatarii tra loro; così dunque, se di due eredi o legatarii, l'uno propone un notajo che l'altro ricusa, vi è luogo a sommaria esposizione.

E così ha giudicato la corte di Orleans, con decisione del 31 marzo 1808 citata dal sig. Hautefeuille, pag. 551.

Tale è pure l'opinione degli autori degli *Annali del notariato* tomo 16, pag. 451, ma pel caso soltanto in cui vi sia opposizione formale dal canto di una o di più parti interessate, affinchè il notajo, il quale fosse nominato dagli altri, concorresse all'atto. Questi autori, fondandosi sopra antichi statuti de' notai dello *châtelet* di Parigi (*b*), stimano che nel caso in cui due notai sieno chiamati per un inventario, debbono concorrere tra loro e che la minuta resta al più anziano per nomina; che finalmente se dopo che un inventario sia stato cominciato, sopravvenga ad una susseguente vacazio-

---

(*a*) V. gli art. 916 † 993, 919 † 996, 931 † 1008 e le nostre osservazioni su detti articoli.

(*b*) V. la decis. del 28 ottobre 1808, sopra la quist. 3130.

ne un nuovo notajo nominato da una parte, o da *Art.* 1012 un avente dritto, può pure concorrere all'atto, 936 salvo di lasciare la minuta al notajo che l'ha cominciato, ancorchè quest'ultimo sia meno anziano; come pure se sieno stati nominati più di due notai, i due più anziani sono quelli che debbono procedere all'operazione, in modo che gli altri non sono che consulenti, e non hanno dritto agli onorarii. Si comprende che queste osservazioni non hanno altro risultamento che d'indicare ai notai ciò che sarebbe conveniente di fare nel caso in cui parecchi di essi fossero chiamati da differenti interessati; ma resta sempre vero che se le parti o i notai non intendono uniformarsi a queste considerazioni, bisogna assolutamente prender la via della sommaria esposizione.

ARTICOLO DCCCCXXXVI † 1012.

Il processo verbale di rimozione conterrà 1.° la data; 2.° il nome, la professione, abitazione, ed elezione di domicilio dell'istante, 3.° enuncierà inoltre l'ordinazione rilasciata per la rimozione de' suggelli; 4.° l'intimazione prescritta dall'articolo 931 † 1008; 5.° le comparse e le deduzioni delle parti; 6.° la nomina de' notai, stimatori e periti che debbono prestare il loro ufficio; 7.° la ricognizione de' suggelli, se sono intatti ed intieri, oppure lo stato delle alterazioni; salvo a chi possa competere di procedere come di ragione per le dette alterazioni; 8.° le domande, affinchè si praticassero delle perquisizioni ed il risultato delle perquisizioni medesime, e finalmente tutt' altra domanda sulla quale vi sarà luogo a pronunziare (6).

C. di P. art. 917 † 994, 731 † 816. — *C. pen.* art. 249 e segu.

3133. La data del processo verbale dee forse contener menzione dell' ora in cui sono stati apposti i suggelli?

La data di questo processo verbale debb' essere espressa per anno, mese, giorno ed *ora*: la menzione dell' ora è tanto più necessaria, in quanto che serve a far verificare quando la vacazione è cominciata, e se vi si è impiegato il tempo prescritto.

3134. Se vi è stata controversia sull' apposizione de' suggelli, ed ordinanza o sentenza la quale ne abbia ordinata la rimozione provvisionale o definitiva, bisogna forse enunciarlo nel processo verbale?

Sì, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 587, traendone argomento dall' articolo 914 † 991, §. 5, il quale vuole, che nel processo verbale di apposizione, si enuncii l' ordinanza che permette la suggellazione, ove quella sia stata resa.

3135. Quando il giudice di pace fa costare che i suggelli non sono stati trovati sani ed interi, dee egli sospendere la rimozion de' medesimi?

Gli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 245, pensano che il giudice di pace non debba procedere alla rimozione, che dietro un' ordinanza del presidente resa in seguito di sommaria esposizione. Questo in fatti è ciò che praticavasi altra volta; ma il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 588, stima che questo rapporto non sia necessario; e tal' è pure la no-

stra opinione, fondata sul motivo, che l'articolo *Art.* *1013* 936 esige solamente che il giudice di pace faccia 937 costare lo stato delle alterazioni.

Queste alterazioni debbon esser verificate e specificate con tanta maggior cura, in quanto che possono sovente caratterizzare un misfatto punibile, giusta le disposizioni degli articoli 249 e seguenti del codice penale.

ARTICOLO DCCCCXXXVII † 1013.

I suggelli si rimuovono successivamente, ed a misura che si progredisce nella confezione dell' inventario. Essi sono riapposti alla fine di ciascuna vacazione?

Da conferirsi

T. art. 16, 92 e 94.—*C. C.* art. 486 † 409.— *C. di com.* art. 486 e seg. † 478 e segu.

3136. Spetta forse al notajo il quale procede all' inventario, a riapporre i suggelli alla fine di ciascuna vacazione.

La corte di Agen, nelle sue osservazioni sull' articolo 986 del progetto, promoveva qualche dubbio su tale quistione, e domandava che si consacrasse con un'altra disposizione, diversa da quella contenuta in questo articolo, l'antico uso ammesso in più provincie, secondo il quale il giudice riconosceva i suggelli ed alla prima vacazione autorizzava i notai a toglierli ed a riapporli; riapposizione la quale ordinariamente non avea luogo che per le carte.

Nondimeno l'articolo 937 è rimasto espresso nei termini medesimi nei quali era concepito

Art. 938 quello del progetto, e tutti i nostri autori si accordano nel dire, che spetta al giudice di pace a togliere ed a riapporre successivamente i suggelli (*a*); tal'è stata certissimamente, la intenzione del legislatore, poichè non ha indicato il notajo. 1014

Articolo DCCCCXXXVIII † 1014.

Gli oggetti della medesima specie possono essere riuniti per essere inventariati successivamente secondo il loro ordine, ed in questo caso sono riposti sotto i suggelli.

3137. *Che si fa, se gli oggetti della medesima natura riuniti per essere inventariati, uniformemente all' articolo* 938, *sono sparsi in differenti mobili o nel medesimo mobile, ma senza ordine?*

Si rimuovono i suggelli, si mettono questi oggetti in ordine, e se non possono essere inventariati immediatamente, si ripongono ne' mobili, che nuovamente si suggellano sino all' inventario. Ciò si pratica particolarmente per la biancheria, pe' panni, abiti, vasellame, ec (*b*).

Articolo DCCCCXXXIX † 1015.

Se si trovassero effetti o carte estranee all' eredità e reclamate da terze persone, vengono rilasciate a chi spettano; e se non possono essere rilasciate immantinente, e si renda necessaria

---

(*a*) V., tra gli altri, Pigeau, tomo 2, pag. 577 e 589, ed il *Pratico*, tomo 5, pag. 249.

(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 589; e Demiau-Crouzilhac, pag. 631.

la descrizione, questa si fa sul processo verbale Art.
1016 *della rimozione de' suggelli, e non sull' inventario* (7). 940

3138. Se vi è opposizione al rilascio degli oggetti reclamati dai terzi, cosa dovrà fare il giudice di pace?

L'articolo 939 non ha proveduto al caso dell'opposizione, perchè ordina, che dietro la reclamazione dei terzi, gli oggetti saranno loro rilasciati. Ma in tal circostanza noi pensiamo col sig. Crouzilhac, pag. 631, che il giudice di pace debba far menzione dell'opposizione nel suo processo verbale, descrivere gli oggetti reclamati, quando anche gli eredi pretendessero ch' essi appartengano all' eredità e rimettere le parti al tribunale. Noi crediamo pure che bene adoprerebbe, facendoli stimare, perchè se fosse deciso che restassero alla successione, il suo processo verbale servirebbe di supplimento all' inventario, e se al contrario fosse deciso ch' essi dovrebbero esser rilasciati a colui che li avesse reclamati, non ci sarebbe nulla da cambiare nell' inventario.

Articolo DCCCCXL † 1016.

Se il motivo per cui i suggelli sono stati apposti venga a cessare prima che siano levati, o nel corso della loro rimozione, saranno rimossi senza descrizione.

Da conferirsi

T. art. 94. — *C. di P.* art. 907 e segu. † 984 e segu., 930 † 1007.

3139. Perchè i suggelli siano rimossi senza descrizione, sarebbe forse sufficiente, giusta l' ar-

 ticolo 940, che fosse cessato l' interesse della parte che li fece apporre?

No, bisogna pure che quello degli opponenti non esista più; giacchè ogni opponente avendo dritto di far apporre i suggelli, debb' esser surrogato ai dritti di colui a domanda del quale tale apposizione ha avuto luogo, e che è rimasto senza interesse.

La suggellazione è in fatti, siccome l' osserva il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 593, un vero pignoramento; e bisogna in questo caso argomentare dietro l' articolo 696 † 785, il quale vuole che nel pignoramento degl' immobili non possa esservi cancellazione, che di consenso dei creditori, o in vigore di sentenze rese contro di essi, a meno che non fossero essi medesimi senza interesse.

3140. L' articolo 940 del codice di procedura civile è applicabile al caso in cui un minore il quale ha un tutore legale, sia interessato in una eredità, ed in cui i suggelli non sieno stati apposti di officio dal giudice di pace che a causa dell' assenza di questo tutore, o di alcuni tra gli eredi, i quali son tutti presenti o rappresentati in tempo della rimozione dei suggelli.

No, dice il sig. Bousquet, pag. 151: allorchè dee necessariamente esser fatto inventario o descrizione per motivo che uno degli eredi è minore o perchè gli eredi, quantunque tutti maggiori, non vogliono accettare l' eredità che col benefizio dell' inventario, i suggelli essendo stati bene apposti, la loro apposizione giova a questo minore ed a tutti quelli i quali potrebbero avervi interesse. Quindi, qualunque sia la causa della loro apposizione, non possono più esser rimossi che con inventario o descrizione, uniformemente all' articolo 937 † 1013.

OSSERVAZIONI

SUL TITOLO III DEL LIBRO II DELLA PARTE II.

DELLA RIMOZIONE DE' SUGGELLI.

I.

Sulla introduzione.

Vaglia per osservazion generale che nella rimozion de' suggelli combinano egualmente le due legislazioni del pari che pel modo di apporsi e farvi opposizione.

Qualche picciol divario deriva egualmente dalla diversa organizzazione giurisdizionale de' giudici locali e tribunali civili.

II.

Sull' articolo 928 + 1005 , *quist.* 3104.

Noi non abbiamo simile istruzione ; epperciò anche pe' militari debbon osservarsi le regole prescritte dalle leggi di procedura fino a che legge particolare non disponga diversamente.

III.

ullo stesso articolo , *quist.* 3107.

Corrisponde l' articolo 51, n.° 30, della nostra tariffa.

IV e V.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3108 e 3109.

Vaglia pur quì la precedente osservazione II.

VI.

Sull' articolo 931 + 1008.

Sulle formalità della rimozione, le due legislazioni sono concordi come il sono nel resto del titolo, l'unico picciol divario che vi si osserva è il cangiamento de' cinque miriametri in quindici miglia.

VII e VIII.

Sugli articoli 932 *e* 933 + 1009.

Nel nostro articolo 1009 sono più acconciamente riuniti gli articoli francesi 932 e 933; le loro disposizioni però sono perfettamente consimili.

IX.

Sull' articolo 935 + 1011, *quist.* 3127.

La presente quistione non può aver luogo presso di noi, non essendovi finora siffatti Commissarii. Opiniamo, ciò non ostante, che il giuramento debba deferisi dal giudice, non dal notajo, il quale non è rivestito di giudiziali attribuzioni se non quando vi è delegato.

X.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3128.

Noi non possiamo uniformarci alla opinion di Bousquet, se non quando siavi concorso il consenso o l'acquiescenza delle parti.

TITOLO IV.

DELL' INVENTARIO (I).

In generale si chiama *inventario* ogni atto formato, o dopo la morte (*a*), o in caso di fallimento (*b*), o di assenza dichiarata di una persona (*c*), ad effetto di far costare minutamente la esistenza, il numero e la natura de' suoi effetti mobiliari, documenti e carte.

L' inventario che ha luogo dopo la morte è *l' atto notariale* (1) che contiene la descrizione de' detti oggetti colla stima fatta a *giusto valore* (2) degli effetti suscettibili di valutazione.

Questa precauzione non è soltanto necessaria quando trovansi fra gli eredi dei minori, degli interdetti o degli assenti: essa è pur utile, o allorchè gli eredi maggiori e presenti non sono di accordo a fare una divisione amichevolmente, o allorchè essi non giudicano che l'eredità sia talmente vantaggiosa da poterla accettare immediatamente; oppure allorchè, nel caso contrario, sono chiamate delle donne maritate a prendervi parte; etc. (3).

Quali sono le persone che possono domandare l' inventario? In presenza di chi esso debb' esser formato? Che dee contenere? In qual caso ed in qual modo le parti debbono ricorrere in via di sommaria esposizione durante l' operazione?

Tali sono, in questa materia, gli oggetti delle disposizioni del codice di procedura.

(*a*) V. il cod. civ, art. 25 † T., 451 † 374, 795 † 712, 813 † 732, 1456 † 1421.
(*b*) V. il Cod. di com. art. 486 † 478.
(*c*) V. il Cod. civ. art. 126 † 132.

Art.

1017 ARTICOLO DCCCCXLI † 1017. 941

L' inventario può esser domandato dalle stesse persone che hanno dritto di chiedere la rimozion de' suggelli.

Da conferirsi

T. art. 168.— *C. C.* art. 279 † T., 451 † 374, 461 † 384, 600 † 525, 626 † 551, 794 e segu. † 711 e segu., 1031 † 986, 1058 † 1015, 1504 † T. — *Decreto* del 10 brumajo dell' anno 14.— *C. di com.* art. 486 † 478. — *C. Penale* art. 909, 910, 911, 930 e 1000.

3141. Se più parti domandano l' inventario, in nome di quale tra esse dovrà esser fatto (II)?

Sembra che debba esser fatto in nome della parte la quale trovasi indicata la prima nell' articolo 909 † 986; articolo al quale si riporta indirettamente l' articolo 941, disponendo che l'inventario può esser domandato da quelli i quali han dritto di chiedere la rimozion de' suggelli.

Così, per esempio, dalla corte di Brusselles con decisione del 9 agosto 1808 (*a*) fu giudicato che l' erede, anche beneficiato, era preferibile all' esecutore testamentario; quantunque in forza del testamento quest' ultimo avesse avuto il possesso.

(*a*) V. la *Giurispru. del cod. civ.*, tomo 2, pag. 76.

Art. 942 ARTICOLO DCCCCXLII † 1018. (III). 1018

L' inventario deve farsi alla presenza 1.° del conjuge superstite; 2.° degli eredi presuntivi; 3.° dell' esecutore testamentario se il testamento è già noto; 4.° de' donatarii e legatarii universali o a titolo universale tanto di proprietà che di usufrutto, oppure essi debitamente chiamati, quando abitano alla distanza di cinque miriametri: e se abitano più lontano, è chiamato per tutti gli assenti un solo notajo nominato dal presidente del tribunale di prima istanza per rappresentare le parti chiamate e non comparenti.

Da conferirsi

T. art. 154. — *C. di P.* art. 931 † 1008.

3142. I creditori hanno forse il dritto di assistere all' inventario (IV) *?*

No, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 597, ancorchè abbiano domandato l' inventario, perchè l' articolo 942 non li ha compresi fra le parti che esso indica. Ma il sig. Merlin (*a*) sostiene che i creditori hanno il dritto di assistere all' inventario allorchè sonosi opposti alla rimozione de' suggelli. Egli si fonda sull' articolo 932 † 1009. Ed in fatti siccome l' osserva il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 700, nota 4, questo articolo avendo accordato loro espressamente il dritto di assistere, vi sarebbe bisognata una positiva disposizione per privarneli. Or l' articolo 942 non contiene nulla di ciò, ma dice

(*a*) V. il *Nuov. Repert.* alla parola *Inventaire*, § 4, tomo 6, pag. 476.

soltanto, che *l' inventario deve farsi alla presen-* *Art.* 1018 *za* ec. 942

. Noi osserviamo, che dalla corte di Amiens con decisione del 26 febbrajo 1809 (*a*) fu giudicato che non era necessario, per la regolarità di un inventario, di chiamarvi i creditori della eredità, perchè l'articolo 942 non gl' indica; ma le ragioni sopra esposte sembrano dover prevalere.

3143. Il figlio naturale riconosciuto ha forse dritto di assistere all' inventario?

Tal' è la nostra opinione fondata su i motivi della soluzione assegnata alla quistione 3116, e questo è d' altronde ciò ch' è stato deciso da una sentenza del tribunale di Parigi del 14 fruttidoro dell' anno 11, riportata nel tomo 1, pag. 108, della *Giurisprudenza del codice civile.*

3144. Il tutore dee necessariamente assistere alla rimozion de' suggelli (V) *?*

A rigore la presenza del tutore non è necessaria alla rimozion de' suggelli, ma è indispensabile quella del tutor surrogato (*b*).

3145. Un tutore o un tutor surrogato può assistere all' inventario per mezzo di un procuratore (VI) *?*

È certo che in generale quelli i quali han dritto di assistere all' inventario, hanno quello di farvisi rappresentare da un procuratore.

Secondo questo principio, Pothier, nel suo *Trattato della comunione*, n.° 797 decide che il tutore o il tutor surrogato può far uso di questa facoltà; ma il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 597, combatte questa opinione, perchè vi sono degli atti

---

(*a*) V. Sirey, tomo 10, pag. 90.

(*b*) Argomento tratto dall' articolo 451 + 374 del cod. civ.

Art. (e l' inventario è tra questo numero (i quali esi-
942 gono una personal vigilanza che il tutore o il tu- *1018*
tor surrogato non può giammai esercitare tanto efficacemente per mezzo di un altro, come da per se stesso.

Noi crediamo fondata questa distinzione, e trarremmo argomento, per giustificarla, dalla disposizione dell' articolo 451 † 374 del codice civile, la quale esige che il tutore faccia procedere all' inventario *in presenza del tutor surrogato*, senza autorizzare costui a farsi rappresentare da un procuratore.

3146. A carico di chi vanno le spese delle vacazioni del notajo nominato per rappresentare gli assenti ed i contumaci, e l' altre spese occorrenti per l' inventario ec.?

Le vacazioni di questo notajo, nominato per rappresentare ad un tempo e le parti le quali, essendo domiciliate in un luogo più lontano di cinque miriametri, non hanno dovuto esser chiamate, e le parti chiamate le quali non si fossero presentate alla formazione dell' inventario, sono, al pari delle spese dell' inventario e degli atti anteriori, da anticiparsi da colui che lo domanda, ed il quale n' è soddisfatto dall' eredità sul denaro contante che vi si trova, o sul prodotto della vendita de' mobili, sussidiariamente su quello degli immobili, come spese privilegiate giudiziarie. Ciò appunto risulta dagli art. 810 † 729, 2101, n. 1 † 1970, n. 1, 2104 † 1973 e 2105, n. 1 † 1974, n.° 1 del odice civile.

1019 Articolo DCCCCXLIII † 1019. *Art.* 943

Oltre alle formalità comuni a tutti gli atti fatti davanti notaio, l' inventario deve contenere,

1.° *Il nome, la professione ed abitazione degl' istanti, de' comparenti, de' contumaci e degli assenti, che saran conosciuti, del notaio chiamato per rappresentarli, degli stimatori e de' periti; e la menzione dell' ordinanza colla quale sarà nominato il notaio per rappresentare gli assenti ed i contumaci;*

2.° *la indicazione de' luoghi, ne' quali si fa l' inventario;*

3.° *la descrizione e la stima degli effetti, la quale sarà fatta a giusto valore e senza aumento;*

4.° *la indicazione delle qualità, del titolo e peso dell' argenteria;*

5.° *la indicazione delle monete in contanti.*

6.° *le carte che si trovano, devono essere progressivamente numerizzate e contrassegnate dalla mano di uno de' notai: se vi ha libri e registri di commercio, se ne deve verificare lo stato e devono ugualmente contrassegnarsi i fogli, e numerizzarsi se non lo sono di già. Se nelle pagine scritte si trovano intervalli in bianco, saranno riempiti con tratti di penna;*

7.° *la dichiarazione de' documenti di attività e passività;*

8.° *La menzione del giuramento all' atto del compimento dell' inventario, prestato da quelli che prima dell' inventario ebbero in loro potere gli effetti, o che abitarono la casa in cui sono collocati, ch' essi non hanno asportato, nè veduto asportare, nè sanno che siasi asportato verun effetto;*

Art. 9.° *La consegna degli effetti e delle carte, se ha luogo, nelle mani della persona destinata dalle parti, o in mancanza, nominata dal presidente del tribunale* (4).
943 — 1019

Da conferirsi

Ordinanza del 1579, art. 167. — *C. C.* art. 825 † 744, 846 † 765. — *C. di P.* art. 588 † 678.

3147. Allorchè vi sono de' mobili in differenti luoghi, vi si dee trasferire il notajo, per farne l' inventario in ciascun luogo ove essi si trovano?

Si legge nel *Nuovo Repertorio*, alla parola *Inventaire*, §. 4 n.° 8, tomo 6, pag. 475, che il notajo si dee o trasferire in ciascun luogo, o far trasportare i mobili nel luogo principale in cui si fa l' inventario; che però, quando questi oggetti sono di un valore modico, si potrebbe contentarsi della dichiarazione che il superstite fa nell' inventario, che nel tal luogo vi sono tali effetti che si stimano del tal valore; questo appunto erasi giudicato da una decisione del 27 aprile 1760.

Noi crediamo, che sotto l' impero del codice, non debba seguirsi quest' uso, se non quando le parti vi consentono, soprattutto se i suggelli sono stati apposti ne' differenti luoghi; altrimenti si contravverrebbe evidentemente alla disposizione dell' articolo 937 † 1013.

3148. Si debbono contrassegnare e cifrare le carte, delle differenti procedure le quali si trovassero nello studio di un patrocinatore?

La corte di Rennes, nelle sue osservazioni sull' articolo 991 del progetto domandava che si dichiarasse, che basterebbe in questo caso che ciascuna procedura fosse inventariata per mazzi, e che il nu-

mero de' documenti fosse indicato nella prima pagina delle scritture; per altro la legge non ha fatta veruna distinzione.

Gli autori del *Pratico*, tomo 5, pag. 263, stimano, che in questo medesimo caso ed in altri simili un inventario per mazzi, sulla prima pagina dei quali fosse indicato il numero dei documenti, sarebbe sufficiente per adempire il voto della legge.

Noi osserviamo che tal è l'uso, e crediamo che debba esser mantenuto, perchè tende a far economia di spese e di tempo, senza però dar luogo ad inconvenienti.

3149. Che s' intende per queste parole dell' articolo 943, §. 7, LA DICHIARAZIONE DE' DOCUMENTI DI ATTIVITA' E DI PASSIVITA'?

Non bisogna prendere quest' espressioni alla lettera, vale a dire come indicanti, secondo le definizioni che danno gli autori di questa parola *documenti*, un atto che serve a stabilire un dritto qualunque; altrimenti, siccome l' osserva il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 601, l' espressioni dell' articolo 943 darebbero luogo ad una inutile ripetizione, poichè i documenti han dovuto esser contrassegnati e cifrati uniformemente al §. 6.

Si debbono dunque intendere le dette espressioni in questo senso, cioè, che indichino soltanto la dichiarazione de' crediti e de' debiti di cui non si hanno documenti o atti, o di cui i documenti o gli atti sono in altrui potere.

Noi crediamo questa spiega tanto più giusta in quanto che la parola *documento* impiegasi anche in giurisprudenza per indicare, indipendentemente dalla esistenza di un atto, la causa in virtù della quale si possiede o si reclama qualche cosa (*a*). È in questo senso che il legislatore ha impiegato questo vocabolo nell' articolo 943.

(*a*) V. *Nuovo Repert.* alla parola *Titre* n. 2 tom. 13 pag. 38.

Art. Il progetto del codice erasi limitato ad esige-
943 re *le dichiarazioni attive e passive*; ma siccome 1019]
poteva credersi in virtù di tali espressioni, che non fosse necessario indicare la causa de' debiti, si è adoperata la parola *documento* nell' articolo 943 per obbligare a dichiarar non solo l'ammontare de' debiti o de' crediti, ma ancora la causa da cui essi provengono (*a*).

3150. *Se trovansi nella eredità documenti di credito, i quali non siano stati fatti in carta bollata, o non registrati, si possono ciò non ostante descriverli nell' inventario?*

Sì; poichè le disposizioni della legge del 22 glaciale dell' anno 7, le quali proibiscono a' notai di far menzione ne' loro atti de' documenti i quali non fossero corredati di queste formalità, non potrebbero applicarsi agl' inventarii, i quali debbono contenere la descrizione di tutto ciò che trovasi in una eredità, quali siano lo stato e la natura degli oggetti di cui si compone, salvo a' verificatori del registro a fare i reclami a cui possono essere autorizzati dalle circostanze.

Ma i notai per assicurare i dritti dello Stato, debbono esprimere nella descrizione de' documenti di cui trattasi, la mancanza della formalità del bollo o del registro.

3151. *Il tutore a cui fosse dovuto qualche cosa dal suo minore interessato in una eredità, che dee fare allorchè si forma l' inventario della medesima?*

Egli dee far inserire nell' inventario la dichiarazione della causa e dell' ammontare del suo credito, sotto pena della perdita de' suoi dritti, ma

(*a*) V. il nostro *Trattato elementare del dritto francese, nel suo rapporto col notariato.*

bisogna perciò (*a*) ch'egli sia stato richiesto a farla dal pubblico uffiziale, e che sia fatta menzione di questa richiesta nel processo verbale dell' inventario.

3152. *Se l' inventario fosse irregolare, ma che l' irregolarità non fosse il risultamento della frode, questa irregolarità potrebbe aver qualche conseguenza, e produrre per esempio, la decadenza dal beneficio dell' inventario?*

Se l' inventario fosse irregolare, per esempio, se il notajo avesse dimenticato di sottoscriverlo, se fosse incompetente, queste imperfezioni potrebbero, secondo le circostanze, non produrre conseguenza, a meno che non fosser provenienti dal fatto dell' erede, ed a meno che non vi fosse da parte sua frode o sottrazione (*b*) (5).

Articolo DCCCCXLIV † 1020.

Se durante la confezione dell' inventario insorgano delle difficoltà, o se si fanno domande per l' amministrazione della comunione, o della eredità, o per altri oggetti, e che le parti non siano di accordo, i notai rimetteranno le stesse parti a proporre le rispettive ragioni in via di sommaria esposizione davanti il presidente del tribunale di prima istanza. Possono i notai medesimi, se dimorano nel circondario ove risiede il tribunale, fare la sommaria esposizione. In questo caso il presidente scrive la sua ordinanza sull' originale del processo verbale.

(*a*) V. Cod. civ. art. 451 † 374.

(*b*) V. la decisione della corte di cassazione del 18 fruttidoro, dell' anno 12, riportata nel *Nuovo Repert.* all' articolo *bénéfice d'inventaire*, n.° 8, pag. 683.

T. 168. — *Editto regolamentario* dei 21 aprile 1751 e 7 luglio 1761.

3153. Quando le parti sono rimesse ad esporre le loro ragioni in via di sommaria esposizione qual' è la forma di procedere?

Si procede nella forma ordinaria (*a*).

3154. In qual modo si può conciliare l' articolo 944 *il quale permette alle parti, ed anche in alcuni casi a' notai, di far essi medesimi la sommaria esposizione sulle domande, deduzioni e proteste delle parti, coll'articolo* 936 † 1012 *il quale vuole che queste medesime domande ec., sommarie ec. siano fatte costare dal giudice di pace nel processo verbale della rimozion de' suggelli.*

Queste domande, deduzioni e proteste non debbono essere scritte sull' inventario, ed i notai non debbon fare le sommarie esposizioni, se non quando si tratta d' inventarii fatti senza precedente apposizion di suggelli. Se i suggelli sono stati apposti, e che conseguentemente l' inventario sia fatto in presenza del giudice di pace, appunto nel processo verbale della rimozion de' suggelli debbon essere scritte tali domande, deduzioni e proteste, come pure l' ordinanza del giudice; ed allora il giudice di pace solo dee fare le sommarie esposizioni.

Tal' è la giusta soluzione, che i sig. Bousquet pag. 156 e Biret tomo 2, pag. 156, danno di tale quistione.

(*a*) V. le nostre quistioni sugli art 807 † 890 e 808 † 891, Demiau-Crouzilhac pag. 635; al proposito dell'asportazione e dell' occultazione dei beni dell' eredità e della comunione, gli articoli 752 † T., 1455 † 1420, 1460 † 1425 e 1477 † T. del cod. civ., e Pigeau, tomo 2, pag. 606.

OSSERVAZIONI

SUL TITOLO IV DEL LIBRO II DELLA PARTE II.

DELL' INVENTARIO.

I.

Sulla introduzione.

Valga qui la stessa osservazione fatta sull' introduzione del titolo precedente.

II.

Sull' articolo 941 ✝ 1017.

Eppur sembrerebbe di doversi dare la preferenza a chi fu il primo a dimandar l' inventario; dovendosi tal vantaggio al più diligente in qualunque atto di procedura.

III.

Sull' articolo 942 ✝ 1018.

La differenza delle due legislazioni riducesi in questo articolo al cangiamento di cinque miriametri in quindici miglia.

IV.

Sullo stesso articolo, quist. 3142.

Ad onta della decisione della Corte di Amiens noi adottiamo il sentimento di Merlin, Berriat Saint-Prix e del N. A., non quello di Pigeau: sembrandoci assurdo che un creditore, il quale opponendosi alla rimozion de' suggelli divenne parte in causa, non possa quindi assistere a qualsivogliano atti della procedura.

V.

Sullo stesso articolo quist. 3143.

Noi crediamo sufficiente che l' uno e l' altro siano interpellati: perchè in ogni atto di procedura la interpellazione supplisce la non comparsa di qualunque interessato.

VI.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3145.

Questa distinzione par che ripugni alle regole del mandato, ed al principio di potersi far sempre quel che la legge non proibisce. D' altronde, dappoichè il mandante è sempre tenuto pel fatto del mandatario, noi non veggiamo perchè il tutore non possa destinar altra persona che assista all' inventario in vece sua; anzi talvolta è più utile l'assistenza di un mandario, quando egli sia più istruito e diligente del mandante stesso.

TITOLO V.

Della vendita dei mobili (*a*) (I).

Allorchè tutti gli eredi sono maggiori e che godono de' loro dritti, se accettano l' eredità, dipende da essi il dividere il mobiliare in ispecie o il venderlo in quel modo che lor conviene. (Articolo 942 + 1018).

Ma se trovansi fra loro dei minori o degl' interdetti pei quali necessariamente deve accettarsi l'eredità col beneficio dell' inventario (*b*); se i maggiori non intendono accettarla che in questo modo; se, a maggior ragione, l'eredità è giacente per effetto della rinunzia degli eredi, o perchè non siensene presentati (*c*); se finalmente, vi sono de' creditori pignoranti o opponenti (*d*), la vendita del mobiliare è *necessaria*, e vi si procede uniformandosi alle disposizioni del presente titolo.

Queste disposizioni formano (1), relativamente alle formalità che prescrivono, un corollario del capitolo 6, tit. 1, sez. 3, del codice civile sulle successioni.

3155. Le formalità prescritte in questo titolo dal codice di procedura debbon forse osservarsi per la vendita de' stabili di minori?

Questa vendita dee farsi uniformemente alle disposizioni dell' articolo 452 + 375 del codice civile, attesochè il codice di procedura non è applicabile, giusta l' articolo 945 + 1021, che nel caso

(*a*) V. il lib. 3, cap. 5, tit. 1, del cod. civ. e sopra sull' art. 625 + 716.

(*b*) V. Cod. civ. art. 461 + 384, 776 + 693.

(*c*) V. appresso i titoli 8, 9 e 10.

(*d*) Cod. civ. art. 826 + 745.

delle vendite dei mobili che dipendono da una successione in uniformità dell' articolo 826 † 745 del codice civile (*a*).

Non pertanto alcuni notai, desumendone l' argomento dell' espressioni dell' articolo 952 † 1028, il quale stabilisce che se tutte le parti sono maggiori, presenti e di accordo, esse non saranno tenute ad eseguire alcuna delle formalità prescritte dal presente titolo, avevano opinato che quando trattavasi della vendita del mobiliare del minore, bisognava osservare queste formalità; ma è cosa evidente che questo articolo 952 si riporta all'articolo 945, il quale come or ora il dicevamo, prova che le disposizioni che lo seguono non sono applicabili se non nel solo caso previsto dall' articolo 826 del codice civile (*b*).

ARTICOLO DCCCCXLV † 1021.

Quando, in esecuzione dell' articolo 826 † 745 *del codice civile, occorresse di passare alla vendita de' mobili compresi in una eredità, la vendita dee farsi colle forme prescritte al titolo del pignoramento dei mobili.*

Da conferirsi

Decreto del 10 brumajo dell'anno 14. — *C. C.* art. 796 † 713, 806 † 724, 826 † 745. — *C. di Com.* art. 492 † 484, 528 † 520. — *C. di P.* art. 617 e segu. † 708 e segu., 949 e segu. † 1025 e segu., 1000 † 1076.

(*a*) V. Toullier, tomo 2, pag. 372.
(*b*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 635 e 636.

Art. 946 ARTICOLO DCCCCXLVI † 1022. 1022

Vi si procede ad istanza di una delle parti interessate, in conseguenza di una ordinazione del presidente del tribunale civile, e col mezzo di un uffiziale pubblico (2).

Da conferirsi

T. 77. — *C. di P.* art. 843 † 926 e segu. 943 † 1019.

3156. Quali sono le parti, a cui la legge, qualificandole come PARTI INTERESSATE, *accorda il dritto di far istanza che si proceda alla vendita?*

Ne' pignoramenti de' mobili le vendite si fanno ad istanza del pignorante, ed in virtù del titolo che ha autorizzato il pignoramento.

Ma la legge, per le vendite de' mobili fatte in esecuzione dell' articolo 945, ha accordato a ciascuna parte interessata il dritto di domandarla.

Si comprende sulla qualificazione di parti interessate ogni persona che ha de' dritti su i mobili. L' erede e la vedova vivente in comunione di beni, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 611, lo possono anche prima di aver presa tal qualità.

Ciò risulta in effetti risguardo all' erede, dagli articoli 769 † 713 del codice civile e 986 † 1062 del codice di procedura; ma quantunque questi articoli non parlino della moglie vivente in comunione, noi egualmente pensiamo con questo autore ch' essa ha il medesimo dritto, perchè ha l'interesse medesimo.

3157. La legge colla parola UFFIZIALE

Art. 947

PUBBLICO, *ha inteso forse indicare un notajo o* 1023 *un usciere* (*a*) (3)?

Sì ; i notai e gli uscieri concorrono per queste specie di vendite.

3158. L'uffiziale pubblico può egli procedere alla vendita senza darne avviso all' ufficio del registro (II)?

Qualunque uffiziale incaricato di procedere ad una vendita di mobili, non può, sotto pena di cento franchi di multa, incominciarla prima di averne fatta la dichiarazione all' ufficio del ricevitore del registro, nel circondario del quale debb'esser fatta questa vendita, ed ove per conseguenza debb' essere registrato il processo verbale (*b*).

Articolo DCCCCXLVII † 1023 (III).

Alla vendita son chiamati tutti coloro che hanno dritto di assistere all' inventario e che abitano o hanno eletto domicilio alla distanza di cinque miriametri. L'atto si notifica al domicilio eletto.

Da conferirsi

T. art. 29, 931, 942 e 950.

3159. È forse necessario di chiamare gli opponenti per assistere alla vendita (IV)?

(*a*) V. le leggi dei 26 luglio 1790 e 17 settembre 1793; la risoluzione del Direttorio del 12 fruttidoro dell' anno 4; l' altra del 27 nevoso dell' anno 5; la legge del 27 piovoso dell' anno 7, art. 1; la decisione di Roano, del 20 marzo 1807, tomo 2, pag. 466, nota 1.

(*b*) Legge del 22 piovoso dell' anno 7.

Art. 948 Quantunque noi abbiam detto (*a*) che gli opponenti dovevano essere chiamati all' inventario, 1024 e che l' articolo 947 voglia, che si chiamino alla vendita le parti che hanno dritto di assistere a questo atto, crediamo non ostante poter decidere negativamente la proposta quistione.

Ne diamo per motivo questa considerazione particolare al caso attuale, che l' art. 945 ✝ 1021 vuole che la vendita si faccia nelle forme prescritte pei pignoramenti dei mobili. Or l' articolo 615 ✝ 706 stabilisce che gli opponenti non debbono esser chiamati al pignoramento dei mobili.

Tal è pure il parere del sig. Pigeau, tomo 2, pag. 611. D' altronde essi sono sufficientemente avvertiti dagli affissi e dalle pubblicazioni; non è essenziale che siano chiamati alla vendita, com'è che siano chiamati all' inventario di cui potrebbero ignorar l' epoca.

Nondimeno vi sono degli autori, per esempio il sig. Demiau-Crouzilhac pag. 636, i quali pretendono che debbansi chiamare gli opponenti.

Articolo DCCCCXLVIII ✝ 1024.

Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunale civile può pronunziare provvisionalmente dietro la sommaria esposizione.

(*a*) V. la nostra quistione 3142.

C. di P. art. 806 e segu. † 889 e segu.

3160. Qual' è il presidente che dee conoscere delle difficoltà?

È, secondo il sig. Pigeau pag. 612, il presidente del tribunale civile del luogo dell' apertura della successione (*a*).

Il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 704, nota 9, stima che in caso di urgenza, si ricorre in via di sommaria esposizione al presidente del tribunale del luogo ove si procede alla vendita (*b*). Noi crediamo che in tutt' i casi convien dirigersi al presidente di questo tribunale, poichè l' art. 50 si riferisce alle sole domande da portarsi innanzi all' intero tribunale. Da un' altra parte, l' articolo 948 che ordina la sommaria esposizione, non fa come l' articolo 554 † 644 la distinzione tra i casi urgenti e non urgenti; dunque si può in tutt' i casi portare la sommaria esposizione al tribunale del luogo della vendita. Questo d' altronde è quanto ci sembra risultare per analogia dalle regole generali ammesse in materia di sommaria esposizione, e giusta le quali, al presidente del tribunale, che rende esecutiva una sentenza o un atto, spetta conoscere le difficoltà sopravvenute durante l'esecuzione. Si comprende che se fosse altrimenti, s'incorrerebbe certamente in tutti gl' inconvenienti da noi esposti sulla quistione 2764, allorchè la vendita non si facesse nel distretto del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

(*a*) Argomento tratto dall articolo 50, §. 3 † T.
(*b*) Argomento tratto dall' articolo 554 † 644.

Art. 3161. *L' usciere può ricevere le opposizioni*
949 *al rilascio del prezzo?* 1025

Sì, ed egli le menziona al fine di ciascuna riunione in tempo della quale esse sono state fatte.

Quando la vendita è terminata, egli ne deposita il prodotto nella cassa del ricevitore de' depositi, salva la deduzione delle sue spese, siccome vien detto nell' articolo 657 † 740.

Articolo DCCCCXLIX † 1025.

La vendita si fa nel luogo ove si trovano gli effetti, se non è stato altrimenti ordinato.

Da conferirsi

C. di P. art. 617 † 708, 620 † 711, 621 † 712, 945 † 1021.

3162. *In qual modo si ottiene l' autorizzazione di vendere in luogo diverso da quello ove sono gli effetti?*

Questa autorizzazione non può essere accordata che con cognizione di causa, e dietro un' istanza presentata al presidente del tribunale.

Se l' ordinanza profferita fosse impugnata colla opposizione, vi sarebbe luogo a citare in via di sommaria esposizione, onde far pronunziare su di detta opposizione.

Articolo DCCCCL † 1026.

La vendita si fa tanto coll' intervento, quanto in assenza delle parti interessate, senza chiamare alcuno per rappresentare quelli che non compariscono.

Art.

1027 *Da conferirsi* 951

C. di P. art. 947 † 1023.

ARTICOLO DCCCCLI † 1027.

Il processo verbale dee enunciare se sia intervenuta o no la parte istante.

Da conferirsi

C. di P. art. 623 † 714.

ARTICOLO DCCCCLII † 1028.

Se tutte le parti sono maggiori, presenti e di accordo, e non vi sia terzo interessato, non sono tenute ad eseguire alcuna delle anzidette formalità.

Da conferirsi

C. di P. art. 985 † 1061.

DLXXVIII. Si è veduto nell' articolo 945 † 1021, che si procede alla vendita colle formalità prescritte pe' pignoramenti de' mobili; ma col presente articolo la legge dispensa da queste formalità ne' casi in cui i terzi non essendo interessati, tutte le parti citate e presenti si accorderanno ad evitare le spese, le quali non sono indispensabili che quando l' interesse degli assenti, de' minori o di coloro che ricusano, esige le formalità e le garantie di una vendita pubblica.

Art. 952 *3163. L' articolo 952 suppone forse, che le parti potessero vendere senza chiamare un uffiziale pubblico?* *1028*

Se l' articolo 952 dispensa le parti che indica dalle formalità prescritte dalle disposizioni precedenti, esse non sono meno obbligate, se vogliono vendere pubblicamente il mobiliare al calore dell' asta, di ricorrere al ministero di un pubblico uffiziale: la legge del 22 piovoso dell'anno 7 lo esige espressamente.

OSSERVAZIONI

Sul titolo V del Libro II della parte II.

DELLA VENDITA DE' MOBILI.

I.

Sulla introduzione

Pur qui vale la osservazione fatta su i titoli precedenti; cioè che le due legislazioni concordano, tranne il solito divario di nomenclature per effetto della diversa giudiziale organizzazione.

II.

Sull'articolo 946 † 1022, *quist.* 3158.

Anche presso di noi il processo verbale di simili vendite debbe registrarsi.

III.

Sull'articolo 947 † 1023.

Qui evvi il solito cangiamento di cinque miriametri in quindici miglia.

IV.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3159.

Prescrivendo l' articolo 947 † 1023 in termini precisi di doversi chiamare alla vendita coloro che hanno dritto di assistere all' inventario, noi preferiamo a qualunque altra la opinione di Demiau-Crouzilhac.

TITOLO VI.

Della vendita degl' immobili (*a*) (I).

Avviene per gl' immobili di una successione come per gli effetti mobili : ciascun comproprietario ha il dritto di esigerne la sua parte in natura; a meno che non vi sia necessità assoluta di venderli (*b*) ; ed in questo caso , quello che gode i suoi pieni diritti , e pel quale l' immobile è una proprietà personale , può venderlo nella forma che gli conviene.

Ma quando l' immobile appartiene ad un minore , ad un interdetto , ad un individuo , il quale sia fallito , o abbia fatta cessione di beni; se dipende da un' eredità accettata col beneficio dell' inventario o rimasta giacente , debb' esser venduto giuridicamente , perchè la legge ha voluto prevenire ogni connivenza tra il compratore di questo immobile e gli amministratori incaricati di farne seguire la vendita.

3164. Quali sono le circostanze in cui sono applicabili le disposizioni del presente titolo?

Sono quelle prevedute dagli articoli 826 † 745 e 838 † 757 del codice civile; ma giusta la seconda disposizione dell' articolo 953 † 1029 del codice di procedura, bisogna uniformarsi a ciò che è prescritto nel titolo *delle successioni*, *capitolo delle divisioni e vendite all' incanto*, allorchè evvi

---

(*a*) V. il cod. civ. art. 459 † 382, 460 † 383, 826 † 745, 937 † 861, 938 † 862, 939 † 863. — *infra* art. 972 † 1048, 988 † 1064, 1001 † 1077.

(*b*) Cod. civ. art. 826 † 745 e 827 † 747.

luogo ad incanto nel caso previsto dall' articolo 827 † 746 del primo codice (1).

3165. La vendità di un immobile indiviso tra maggiori e minori, essendo fatta all' incanto può riputarsi valida, quantunque non sia stata fatta in presenza del tutor surrogato?

Questa nullità ci sembra una conseguenza necessaria degli articoli 459 † 382 e 460 † 383 del codice civile, da' quali sono prescritte le formalità da seguirsi in materia di vendita all' incanto de' beni di minori. Or l' articolo 459, parlando in generale della vendita di questi beni, esige imperativamente la presenza del tutor surrogato.

Da un' altra parte, l' articolo 460 che eccettua l' incanto ordinato da sentenza, dietro provocazione di un comproprietario indiviso, dall' applicazione delle formalità prescritte dagli articoli 457 † 380 e 458 † 381, soggiunge che in questo caso, l' incanto non potrà farsi che nella forma prescritta dall' articolo 459. Si tratta dunque qui della esecuzione delle disposizioni formalmente imperative, e la di cui inosservanza induce a nullità anche nel silenzio della legge, poichè l' articolo 1030 † 1106 del codice di procedura non riguarda che le formalità prescritte dalle disposizioni proprie di questo codice (2).

3166. Nella specie della precedente quistione i maggiori sarebbero fondati a far valere la nullità?

Noi non lo crediamo, poichè l' *interesse è la misura delle azioni, come delle eccezioni.*

Or i maggiori non soffrono alcun pregiudizio dalla mancanza della presenza del tutor surrogato di cui la legge non richiede il concorso se non ad oggetto che invigili onde nulla sia fatto da parte del tutore in pregiudizio del minore.

Art. 953 — È principio certo, fondato su molte decisioni che la parte la quale non può stare in giudizio che con autorizzazione o assistenza di un amministratore, è la sola la quale possa opporre le nullità risultanti dalla mancanza di autorizzazione o di assistenza: la ragione di questo principio è che la formalità non è stabilita che per l' interesse della donna maritata o del minore; e poichè appunto per la ragione medesima la legge esige la presenza del tutor surrogato nelle vendite, ne segue che i maggiori comproprietarii dell' oggetto venduto non possono proporre una nullità sul fondamento che questo amministratore non sia stato presente. 1029

Articolo DCCCCLIII † 1029.

La vendita di stabili che appartengono a de' maggiori, si eseguisce nel modo che tra di loro si accorda.

Se si deve passare alla vendita all' incanto, questa si fa in conformità al prescritto nel titolo delle divisioni e vendite all' incanto.

Da conferirsi

C. di P. art. 966 † 1042, e 972 † 1048. — *C. C.* art. 806 † 724. — Decreto del 10 brumajo dell' anno 14.

DLXXIX. I maggiori possono disporre liberamente dei loro beni e delle loro azioni: ne segue necessariamente ch' essi possono procedere come più loro conviene. Si potrebbe dunque considerare come soverchia la prima disposizione del presente articolo. Nondimeno il legislatore ha voluto anche

enunciarla ad oggetto di non perdere l'occasione di far osservare che le formalità prescritte dai seguenti articoli non sono imposte ad ogni classe di persone, ma solamente a quelle alle quali sono necessarie per garentirle dai pregiudizii da cui non potrebbero difendersi in altro modo.

Art. 954 — 1030

ARTICOLO DCCCCLIV † 1030.

Se gli stabili non appartengono che a dei minori, non può ordinarsene la vendita, che dietro il parere del consiglio di famiglia.

Non è necessario il parere del consiglio di famiglia, se gli stabili appartengono parte ai maggiori, parte ai minori, ed ove l' incanto è ordinato dietro istanza dei maggiori.

Questo incanto si eseguisce nel modo prescritto nel titolo delle divisioni e vendite all' incanto.

Da conferirsi

T. 128. — *C. C.* art. 457 † 380, 458 † 381, 459 † 382 e 460 † 383. — *C. di P.* art. 966 † 1042.

DCXXX. La sollecitudine del legislatore verso i minori ha dettata la prima disposizione dell' articolo 954. Gl' immobili che loro appartengono non possono esser venduti che col permesso del tribunale dato sul parere dei loro parenti; perchè sarebbe da temere che un tutore li spogliasse senza loro utilità, vale a dire, fuori il caso in cui la vendita fosse necessaria per la liberazione di debiti o pesi.

Ma il parere del consiglio di famiglia non è

Art. richiesto allorchè la necessità della vendita risulta 955 o da una divisione, o da un' incanto da farsi fra minori e maggiori condomini, perchè in questa circostanza il consiglio di famiglia non potrebbe opporsi all' esercizio del dritto che *ha ciascuno di far cessare lo stato indiviso* (3).

1031

In tutt' i casi, la vendita dee sempre esser fatta pubblicamente, allorchè dei minori vi sono interessati. Il codice civile aveva richiamato in vigore questo principio ch'è di tutti i tempi. La maniera di uniformarcisi, la quale non si trovava altre volte che in alcune decisioni regolamentarie, è stabilita nel presente titolo.

Articolo DCCCCLV † 1031.

Lo stesso giudicato del tribunale civile, che pronuncia l' omologazione delle deliberazioni del consiglio di famiglia relative all' alienazione di beni stabili de' minori, nomina uno o tre periti secondo che l' entità de' beni lo esige, ed ordina che dietro la loro stima si apra pubblicamente l' incanto davanti un individuo del tribunale; o davanti un notaro parimente destinato nel giudicato medesimo (4).

Da conferirsi

T. art. 78. — *C. C.* art. 459 † 582. — *C. di P.* art. 465 † 529.

DLXXXI. L' articolo 955 vuole che la facoltà accordata dal codice civile di procedere alla vendita, o innanzi ad un giudice o innanzi ad un notajo a ciò destinato, sia applicata secondo le circostanze. Si doveva ai magistrati la fiducia di cre-

dere che la loro determinazione verrà suggerita dal *Art.*
1031 voto delle famiglie, e dall' utilità ch' essi medesi- 955
mi vedranno in favor de' minori o nel risparmiare le spese, o nel sacrificare questo risparmio alla probabilità, ove abbia luogo, di pervenire ad una aggiudicazione più solenne e ad una vendita a maggior prezzo. (a).

3167. *Qual è il tribunale che dee omologare le deliberazioni del consiglio di famiglia relative all' alienazione de' beni stabili de' minori?*

Nessun testo decide positivamente siffatta quistione. Ma l' articolo 406 † 327 del codice civile dice che » la nomina del tutore sarà fatta dal consiglio di famiglia preseduto dal giudice di pace » del domicilio del minore ».

Fissata un volta questa competenza, dice il sig. Tarrible nel *Nuovo Repertorio* al v.° *Transcription*, §. 3, nota 7, tomo 13, pag. 84, trae seco quella del tribunale in cui debbono esser portate tutte le azioni e domande relative all' amministrazione de' beni de' minori.

Or la vendita ch'è l'oggetto della deliberazione da omologarsi, uniformemente all'articolo 955 non debb' esser considerata che come un atto di amministrazione; dunque il tribunale del domicilio del minore è competente per omologare questa medesima deliberazione.

Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 447, è del parere medesimo. Quantunque i beni siano in diverse giurisdizioni, dice questo autore, la vendita è ordinata da un solo tribunale ch' è quello dell' incapace.

(a) V. il comentario dell' articolo 965 † 1041.

Art. 956 Articolo DCCCCLVI † 1032. 1032

I periti dopo di aver prestato il giuramento, stendono il rapporto contenente un sol parere emesso a pluralità di suffragi, e che deve indicare i fondamenti della stima da essi fatta.

Da conferirsi

C. C. art. 824 † 743, 1978 † 1850 e 1979 † 1851. — *C. di P.* art. 318 e segu. † 412 e segu.

Articolo DCCCCLVII † 1033.

Il rapporto originale deve da' periti presentarsi o alla cancelleria o al notaro, a norma che un individuo del tribunale o un notaro sarà stato destinato a ricevere le obblazioni dell'incanto.

Da conferirsi

Consuetudine di Parigi art. 184. — *C. di P.* art. 319 e segu. † 413 e segu., 746 † 831.

3168. Il rapporto de' periti debb' esser approvato?

No, poichè l' articolo 955 † 1031 dispone, che dietro la stima si apra l' incanto: e poichè l' articolo 957 vuole che i periti presentino l' originale loro rapporto o alla cancelleria o al notajo: deposito che non potrebbe farsi al notajo che in copia, se bisognasse che una sentenza pronunziasse l'approvazione del rapporto, poichè farebbe d' uopo, onde conseguire siffatta approvazione, deposi-

tare il rapporto originale in cancelleria, siccome lo vuole l' articolo 319 † 413.

Oltre a ciò il sig. Pigeau osserva nel tomo 2 alla pag. 447, che la tariffa la quale ha sovente ampliato il codice, nulla ha detto su tal riguardo nell' articolo 78, ove è quistione della tassa delle istanze da presentarsi per domandare l' omologazione o l' approvazione. In fatti il codice non esige l' approvazione del rapporto de' periti, che per le vendite degli stabili dipendenti da una eredità accettata col benefizio dell' inventario (*a*).

Articolo DCCCCLVIII † 1034.

L' incanto si apre sul quaderno dell'atto per la vendita, il quale si depone o in cancelleria o presso il notaro destinato, e deve contenere,

1.° *La enunciazione della sentenza con cui venne omologato il parere del consiglio di famiglia;*

2.° *La enunciazione del documento di proprietà;*

3.° *Un'indicazione sommaria dei beni da vendersi, ed il loro prezzo di stima;*

4.° *Le condizioni della vendita.*

Da conferirsi

C. di P. art. 697 † 773, e 747 † 831.

(*a*) V. l'articolo 988 † 1064 del cod. di proc.

Articolo DCCCCLIX † 1035. 1035

Il quaderno dell' atto per la vendita si legge all' udienza, se la vendita si fa in giudizio. All' atto della lettura viene indicato il giorno in cui si procederà alla prima aggiudicazione preparatoria. Tra il giorno della detta lettura e quello dell' aggiudicazione, dev' esservi un intervallo di sei settimane per lo meno.

Da conferirsi

V. sopra gli art. 701 † T. e 747 † 831. — *C. C.* art. 459 † 382.

1369. La lettura del quaderno dell' atto per la vendita, e l' annunzio dell' aggiudicazione preparatoria, debbon farsi allorchè la vendita dee aver luogo nell' uffizio di un notajo?

Noi nol celiamo; ma siccome gli affissi prescritti dall' articolo seguente annunziano che la vendita sarà fatta secondo il quaderno dell'atto per la vendita depositato presso il notaro che lo comunica, e che in oltre lo legge ad alta voce prima dell' incanto; dello stesso modo, risguardo all'aggiudicazione preparatoria, gli affissi ne indicano il giorno, il quale debb' essere sei settimane dopo il deposito del quaderno dell' atto per la vendita (*a*).

Si comprende in effetti, che la lettura e l'annunzio prescritti dall' articolo 959, sarebbero senza oggetto nell' uffizio del notaro, ove non s'incontra mai un concorso simultaneo di cittadini come nelle sale di udienza de' tribunali. Le parole

(*a*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 642 e 643.

stesse dell' articolo provano che non si applica se Art. 1036 non ai soli casi in cui la vendita si fa giuridicamente. 960

ARTICOLO DCCCCLX † 1036.

Il giorno destinato per l'aggiudicazione preparatoria, sia davanti il tribunale, sia davanti il notaro, deve pubblicarsi col mezzo degli affissi. Questi conterranno soltanto l' indicazione sommaria de' beni, il nome, la professione ed il domicilio del minore, del suo tutore e del tutor surrogato, e l' abitazione del notaro, se la vendita deve farsi davanti notaro.

Da conferirsi

C. C. art. 459 † 382. — *C. di P.* art. 682 † 777, 684 † 779, 703 † T., 747 † 831, 965 † 1041.

DLXXXII. In tempo della discussione del codice, si dubitò se forse sarebbe stato utile di sopprimere nelle vendite di beni de'minori l'aggiudicazione preparatoria, la quale, siccome l' abbiam fatto osservare, quando di essa parlammo, non è in effetti che un contratto incerto e provvisionale, per cui le spese dell' aggiudicazione definitiva sono notabilmente accresciute. Ma qui, come per rapporto alle espropriazioni forzate, il legislatore ha opinato che i vantaggi che tale formalità può presentare, superavano gl' inconvenienti. Si riguardò come un mezzo di determinare qualche cosa che stabile fosse nella instabilità degl' incanti, e di evitare le frodi che potrebbero incoraggiare la precipitazione troppo repentina di un' aggiudicazione isolata, la quale sarebbe ad un tempo e prima ed ultima.

Art. 960 3170. *Il notaro destinato per la vendita può fare egli medesimo l' affissione degli editti indicanti le aggiudicazioni, uniformandosi a tal riguardo alle disposizioni del codice civile? Dee forse impiegare il ministero di un usciere?* 1036

Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 244, il sig. Massé tomo 2, pag. 107, del *Perfetto Notaro*, il sig. Lepage, nelle sue *Quistioni*, pag. 626, stimano non richiedersi dalla legge che l' apposizione si faccia costare dal processo verbale dell' usciere, come pe' pignoramenti degli stabili.

Ma il ministro della giustizia, con lettera del 15 ottobre 1810, diretta al regio Procuratore sig. di Bourgouin, ed inserita nel Giornale dell' Isero, ha deciso il contrario, attesochè, 1.° il codice di procedura vuole che tutti gli affissi, in materia di vendita giudiziaria, anche in materia di vendite di mobili, siano comprovati con atti di usciere e che l' esemplare dell' affisso vi sia inscrito (*a*); 2.° che l' articolo 65 della tariffa fissa ciò che l' usciere potrà in questo caso esigere pel suo processo verbale; il che non permette di dubitare essere stata intenzione del legislatore che l'apposizione degli affissi fosse comprovata in questo modo (*b*).

3171. *È forse necessario che gli affissi siano stampati?*

Gli articoli citati nulla dicono su tal oggetto; ma il tribuno Gillet (*c*) lo dichiara positivamente.

Si è voluto con ciò, egli osserva, riformare le spese considerevoli degli affissi manoscritti che niuno leggeva; perchè d' ordinario erano illeggibili.

(*a*) V. gli art. 619 + 710 e 685 + 781.

(*b*) V. gli *Annali del notariato*, tomo 6, pag. 422; e tomo 12, pag. 127 e 128.

(*c*) V. l' ediz. di F. Didot pag. 344.

1037 Articolo DCCCCLXI † 1037. *Art.* 961

Gli affissi si apporranno in tre domeniche consecutive;

1.° Alla porta principale di ciascuno de' fabbricati posti in vendita;

2.° Alla porta principale de' comuni ove sono situati i beni, e nelle città di più quartieri, alla sola porta principale della municipalità, nel di cui circondario esisteranno i beni predetti.

3.° Alla porta esteriore del tribunale che ha permesso la vendita ed a quella del notajo, se un notajo è stato incaricato della vendita.

I sindaci dei comuni ove sono stati apposti gli affissi, vi appongono la vidimazione, e certificano senza spese l'affissione sopra esemplare che resta annesso agli atti (5).

Da conferirsi

T. art. 65.— *C. di P.* art. 684. e segu. † 779 e segu., 747 † 831.

DLXXXIII. Questo articolo offre un' eccellente riforma in ciò che praticavasi prima della pubblicazione del codice. La moltiplicità degli affissi in istampa era portata all' eccesso: il lor numero é qui ridotto a quanto è assolutamente necessario per la pubblicità della vendita.

Articolo DCCCCLXII † 1038.

Una copia di detti affissi s' inserisce in un foglio pubblico come resta prescritto all' articolo 680 † 752. *Questa inserzione si verifica nel mo-*

Art. 963 † 1039

do indicato al titolo del pignoramento degli stabili, e deve farsi otto giorni almeno prima del giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria.

Da conferirsi

C. di P. art. 747 † 831.

3172. Se non esistessero giornali, il notajo dovrebbe unire al suo processo verbale, un certificato il quale comprovasse questa mancanza?

Noi crediamo, cogli autori degli *Annali del notariato*, tomo 11, pag. 94, esser cosa prudente pel notajo di unirvi un tal certificato, che gli sarebbe rilasciato dal Regio procuratore.

Articolo DCCCCLXIII † 1039.

L' affissione degli editti e la loro inserzione nei fogli pubblici devono rinnovarsi otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione definitiva.

Da conferirsi

C. di P. art. 703 † T.

3173. Qual' è l' intervallo di tempo che dee passare tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva?

La legge non si spiega a tal proposito nel presente titolo; e d' altra parte non si può applicar qui la disposizione dell' articolo 706 † 790, la quale prefigge un termine di sei settimane almeno tra le due aggiudicazioni nel pignoramento degli stabili (*a*).

(*a*) V. le nostre quistioni sull' art. 965 † 1041.

Ma per determinare questo termine, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 452, bisogna considerare, che l' art. 963 non richiedendo che otto giorni tra l' affissione degli editti e l'inserzione nel giornale, i quali debbono precedere l' aggiudicazione definitiva e quest' ultima aggiudicazione, è sufficiente di mettere tra le due aggiudicazioni un intervallo tale (per esempio di quindici giorni) onde possan esservi otto giorni tra queste affissioni ed inserzione, e l' aggiudicazione definitiva.

Art. 964

1040

Articolo DCCCCLXIV † 1040.

Al giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva, se le obblazioni non giungono fino al prezzo della stima, il tribunale, dietro una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, può ordinare che lo stabile sia aggiudicato al maggior offerente anche al di sotto della stima; al qual effetto l' aggiudicazione si proroga ad un termine che si stabilisce nello stesso giudicato; il quale non può esser minore di giorni quindici.

Quest' aggiudicazione è parimente pronunziata con affissi, che si appongono ne' luoghi e comuni anzidetti, i quali affissi saranno legalmente vidimati, certificati ed inseriti ne' fogli pubblici, come sopra, otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione (6):

Da conferirsi

T. art. 78. — *C. di P.* art. 747 † 831, 960 e segu. † 1036 e segu., 988 † 1064. — *C. pen.* art. 412.

Art. 964 *3174. Il parere del consiglio di famiglia richiesto dall' articolo 964 debb' esser omologato* (II)? *1040*

Sì, poichè l' articolo 78 della tariffa tassa una istanza per domandare questa omologazione.

3175. La disposizione dell' articolo 964 è applicabile forse alle vendite degli stabili fatte in giudizio in seguito d' incanto o di beneficio dell' inventario?

Una decisione della corte di cassazione del 4 giugno 1821 (*a*), ha formalmente giudicata per la negativa la quistione da noi quì proposta, ma nella specie di un incanto domandato da eredi maggiori indivisi con eredi minori.

La corte ha considerato : « che risultava dalle » disposizioni dell' articolo 460 † 383 del codice ci- » vile che, se l' incanto de' beni indivisi tra mag- » giori e minori fosse domandato da' maggiori, le » sole formalità da adempirsi per la validità dell'ag- » giudicazione sono quelle prescritte dall' articolo » 459 † 382, e che questo articolo non impone » l' obbligo di ricorrere al tribunale per autoriz- » zare la vendita anche al di sotto del prezzo della » stima.

» Che se l' articolo 964 del codice di proce- » dura esige per questo caso previa autorizzazione » del tribunale od un nuovo parere del consiglio » di famiglia, *ciò non avviene che quando* vi » sono de' minori interessati nell' incanto.

» Che nel caso di un incanto domandato da » maggiori, il parere del consiglio di famiglia non » è neppur necessario per procedervi, a' termini » dell' articolo 954 † 1030 dello stesso codice, » anche quando vi fossero minori i quali concor- » ressero con quelli all' incanto.

» Che in fatti, ove si ammettesse in un siffat-

(*a*) Sirey, tom. 21, pag. 274.

» to stato di cose la necessità di ricorrere all'autorità del tribunale, si renderebbe illusorio pe' maggiori il principio consacrato dall'articolo 815 † 734 del codice civile, il quale vuole che niuno possa essere astretto a rimanere in comunione ».

Art. 964

1040

Noi abbiamo nel nostro *Trattato e Quistioni*, n.° 4382 sostenuta la opinione contraria, tanto risguardo agl' incanti che alle vendite dei beni che provengono da eredità accettate col beneficio dell' inventario, senza distinguere il caso in cui vi fossero o no minori interessati.

Noi faremo osservare, da una parte, che tutte queste vendite debbono esser fatte in seguito della stima de' beni (*a*); da un' altra parte, ch' esse debbono esser fatte secondo le formalità prescritte nel titolo della vendita degl' immobili di cui fa parte l' articolo 964 (*b*).

Or, noi dicevamo, segue da questo ravvicinamento, che sono applicabili le disposizioni dell'ultimo articolo, e per conseguenza il giudice non può senza il consenso delle parti istanti per la vendita, aggiudicare gli stabili ad un prezzo inferiore a quello della stima.

Se fosse diversamente, la stima degl' immobili sarebbe assolutamente inutile. Essa al contrario viene ordinata a prevenire un' aggiudicazione a basso prezzo che potrebbe aver luogo per effetto della collusione di un condividente, e soprattutto di un erede beneficiato; essa tien luogo dell' offerta di prezzo che l' articolo 697 † 773 prescrive inserirsi nel quaderno per l'atto di vendita, nelle vendite fatte per espropriazione forzata, e sulla quale offerta debbon farsi gl' incanti, poichè

(*a*) Art. 969 † 1045 e 987 † 1063.
(*b*) Art. 972 † 1048 e 988 † 1064.

Art. 964 l' articolo 698 † 786 dispone, che l' istante resterà aggiudicatario per l' offerta di prezzo se non si presenta alcun maggiore offerente. *1040*

Quindi due ragioni perentorie ci sembravano opporsi onde le vendite giudiziarie de' beni sottoposti alla stima fossero fatte, senza il consenso delle parti, al di sotto del valore determinato da' periti.

Da una parte, il testo degli articoli 972 † 1048 e 988 † 1064.

Dall'altra la intenzione formalmente manifestata dal legislatore, il quale non ha richiesto offerta di prezzo per queste vendite, perchè non poteva, come nelle vendite per espropriazione, obbligare l' istante a rendersi aggiudicatario, ma che nell' esigere una stima, tende allo scopo medesimo, cioè, ad impedire le vendite a vil prezzo.

Rispondendo alla obbiezione desunta dal perchè l' articolo 964 non si applica se non alle vendite di beni de'minori, poichè ordina la sospensione della vendita soltanto per aversi il parere del *consiglio di famiglia*; noi osservavamo che il titolo delle vendite degl' immobili nel codice di procedura, si trova sotto la rubrica generale del lib. 2 della 2 parte *delle procedure relative all' apertura di una successione*, e che dovea, per conseguenza, regolare tutte le vendite degl' immobili alle quali può dar luogo questa apertura: ciò è inoltre quel che provano l' articolo 953 † 1030 ed i rinvii alle disposizioni del titolo di cui trattasi, fatti dagli articoli 972 † 1048 e 988 † 1064 (*a*). Or per tutti questi motivi noi stabilivamo per conchiusione che bisognav' applicare l' articolo 964 alle vendite giudiziarie dei beni che non appartengono a minori; che

(*a*) Locré, *esprit du cod. de proced.* tom. 4, pag. 241.

per ciò al parere del consiglio di famiglia dovea *Art.* 1040 sostituirsi un consenso espresso di colui il quale 964 avesse fatta istanza per queste vendite; e che perciò l'ordinanza di un giudice commissario e l'atto di un notajo che avessero aggiudicato i beni al di sotto della stima, erano soggetti ad annullamento per contravvenzione alla legge.

Noi non persisteremo ad applicare questa dottrina al caso dell'incanto tra maggiori e minori, ed a maggior ragione tra soli maggiori; il motivo fondato sulla sua inconciliabilità col principio giusta il quale, niuno può esser astretto a restare in comunione, ci sembra perentorio.

Ma questo motivo non ha alcun rapporto colla vendita de' beni provenienti da eredità accettata col benefizio dell'inventario; e siccome la stima ci sembra essersi prescritta, relativamente a tali beni, nel divisamento, siecome l'abbiam detto, di prevenire ogni collusione, soppratutto da parte di un erede beneficiato; noi sosteniamo la opinione manifestata nella nostra opera precedente, ma soltanto in ciò che risguarda la vendita de' beni di cui si tratta.

3176. *Se avvenisse che la vendita de' beni provenienti da un' eredità accettata col benefizio dell' inventario fosse fatta al di sotto della stima, risulterebbe forse una eccezione d' inammissibilità contra l' appello dall' ordinanza del giudice commessario, dal perchè il patrocinatore costituito non avesse domandata la sospensione dell' aggiudicazione?*

Noi dicevamo nel n.° 4382 del nostro *Trattato e quistioni*, che l'eccezione d'inammissibilità sarebbe evidentemente senza effetto, poichè l'erede beneficiato non è che amministratore dei creditori, e che l'autorizzazione ch'egli avesse ottenuta, uni-

Art. 964 formemente agli articoli 987 † 1063 e 988 † 1064, non gli sarebbe stata concessa che sotto la condizione di vendere al prezzo della stima enunciata nel processo verbale, che il tribunale ordina ed approva. 1040

Or in questa circostanza, il giudice commessario si trova di officio obbligato a non consentire all' aggiudicazione per un prezzo inferiore, poichè egli non è che l'esecutore della sentenza di autorizzazione resa dal tribunale.

Checchè ne sia, noi consigliamo, a maggior precauzione, di riserbarsi l' azione per la disapprovazione in caso che fosse opposta la eccezione d' inammissibilità.

Tal fu l' andamento seguito nel 1820 innanzi alla corte di Rennes, precisamente nella specie di una vendita di beni provenienti da eredità accettata col beneficio dell' inventario. La stessa eccezione d' inammissibilità, di cui abbiamo or ora parlato, fu opposta alla parte che appellava dall' ordinanza di aggiudicazione; ma la corte, con decisione interlocutoria del 14 luglio 1819, giudicò contro l' opinione emessa di sopra, che questa ordinanza non poteva essere annullata se non per effetto dell' azioni per disapprovazione, poichè ordinò all' appellante di produrla in un termine prefisso.

Essendo spirato questo termine senza che fosse eseguita la sentenza interlocutoria, la corte, con decisione del 7 giugno 1820, dichiarò l' appellante inammissibile.

Essa considerò, che, per mancanza dell' azione per disapprovazione, riputavasi che il patrocinatore aveva consentito per la sua parte, onde l' aggiudicazione fosse fatta al di sotto della stima, sia perchè essendo presente all' udienza, non aveva egli chiesta la sospensione, sia perchè aveva, do-

po l' aggiudicazione riscosso dagli aggiudicatarii *Art.* 1040 l' ammontare delle spese] de' dritti e delle vaca- 964 zioni fatte a motivo delle procedure.

Queste due decisioni somministrano materia a molte osservazioni : ed in sulle prime la sentenza interlocutoria colla quale veniva ingiunto all' appellante di produrre l' azione per la disapprovazione, ci sembra essersi prematuramente pronunziata.

La corte la motivò sul perchè il giudice ha il dritto di ordinare tutto ciò ch' è necessario per la sua istruzione, e per mettere la causa in istato di esser definitivamente giudicata. Noi non contraddiciamo questo dritto, da cui risulta quello di pronunziare sentenze preparatorie o interlocutorie; ma è permesso di dubitare che questa facoltà si estenda sino ad ordinare ad una parte, la quale si è riservata l' azione per la disapprovazione, d'intentarla effettivamente. La riserva non è fatta che nella ipotesi in cui fossero rigettati i motivi, su i quali essa fonda il suo appello, indipendentemente dalla disapprovazione.

Noi pensiamo in conseguenza che la corte di Rennes dovea pronunziare prima di tutto sulla quistione se eravi luogo a profferir sull' appello, in quanto era poggiato sul perchè il giudice commissario doveva ordinare di officio la sospensione dell' aggiudicazione.

In quanto alla decisione definitiva, noi la crediamo mal ragionata, a motivo che dichiarò l' appello non ammissibile, non avendo il patrocinatore conchiuso perchè l' aggiudicazione venisse sospesa. In fatti il semplice *silenzio* serbato da un patrocinatore non dà luogo, secondo il nostro parere, all' azione per la disapprovazione; bisogna a' termini dell' articolo 352 † 444, che questo uffiziale abbia dato per la parte un consenso espresso.

Art. 965 — Ma il riceversi le spese dell' aggiudicazione ci sembra che sufficientemente giustifichi la decisione definitiva, secondo ciò che abbiamo stabilito sulla quistione 1584. — 1041

Da questa discussione conchiudiamo,

Primieramente, che l' appello dall' ordinanza che aggiudica al di sotto della stima, è ammissibile e fondato, senza che vi sia bisogno di produrre l' azione per la disapprovazione, a motivo del semplice silenzio serbato dal patrocinatore;

Secondariamente, che ove siasi riservata quest' azione, il giudice di appello non può ordinare ch' essa sarà prodotta prima di aver rigettato nel principale i motivi tendenti all' annullamento della ordinanza, indipendentemente dagli atti i quali fossero soggetti a disapprovazione;

In terzo luogo, che, se vi è stata esecuzione dell'ordinanza di aggiudicazione, tutt'i mezzi di annullamento sono sanati coll' acquiescenza, e se l'esecuzione proviene dal fatto del patrocinatore, diviene necessario di intentare l'azione per la disapprovazione.

Ed unicamente per quest' ultimo caso ci sembra indispensabile la riserba di tale azione. Nondimeno può esser cosa prudente, in tutti gli altri casi, di promuovere la disapprovazione, allorchè il giudice di appello decide interlocutoriamente, come nella specie del giudicato dalla corte di Rennes, che la decisione dipende da' risultamenti di siffatta azione.

Articolo DCCCCLXV + 1041.

Saranno nel rimanente osservate tanto nel ricevere le oblazioni, quanto nella forma dell' aggiudicazione ed atti successivi, le disposizioni portate dagli articoli 707 + 791 *e seguenti del*

titolo del Pignoramento degli stabili, *se non che* *Art.*
1041 *quando le obblazioni sono ricevute dal notaro de-* 965
legato, possono farsi da ogni persona senza ministero di patrocinatore (7).

Da conferirsi

C. di P. art. 710 † 794 e 972 † 1048.

3177. *Il legislatore ha veramente inteso riferirsi, come il dice l'articolo* 965, *alle disposizioni degli articoli* 707 *e seguenti del titolo del pignoramento degli stabili* (III)?

Il legislatore, siccome l'osservava il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 451, non ha voluto rimandare che agli articoli 707 e seguenti, quantunque il testo dell'articolo dicesse 710 e seguenti; e ciò venne riconosciuto come *errore* rilevato nel fine del *Bollettino delle leggi* del 1807 (*a*), ove si avverte che nell'articolo 965 bisogna leggere queste parole *dagli articoli* 707 *e seguenti* in vece *dagli articoli* 710 *e seguenti.*

3178. *Dal perchè l'articolo* 965 *vuole che si osservino relativamente al riceversi le offerte di prezzo, le disposizioni contenute negli articoli* 707 *e seguenti, ne segue forse che i giudici supplenti, i procuratori generali e gli altri indicati nell'articolo* 713 † 797, *non possano esser ammessi a fare offerte allorchè la vendita si fa nell'uffizio di un notaro* (VI)?

Noi non crediamo che tale quistione sia stata per anco risoluta da veruna decisione, e non la troviamo *discussa* da alcuno de' comentatori del codice.

(*a*) Quaderno 169, tomo 7, pag. 348.

Art. 965 Gli autori degli *Annali del notariato*, tomo 12, pag. 419, l'hanno risoluta negativamente, at- 1041 tesochè la proibizione enunciata dall' articolo 713 del codice di procedura stabilisce una restrizione alla generale disposizione dell' articolo 1594 † 1439 del codice civile, il quale dice che tutti quelli cui la legge non lo interdice, possono comprare e vendere. Or, dicono questi autori, bisogna stare scrupolosamente alla lettera della legge, o almeno non estendere la proibizione, che in quanto vi è analogia perfetta tra il caso preveduto e quello che si presenta.

Dietro questa osservazione, divien necessario provare, che non esiste analogia perfetta tra il caso pel quale dispone l' articolo 713 del codice di procedura, e quello al quale si riferisce l' articolo 965 del medesimo codice.

Il primo non debbe applicarsi se non quando la vendita si fa in giudizio, perchè solo in questo caso può temersi la influenza di un membro o di un officiale ministeriale del tribunale incaricato di far seguire la vendita, e non quando essa vien fatta innanzi ad un notaro. Allora il giudice non è, nell' uffizio di questo officiale di volontaria giurisdizione, che un semplice particolare il quale può prevalersi della facoltà generale di comprare o di vendere, che l' articolo 1594 accorda ad ogni persona cui la legge formalmente non la interdice.

Quindi, niuna analogia vi è tra il caso dell' articolo 713, ch' è quello in cui la vendita si fa giudizialmente, ed il caso dell' articolo 965, ch' è quello in cui essa ha luogo innanzi ad un notaro.

Ma vi è dippiù: l' articolo 965 non ci sembra pronunziare il rinvio agli articoli 707 e seguenti che relativamente al modo di riceversi le offerte.

Or da una parte, le disposizioni su questo *Art.* 1041 modo finiscono coll' articolo 709; dall' altra l' ar- 965 ticolo 713 non è una formalità regolatrice del modo di riceversi le offerte, ma enunciativa di una proibizione la quale è inerente al dritto; e sotto questo rapporto, la sua disposizione debb' esser ristretta al caso pel quale venne stabilita, poichè non si troverebbe, nel titolo che noi spieghiamo, alcun articolo che la ripeta pel caso in cui la vendita si fa nell' uffizio di un notaro.

Si potrebbe aggiunger d' altronde che l' articolo 965 viene in sostegno di questa spiega, poichè dice che in questo caso le offerte posson esser fatte da *ogni persona*.

Checchè ne sia, noi non sapremmo dissimulare che possonsi fare valide osservazioni contro il parer nostro.

Si direbbe, per esempio, col sig. Pigeau, tomo 2, pag. 453, che quando un notaro è incaricato della vendita, questo uffiziale è il delegato della giustizia; ch' esso è assimilato al commessario presso nel seno stesso del tribunale, e che conseguentemente bisogna applicare l' articolo 713, poichè si riconosce che sarebbe applicabile, se la vendita fosse fatta innanzi ad un giudice commessario; che d' altronde, se questa proibizione non fosse mantenuta allorchè la commissione è deferita ad un notaro, sarebbe da temersi che il desiderio di un giudice di rendersi aggiudicatario potesse influire sulla scelta che il tribunale dovrebbe fare nel dar la commissione o ad uno de' suoi membri o ad un notaro, e determinarlo ad incaricare della vendita quest' ultimo, ad oggetto di procurare ad un collega il mezzo di sottrarsi alla proibizione. Si direbbe finalmente che un giudice, soprattutto un procuratore Regio, può sempre esercitare qualche in-

Art. 965 fluenza su di un notaro, che gli è sotto più rispetti subordinato ec. *1041*

Ecco delle ragioni che il lettore metterà in bilancio; ma sino a che la giurisprudenza non venga stabilita sulla presente quistione, il principio che le proibizioni non debbon essere estese da un caso all' altro, ci sembra dover determinare in favore dell' opinione da noi adottata.

Del rimanente, bisogna osservare che lo stesso articolo 713 sembra favorevole alla opinione nostra, poichè la proibizione ch' esso pronunzia, non versa che su i magistrati o officiali ministeriali del tribunale ove si è *agito* ed *ove si eseguisce* la vendita.

Or quando il tribunale la rinvia innanzi ad un notaro, se la procedura ha avuto luogo in questo tribunale, resta sempre vero che la vendita non si *eseguisce* innanzi allo stesso, ed al concorso appunto di queste due circostanze, la *procedura* e *la vendita*, sembra che la legge abbia annessa la proibizione.

3179. L' aggiudicatario di uno stabile venduto uniformemente alle disposizioni del presente titolo, può fare la dichiarazione del suo committente, e potendolo, debb' egli farla nel termine di ventiquattr' ore prescritto dall' articolo 68, *n.°* 24, *della legge del* 22 *glaciale dell' anno* 7 *?*

3180. Al contrario god' egli forse del termine di tre giorni accordato dall' articolo 703 † 793 *del codice di procedura* (V) *?*

Noi non dubitiamo che l' aggiudicatario possa fare la dichiarazione del committente, poichè la legge non ha fatta alcuna esecuzione pel caso di cui si tratta.

Ma non crediamo ch' egli goda del termine di tre giorni accordato dall' articolo 709, e fondiamo

la nostra opinione sul perchè l' articolo 706 † 791 *Art.* 1041 vuole che i soli patrocinatori possano fare le offerte all' asta per gli stabili che si vendono in giudizio, laddove giusta l' articolo 965, le offerte, quando la vendita ha luogo innanzi ad un notàro, possono farsi da *ogni persona*. 965

Se nel primo caso, siccome lo osservano i compilatori degli *Annali del notariato*, tomo 12, pag. 423, l' articolo 709, contro la regola generale stabilita nell' articolo 68 della legge del 22 glaciale, ha promesso al patrocinatore di dichiarare, entro tre giorni, non precisamente che aveva acquistato per un *committente*, ma piuttosto ch' ei non era stato che il *mandatario* di un terzo, non vi sono motivi da estendere questa eccezione oltra i casi pe' quali è stata fatta.

Perciò, la dichiarazione del committente resta regolata dalla legge del 22 glaciale, e non crediamo che vi si debba applicare la soluzione da noi data sulla quistione 2370 relativamente alla dichiarazione fatta dal patrocinatore, giusta l' articolo 709 † 793.

3181. *L' aggiudicazione fatta conformemente alle disposizioni del presente titolo, può esser seguita da una maggiore offerta?*

Nel caso di affermativa: *questa maggiore offerta debb' esser del quarto o del decimo?*

Finalmente, *potrà esser fatta da ogni persona* (VI)?

O più generalmente.

La maggiore offerta non è forse ammessa che nella vendita giudiziaria fatta in seguito di pignoramento degli stabili, e non in ogni altra fatta d' ordine del tribunale, ed innanzi allo stesso; e se essa è ammessa, debb' aver luogo uniformemente all' articolo 710 † 794 del codice di pro-

Art. *cedura*, *o secondo l' articolo* 2185 † 2084 *del*
965 *codice civile?* 1041

Noi abbiam detto, sull' articolo 775 † 859, secondo che dimostra il sig. Locré (*a*), che gli autori di questo codice hanno inteso considerare indistintamente come vendite volontarie, tutte le vendite fatte per ordine del tribunale, fuorchè per espropriazione forzata, le quali, diceva la sezione del Tribunato, debbon essere sottoposte alle medesime formalità ed *alle medesime combinazioni* a cui son soggette *le vere vendite volontarie.*

Volendoci fermare a questa spiegazione, non esiteremmo a decidere, che la maggiore offerta è ammessa su tutte queste vendite uniformemente all' articolo 2185 del codice civile. Ma la quistione è stata molto controvertita.

Si è preteso, da una parte, che niuna maggiore offerta era ammessa nella vendita giudiziaria oltre quella che si ammetteva per la espropriazione, attesochè gli articoli 972 † 1048, 988 † 1063 e 1001 † 1077 si riportano all' articolo 965, il quale non ammette maggiore offerta, poichè rimanda agli articoli 707 † 791 e seguenti, relativamente al modo di *riceversi le offerte*, *alla forma dell' aggiudicazione ed* ATTI SUCCESSIVI.

Or, dicevasi, l' atto di far le maggiori offerte non è in se stesso, *una conseguenza della forma dell' aggiudicazione*, e nemmeno *una conseguenza dell' aggiudicazione*, poichè essa non vi può aver luogo; essa è d' altronde un dritto di eccezione al dritto comune; e poichè l' articolo 910 † 987 del codice di procedura non è applicabile alle vendite giudiziali volontarie, atteso l' articolo 2185 non è relativo che alle alienazioni fatte per

(*a*) *Spirito del cod. di procedura.*

contratto, e poichè finalmente il codice di procedura nel titolo della subasta per vendita volontaria si tace sulle aggiudicazioni volontarie fatte giudiziariamente, ne segue che niuna maggiore offerta può ammettersi in queste specie di vendite. *Art.* 1041 965

Altri sostenevano che poteva ammettersi la maggior offerta ma in conformità soltanto dell' articolo 710 † 794 del codice di procedura, poichè l' articolo 965 rimette all' osservanza degli articoli 707 † 791 e seguenti., fra i quali si trova quest' articolo 710, il quale autorizza la maggior offerta del quarto ec.

Noi avevamo procurato di rifiutare, sulla quistione 2911 della nostra *Analisi*, la dottrina la quale rigetta l' applicazione dell' articolo 710 del codice di procedura e che poteva ricevere un nuovo grado di forza, ove si fossero aggiunte alle nostre ragioni, quelle espresse nelle considerazioni di una decisione del 4 maggio 1817, colla quale la corte di Roano ricevè la maggiore offerta del quarto, conformemente all' articolo 710, in una aggiudicazione di beni dipendenti da una eredità accettata col beneficio dell' inventario (8).

Dicevamo in conseguenza, che la maggiore offerta doveva esser del quarto, ed esser fatta entro gli otto giorni da quello dell' aggiudicazione; che finalmente essa poteva ammettersi per parte di ogni persona (*a*). In seguito avevamo ritrattata la soluzione data sulla quistione 2174, a norma della decisione della corte di Parigi del 2 marzo 1809, la quale rigettò l' applicazione dell' articolo 710 del codice di procedura, per ammettere quella dell' articolo 2185 del codice civile; decisione la quale trovasi in opposizione con quella della corte di Roano da noi citata.

(*a*) V. quist. 2912 e 2913.

Art. 965 In questa ipotesi, in cui ammettevamo l' applicazione dell' articolo 710, non era da esaminarsi per noi se l' articolo 2185 dovea esser limitato alle alienazioni fatte con semplice contratto. L'affermativa era una necessaria conseguenza di siffatta applicazione. 1041

Quindi, noi tenevamo per dimostrato che la maggiore offerta era ammessa sulle vendite giudiziarie diverse da quelle che sono la conseguenza di un pignoramento; ma che doveva aver luogo uniformemente alle disposizioni del codice di procedura civile.

Questa opinione, l' abbiamo formalmente ripudiata nel nostro *Trattato e Quistioni*, n.° 4390, ed ecco i principali motivi sui i quali ci siamo fondati in un consulto scritto dopo matura discussione con tre nostri colleghi nella facoltà di dritto, signor Toullier, Lesbaupin e Vatar.

Il dritto di far maggiore offerta non deriva, in quanto alle vendite ed alle aggiudicazioni volontarie, dalla combinazione degli articoli 965 e 710 del codice di procedura, ma dalla disposizione dell' articolo 2185 del codice civile.

In fatti qualunque vendita fatta diversamente che per espropriazione, è una vendita volontaria, e non una vendita forzata; per conseguenza tutte le disposizioni del codice civile che regolano, relativamente alle alienazioni volontarie, i dritti de' *creditori inscritti*, debbono ricevere la loro applicazione.

Or la facoltà di fare maggior offerta è uno di questi dritti che niuna disposizione del codice di procedura ha loro tolta nel caso di vendita fatta per ordine del tribunale dei beni ipotecati al loro credito.

Da questo principio appunto, secondo il quale la differenza nella forma della vendita non im-

pedisce ch' essa sia volontaria, dee risultare la *Art.* 1041 soluzione di qualunque difficoltà; ma si tratta di 965 provare che questa soluzione sia incontrastabile.

Tale pruova risulta non solo dalla discussione fatta nel consiglio di stato, ove fu riconosciuto che l'articolo 775 † 859 applicavasi a tutte le vendite fatte *per ordine del tribunale*, *eccetto a quelle per espropriazione* forzata (*a*), ma risulta ancora dall' essere stato consacrato da parecchie decisioni (9) riguardo alle vendite de' beni delle eredità giacenti ed accettate col beneficio dell' inventario, ed a maggior ragione de' beni di minori, che queste vendite non possono esser considerate come *forzate*.

Siffatte decisioni, le quali applicano i principii del codice civile, e dalle quali risulta in quanto alla maggiore offerta, ch' essa debb' esser fatta secondo l' articolo 2185 di questo codice, e non secondo l'articolo 710 del codice di procedura civile, sono uniformi alla giustizia.

In fatti, dicono gli autori degli *Annali del notariato*, ritrattando nel loro comentario, tomo 7, pag. 187, la opinione ch' essi avevano precedentemente manifestata nei loro *Annali*, tomo 12, pag. 425. « Perchè il legislatore in materia di espropria-
» zione ha permesso una maggior offerta diversa da
» quella autorizzata per un'*altra vendita qualunque*?

» È perchè la vendita per espropriazione for-
» zata essendo fatta in presenza di tutti i creditori
» inscritti sullo stabile, o almeno dopo averli ci-
» tati, la sentenza di aggiudicazione non è sotto-
» posta alla trascrizione, nè alle altre formalità le
» quali hanno per iscopo di mettere i creditori in
» grado di far la maggiore offerta ordinaria.

(*a*) V. sopra il passo dello *Spirito del codice* di Locré.

Art. » Posto ciò, bisognava certamente, se l' im-
965 » mobile fosse aggiudicato a vil prezzo, stabilire 1041
» un modo straordinario onde impedire la perdita
» che ne risulterebbe.

» Ma una vendita di beni di minori, o qua-
» lunque altra, la quale non si fa per effetto di
» spropriazione, quantunque fatta all' asta, e giu-
» sta le formalità prescritte dal titolo 8, non ha
» luogo in presenza dei creditori; essi non vi sono
» chiamati; perciò non vi sarebbero motivi per-
» chè una vendita di questa specie non fosse sot-
» toposta alla maggiore offerta ordinaria ».

Questi autori fanno osservare in oltre, che la maggior offerta permessa in materia di espropriazione dovendo elevarsi al quarto almeno del prezzo principale dell'aggiudicazione, ed esser fatta entro gli otto giorni da quello in cui si fosse la medesima pronunziata, sarebbe lo stesso che andar contro i veri interessi de' minori, coll' assoggettar la vendita de' loro beni ad una subasta così rigorosa. Nuovo motivo per decidere che l' articolo 710 non è applicabile a questi ultimi.

Or, siccome l' articolo 710 non sarebbe applicabile alle vendite fatte all' incanto ed a quelle de' beni di una eredità giacente o accettata col benefizio dell' inventario che in conseguenza del rinvio che fa l' articolo 965 agli articoli 707 e seguenti; e siccome l' articolo 965 fa parte di un titolo che risguarda particolarmente la vendita de' beni de' minori, così egli è chiaro che, se l'art. 710 non può essere applicabile alle aggiudicazioni di questi beni, non può esserlo alle aggiudicazioni giudiziarie di altri beni.

Vi è d' altronde una ragione la quale sembra decisiva in questa discussione, ed è quella che abbiam indicata nel cominciamento. La forma della

vendita non dee aver alcuna influenza su i princi- *Art.* 1041 pii risguardanti i dritti che ne derivano, sia rispetto 965 al compratore o al venditore sia rispetto ai terzi interessati: or è il codice civile che determina questi dritti; e sino a che non si assegnerà un valido motivo onde stabilire una differenza in quanto all'ammontare, alla forma ed al termine della maggiore offerta tra l'alienazione volontaria per contratto, e la vendita egualmente volontaria fatta innanzi al tribunale, si dovrà credere che la differenza di forma non può apportare alcuna modificazione ai principii che regolano le due vendite, le quali sono della medesima natura, e non differiscono che per effetto di questa forma.

Resta in verità, la difficoltà che presenta il rinvio pronunziato dall'articolo 965 agli articoli 707 e seguenti del codice di procedura; ma si considererà, 1.° che quando ebbe luogo la discussione nel consiglio di stato, non vi fu assolutamente quistione di maggiore offerta rispetto all'aggiudicazioni volontarie; 2.° che il rinvio al titolo del pignoramento degli stabili non sembra aver avuto per oggetto che le formalità dell'aggiudicazione e *suoi atti consecutivi*, siccome era scritto nell'abbozzo comunicato: *saranno osservate, del resto, relativamente all'aggiudicazione, la sua forma e gli atti consecutivi, le* FORMALITÀ *prescritte nel titolo dei pignoramenti degli stabili*; 3.° che la sezione del Tribunato pensò che sarebbe ben fatto indicare gli articoli del titolo del pignoramento degli stabili a' quali si riferiva il titolo del progetto, e che tale osservazione fu quella la quale diede luogo alla compilazione dell'articolo 965.

Or senza dubbio, la maggiore offerta non è una *formalità*: dunque, se l'articolo 965 impiegava questa parola *formalità*, non si dovrebbe esi-

Art. 965 tare a decidere, che l'articolo 710 non è compreso nel rinvio. 1041

Ma l'articolo 965 dice, *disposizioni*, in luogo di *formalità*, e da ciò si trae il più forte argomento.

Si risponde, che nulla dimostra che questa sostituzione di una parola ad un' altra sia stata fatta col disegno di ammettere all' aggiudicazione volontaria la maggiore offerta regolata dall'articolo 710; che la parola *disposizioni* ha potuto esser sostituita, perchè oltre questo articolo vi sono altre disposizioni relative al pignoramento degli stabili le quali non prescrivono formalità, ma che soltanto contengono regole enunciative di obblighi o di proibizioni. Tali sono gli articoli 709. † 793, 713 † 797, 715 † 799, 716 † T.; che perciò per maggiore esattezza, si ha potuto mettere la parola *disposizioni* in vece di quella di *formalità*, senza che se ne possa indurre, tosto che il legislatore non si è formalmente spiegato, ch' egli abbia inteso modificare i principii stabiliti dal codice civile.

Si obbietta ancora che l'articolo 965, rinviando al titolo del pignoramento degli stabili, per l'aggiudicazione, la sua forma e gli *atti consecutivi*, comprende necessariamente la maggiore offerta la quale è un atto successivo dell' aggiudicazione. Ma le disposizioni degli articoli 715 † 799 e 716 † T., sul rilascio della sentenza di aggiudicazione, le condizioni sotto le quali essa ha luogo, il pagamento delle spese straordinarie, sono a parer nostro, gli *atti consecutivi* che il legislatore ha inteso esprimere; ed è difficile di credere ch'egli abbia voluto comprendere sotto le parole, *atti consecutivi*, la maggiore offerta la quale può essere un atto consecutivo dell' aggiudicazione a motivo che ha luogo dopo di essa, ma che non è un atto consecutivo necessario.

Del rimanente, per ammettere che una legge speciale, come quella del codice di procedura, deroghi al dritto comune stabilito dal codice civile, e deroghi in quanto ad una disposizione costitutiva, come quella dell' articolo 2185, non di forme, ma di dritti in favore de' creditori, bisogna, a parer nostro, una dichiarazione espressa del legislatore.

Art. 1041 965

Tali sono le considerazioni che ci determinarono ad opinare in ultima analisi che in tutte le aggiudicazioni di stabili diverse da quelle *le quali hanno luogo in conseguenza di pignoramenti di stabili*, la maggiore offerta debb' esser del decimo ed aver luogo nella forma e nei termini prescritti dal codice civile.

Questa dottrina riceve del resto un potente appoggio, per non dire ch'è stata formalmente consacrata, da una decisione della corte di cassazione del 22 giugno 1809 (*a*), la quale pronunzia che l' articolo 710 del codice di procedura che permette la maggiore offerta del quarto dopo l' aggiudicazione in materia di espropriazione forzata, non è applicabile all' aggiudicazione fatta in seguito di una maggiore offerta dietro alienazione volontaria.

Questa decisione è così ragionata:

« Attesochè la legge riconosce due specie di » maggiori offerte, *l'una del decimo sul contratto* » *di vendita volontaria*, e l' altra del quarto » *dopo l' aggiudicazione definitiva sul pignora-* » *mento degli stabili*; che queste due specie so- » no assolutamente *distinte* e fondate ciascuna su » motivi particolari; che in niuna parte la legge » le confonde, e non le cumula l' una coll' altra; » che la maggiore offerta del quarto, dopo l' ag-

(*a*) Sirey, tomo 10, pag. 20.

Art. » giudicazione definitiva sul pignoramento degli
965 » stabili, *è un dritto straordinario*, e di cui non *1041*
» si può perciò ammettere l'esercizio, se non nel
» caso in cui la legge testualmente lo autorizzi;
» che se la procedura la quale ha luogo dietro la
» domanda che sia messo all'incanto un immobile
» venduto per contratto volontario, può esser as-
» similata a quella la quale ha luogo dietro pi-
» gnoramento di stabili, ciò non è che per le for-
» me ordinarie e generali di pubblicità che la legge
» prescrive onde pervenire all'aggiudicazione defini-
» tiva; che ciò risulta dalle parole stesse dall'art.
» 2187 † 2086 del cod. civ. il quale si limita a dire,
» *secondo le forme stabilite per le spropriazioni*
» *forzate*; che un testo di legge *preciso e spe-*
» *ciale* potrebbe dunque autorizzare soltanto ad ag-
» giungersi l'applicazione *straordinaria* dell'arti-
» colo 710, il di cui effetto è posteriore all'ag-
» giudicazione definitiva; che perciò la decisione im-
» pugnata ha fatto una erronea applicazione dell'ar-
» ticolo 710, ed una falsa interpretazione dell'arti-
» colo 2187 del codice civile, ed ha commesso un
» vero abuso di potere, quando ha autorizzato l'uso
» della maggiore offerta del quarto in un caso ove
» non è espressamente indicato dalla legge ».

Risulta chiaramente da questi motivi, che non ostante tutti i rinvii fatti dal codice di procedura per le vendite giudiziarie, alle disposizioni di questo medesimo codice contenute nel titolo del pignoramento degli stabili, non si è obbligato di far la maggiore offerta del quarto, per applicazione dell'articolo 710, ma che la maggior offerta del decimo è sufficiente in conformità della disposizione del codice civile relativa alle alienazioni volontarie (*a*) (10).

(*a*) V. appresso sull'art. 972 † 1048.

3182. La soluzione data sulla precedente quistione si applica forse alla vendita fatta in conseguenza di essersi cambiato il pignoramento in vendita volontaria (VII)?

1041 — Art. 965

L' affermativa di tale quistione sembra risultare da quel che abbiam detto nella quistione precedente, che qualunque vendita fatta diversamente che per espropriazione forzata, si reputa volontaria, ed ammette conseguentemente in quanto alla maggior offerta l'applicazione dell'articolo 2185 del codice civile.

Or l'effetto della conversione del pignoramento in vendita volontaria a' termini dell' articolo 747 † 831 del codice di procedura, è di far riputare il pignoramento come non avvenuto, e per conseguenza, non si possono applicare alla vendita che si fa ulteriormente, le disposizioni degli articoli 710 e seguenti del codice di procedura.

Bisogna d' altronde osservare, che l'articolo 747 rimette, per le formalità di tal vendita, allorchè le parti convengono che vi sarà proceduto innanzi al tribunale, o in vece di adoperarvi il ministero di un notaro, agli articoli 957 † 1033 a 964 † 1040 inclusive del codice di procedura.

Soltanto per interpretazione dell' articolo 965 si potrebbe pretendere che la maggiore offerta fosse regolata dall' articolo 710. Or poichè l' articolo 965 non è compreso nel numero di quelli indicati dall' articolo 747, è dunque evidente che nella specie della nostra quistione non vi ha alcun pretesto per sottoporre la maggiore offerta all' applicazione dell' articolo 710.

Tal' è pure l' opinione del sig. Persil, nel suo *Regime ipotecario*, tomo 2, pag. 317 e 318; ei la conferma con una sentenza del tribunale della

Art. 965 Senna, alla quale si può unire una decisione della corte di Parigi del 19 luglio 1817 (*a*). 1041

3183. L' atto della maggiore offerta dev'esser depositato nella cancelleria del tribunale o piuttosto presso il notaro ch' è stato incaricato della prima vendita?

3184. È forse questo medesimo notaro quello che dee procedere alla nuova vendita?

3185. È forse lo stesso nel caso di nuova vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario (VIII)?

Nella nostra quistione 2372, abbiamo riferita una decisione della corte di Parigi, del 2 marzo 1809, la quale ha giudicato nel caso di una subasta per alienazione di beni, fatta innanzi ad un notaro, che l' obblazione doveva esser del decimo uniformemente all'articolo 2185 † 2084 del codice civile, e non del quarto, in conformità dell'articolo 710 † 794 del codice di procedura.

Ma per una conseguenza necessaria delle soluzioni date sulle quistioni precedenti, si è costretto, ove si ammettano queste soluzioni, a rigettare la decisione della corte di Parigi, almeno relativamente alla maggiore offerta fatta sulla vendita de' beni de' minori (*b*). Si dee pure, pe' motivi medesimi, decidere che *qualunque persona* e non solamente, siccome lo vuole l' articolo 2185 del codice civile, un creditore inscritto, ha il dritto di fare maggiore offerta.

L' atto della maggiore offerta può senza dubbio esser depositato nella cancelleria del tribunale: ciò è quel che è stato giudicato dalla decisione

(*a*) V. Sirey, tomo 18, pag. 1.

(*b*) V. le nostre quistioni sugli articoli 972 † 1048 e 983 † 1061.

della corte di Torino citata sull' articolo 972 + *Art.* 1041 1048; ma noi non crederemo doverne conchiudere, coi compilatori degli *Annali del notariato*, tomo 12, pag. 427, che per la maggiore offerta debba esclusivamente procedersi innanzi ai tribunali. 965

Non solo il tribunale ci sembra autorizzato a delegare di nuovo il notaro per procedere alla vendita, ma crederemmo altresì che dietro il deposito dell' atto nell' uffizio di questo notaro, costui potrebbe procedere alla nuova vendita, attesochè essendo stato destinato dal tribunale e facendone le veci per la prima aggiudicazione, dee riputarsi aver ricevuta delegazione a farne le veci per gli atti consecutivi di questa aggiudicazione.

Tale è pure la opinione del sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 627.

Del resto, ciò è quel che ammettono gli stessi compilatori degli *Annali del notariato*, nel caso di vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario (*a*); ed a noi sembra che vi è ugual ragione di decidere.

Quindi, siccome la nuova vendita in seguito di subasta, o di vendita a rischio e spese dell' aggiudicatario, ha luogo innanzi ai tribunali, quando la prima vendita è stata fatta innanzi ai medesimi, così essa debb' aver luogo innanzi ai notari i quali fanno le veci dei tribunali, allorchè hanno proceduto alla prima aggiudicazione.

3186. Le vendite di cui si tratta nel presente titolo possono essere annullate per difetto di forma?

Nè i tribunali, nè i notari da essi destinati, sotto il pretesto dell' interesse di quelli i di cui beni sono venduti, della modicità di questi mede-

(*a*) V. il Pratico, tomo 5, pag. 282.

Art. 965 simi beni e dell' accrescimento delle spese, possono omettere veruna delle formalità richieste dalla 1041 legge. Ciò è quanto fu giudicato da una decisione della corte di cassazione del 26 agosto 1807, resa sul ricorso prodotto di officio, dal procurator generale contro una decisione della corte di Roano.

Da questo principio risulta, dicono i compilatori degli *Annali del notariato*, nel luogo citato, pag. 434, che colui il quale rendesi aggiudicatario di uno stabile venduto pubblicamente innanzi ad un notaro, ha il dritto di esaminare se le formalità richieste dalla legge sono esattamente adempiute. Quindi la corte di Agen, con decisione del 10 gennajo 1810 (*a*), ha consacrato per principio, che l' aggiudicatario può dispensarsi dal pagare il suo prezzo, sino a che sia riconosciuto, dietro l' esame di tutti gli atti, che le formalità prescritte dalla legge, sono state adempite (*b*).

(*a*) V. i medesimi *Annali*, tomo 10, pag. 111.
(*b*) V. su questo titolo le quistioni 2535, 2536 e 2537.

OSSERVAZIONI

Sul titolo VI del libro II della parte II.

della vendita degl' immobili.

I.

Sulla introduzione.

Le brevi teorie che qui sviluppa l' autore, sono le stesse presso di noi, perchè sulla materia combinano esattamente le due legislazioni.

II.

Sull' articolo 964 + 1040, *quist.* 3174.

Noi crediamo egualmente di sì, non solo per effetto della tariffa, ma benanche perchè l' affermativa ha per base i principii dell' amministrazione della tutela.

III.

Sull' articolo 965 + 1041, *quist.* 3177.

La presente quistione cessa del tutto presso di noi, perchè, essa non ostante, al tempo della riforma de' codici, il nostro articolo 1041 riportossi nettamente alle disposizioni contenute nel titolo *del modo di eseguire l' espropriazione degl' immobili all' articolo* 786 *e seguenti.*

IV.

Sullo stesso articolo, quist. 3178.

A noi pare che mancherebbero di delicatezza que'funzionarii i quali si permettessero di licitare innanzi al notajo, la di cui scelta dipende da loro, e le di cui operazioni sono soggette alla loro censura. Tantoppiù siamo di questo avviso, perchè l'articolo 797 è certamente compreso nell'indistinto rinvio ordinato nell'art. 1041.

V.

Sullo stesso articolo, quist. 3180.

La legge del 12 glaciale dell'anno 7 non ci riguarda; perciò la presente quistione non ha luogo presso di noi.

VI e VII.

Sullo stesso articolo, quist. 3181 e 3182.

Se l'articolo 1041 è remissivo intieramente, e senz'alcuna distinzione e limitazione al titolo *del modo di eseguire* la espropriazione degl'immobili all'articolo 786 e seguenti, le conseguenze sono evidentissime. Può esservi dunque senz'alcun dubbio offerta maggiore di prezzo. Tale offerta può esser fatta da qualunque persona o da lei medesima e per mezzo di un terzo munito di sua speciale procura. Deve almeno superar del terzo il prezzo della vendita principale. Tutte e tre tali conseguenze sono scritte letteralmente nell'articolo 794, indicato nel rinvio di detto articolo 1041.

VIII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3183, 3184 e 3185.

Non siamo dell' avviso del nostro autore, sembrandoci non potersi estendere la delegazione fatta al notajo di far le veci del giudice commissario a tutte le conseguenze della commessagli aggiudicazione : e sarebbe a nostro parere un eccesso di potere se il notajo lo facesse. Nè vale l' argomento che l' autore adduce col paragone delle facoltà del Tribunale, quando dice che siccome la rivendita per sovraincanto o per mancanza dell' aggiudicatario ha luogo innanzi ai tribunali, quando la prima vendita siasi fatta innanzi ad essi, così debb' accader lo stesso per i notai, qualora la prima vendita si fosse a costoro commessa; mentre i tribunali agiscono colla propria ed ordinaria loro giurisdizione, ed i notai con giurisdizione delegata : i tribunali non hanno altri limiti che quelli fissati dalla legge, ed i limiti de' notai sono dettati dalla delegazione. Ora uscire dai termini di essa per semplice interpetrazione, sarebbe lo stesso che ammettere le tacite e le presunte delegazioni, il che sembra un assurdo.

TITOLO VII.

DELLE DIVISIONI E DELLE VENDITE ALL'INCANTO (*a*) (1).

O che gli effetti mobili ed i documenti dell' eredità abbiano avuto bisogno di esser conservati sotto i suggelli e descritti in un inventario, o che sia stato d' uopo di vendere in tutto o in parte gli effetti mobili e gli stabili, o che siasi potuto fare a meno di tutti questi preliminari, l' eredità debb' essere divisa.

In generale si chiama *divisione* lo scompartimento che si fa tra più persone delle cose che appartengono loro in comune, a qualunque siasi titolo.

La divisione de' beni di un' eredità è dunque l' atto col quale si *determina* la parte di ciascun erede ne' beni su i quali ha dritto in tale qualità.

Ma può avvenire che gli stabili non siano suscettibili di esser così divisi comodamente, e divien necessario di venderli, onde distribuirne il prezzo tra gli eredi o comproprietarii, in proporzione del dritto di ciascuno di essi.

Questa vendita, che si chiama *licitazione* (1), non è dunque una divisione propriamente detta, ma un modo di dividere, una specie di divisione, *modus divisionis*, siccome lo dicono gli autori (2); in una parola, è questo un atto equivalente a divisione, perchè i suoi effetti sono i medesimi in quanto fa cessare la comunione, e rende cosa reale il dritto di ciascuno, facendogli godere la porzione che gli era accordata dalla legge nelle cose comuni (3).

(*a*) V. il cod. civ. lib. 3 tit. 1, cap. 6.

Il codice civile nel titolo delle successioni contiene un capitolo relativo alla divisione ed alla *sua forma* (*a*), ed il codice di procedura pei casi in cui la divisione debb' esser fatta innanzi al tribunale, perchè ci sono interessati minori, interdetti, assenti, o perchè de' maggiori, arbitri dei loro dritti, non sono fra essi d' accordo, aggiunge delle disposizioni risguardanti l' andamento dell' azione, quello del giudizio, ed il modo di terminarlo.

È da osservarsi, giusta l'articolo 1872 † 1744, che le regole del codice civile sulle divisioni delle eredità, sono comuni a quelle che hanno luogo tra i socii, e che giusta una costante giurisprudenza, si estendono a qualunque divisione da farsi tra comproprietarii a qualunque siasi titolo, come tra coloro che hanno unitamente comprato, tra condonatarii, e collegatarii.

L' azione per la divisione può esser intentata in qualunque tempo, e non ostante qualunque convenzione (*b*), ed essa comprende virtualmente la domanda per la vendita all' incanto, vale a dire che, se la divisione degli stabili non può esser fatta comodamente, *la vendita all' incanto* viene ordinata, come una conseguenza necessaria dell' azione per la divisione (*c*).

In quest' azione, si procede secondo le regole contenute, tanto negli articoli 823 † 742 a 829 † 748 inclusivamente del codice civile, che uniformemente alle disposizioni del presente titolo.

(*a*) V. lib. 3, tit 1, cap. 6.
(*b*) Cod. civ. art. 815 † 734.
(*c*) Cod. civ. art. 827 † 746; cod. di proc. art. 972 † 1046.

Art. 966 Articolo DCCCCLXVI † 1042. 1042

Quando la divisione deve farsi in giudizio, dipendentemente dai casi contemplati negli articoli 823 † 742 e 838 † 757 del codice civile, la parte più diligente dovrà introdurre l'istanza (4).

Da conferirsi

C. C: art. 465 † 388, 815 † 734, 817 † 736, 822 † 741, 823 † 742, 838 † 757 ed 882 † 802. - *Supra* art. 59 † 151 ed appresso art. 969 † 1045 e † 1064.

3187. Innanzi a qual tribunale si produce la domanda per la divisione?

Dee prodursi, in tutt' i casi, innanzi al tribunale del luogo ove si apre la successione. L'articolo 822 † 741 del codice civile è preciso a tal riguardo; ma siccome il titolo che noi spieghiamo si applica non solamente ad una prima divisione de' beni della successione, ma ancora a quella degli oggetti rimasti indivisi dopo una tal divisione, si dee osservare che in questo secondo caso, il conoscere della domanda appartiene al tribunale di prima istanza nella di cui giurisdizione sono situati i beni da dividersi; ma se sono situati in diverse giurisdizioni, il luogo della tenuta principale determina la competenza, ed in mancanza di questo luogo principale, vien determinata da quello dove si trova la parte dei beni che produce la maggior rendita secondo la matrice del ruolo. Ciò è quanto fu giudicato dalla corte di cassazione gli 11 maggio 1807, con la decisione da noi citata nella quistione 262, e riportata nel *Nuovo Repertorio*, alla parola *licitation*, §. 2, n.° 2.

3188. La domanda per la divisione è sottoposta al preliminare esperimento della conciliazione? Art. 967 † 1043

Sì, allorchè non vi sono più di due parti, e che son esse tutte maggiori col libero esercizio dei loro dritti, poichè l'articolo 49 † T. non fa alcuna eccezione circa le domande per le divisioni (a).

ARTICOLO. DCCCCLXVII † 1043.

In concorrenza di due attori, la procedura appartiene a quello che il primo ha fatto vidimare dal cancelliere del tribunale l'originale della sua domanda. La vidimazione deve esprimere il giorno e l'ora in cui è stata apposta.

Da conferirsi

T. art. 78 e 90. — *C. C.* art. 823 † 742, 838 † 757.

DLXXXIV. Il dritto di procedere nelle istanze di divisione o di vendita all'incanto è sempre appartenuto alla parte più diligente. Il presente articolo conferma quest'antica regola; ma ne migliora sensibilmente l'applicazione, troncando tutto ciò che potea fomentare le discussioni le quali altra volta sorgevano, quando molte parti reclamavano simultaneamente il dritto di procedere per essere state più diligenti. Da ciò nascevano controversie incidenti, le di cui spese erano spesso più onerose di quelle delle procedura principale. Oramai queste controversie non possono più rinnovarsi, poichè una semplice vidimazione, apposta dal

(a) V. Toullier, tomo 4, pag. 398.

Art. 968 cancelliere sull' originale della domanda, stabilisce l' anteriorità tra due che pretendono di procedere. *1044*

3189. Se la parte più diligente, e la quale prima di ogni altra avesse fatta vidimare la sua domanda uniformemente all' articolo 967, *cessasse in seguito dalle procedure, l' altra parte non potrebbe forse riassumerle o farsi a quella surrogare?*

La ragione dice ch' essa il potrebbe, e ciò è d' altronde quanto è permesso conchiudere dall' articolo 721 † 806, siccome la corte di Agen ne faceva l' osservazione sul progetto del codice (*a*).

Articolo DCCCCLXVIII † 1044.

Il tutore speciale e particolare da darsi a ciascun minore, che avesse degl' interessi opposti, si nomina a tenore delle regole contenute nel titolo dei pareri de' parenti.

Da conferirsi

C. C. art. 838 † 757 e segu. — *C. di P.* art. 882 e seg. † 959 e seg. 954 e seg. † 1030 e seg.

3190. Bisogna forse necessariamente, quando vi sono più minori, che ciascuno si nomini un tutore speciale uniformemente all' articolo 838 *del codice civile e* 968 *del codice di procedura?*

Qualche giureconsulto ha opinato, che posto che vi sono più condividenti minori, si dee assegnare a ciascun di loro un tutore speciale, uniformemente all' articolo 838 del codice civile, atte-

(*a*) V. il *Pratico*, tomo 5, pag. 385 e 386.

sochè questi minori condividendi sono necessaria- *Art.* 1044 mente opposti gli uni agli altri, anche perchè ciascuno ha interesse di aver esattamente la porzione che gli spetta, e d'impedire che i socii ottengano una porzione maggiore di quella che dee loro spettare. 968

Noi non sapremmo ammettere questa opinione, la quale tende a fare della disposizione dell' articolo 838 del codice civile una regola generale, laddove questa disposizione è fatta pel caso particolare, in cui i minori hanno interessi opposti.

Perciò il sig. Maleville, tomo 2, pag. 302, dice che l' articolo 838 s'intende pei minori i quali hanno lo stesso tutore, come è il caso ordinario di più fratelli o sorelle, che hanno nondimeno interessi *opposti*, *come se l' uno di essi sia più favorito degli altri*: bisogna allora nominare, per la divisione dei tutori *speciali*.

Il sig. Pigeau è della medesima opinione, tomo 2, pag. 673 Debb' esser nominato, egli dice, un tutore speciale a' minori i quali hanno interessi diversi. Se, per esempio, l' uno dei conjugi fosse morto ed avesse legata la sua porzione nella comunione a due minori, all' uno gli stabili ed all' altro il mobiliare, siccome si potrebbe comporre una porzione maggiore di effetti mobili che di stabili o viceversa, essi sono in opposizion d' interessi, e ciascuno dee perciò avere un tutore.

Finalmente il sig. Chabot, nel suo *Comentario sulle successioni*, pag. 384, decide la nostra quistione nel medesimo senso. Egli si esprime così: » Allorchè un maggiore provoca contro i suoi fratel» li minori la divisione dell' eredità del comun padre, » tutti i minori non hanno bisogno che di un sol tu» tore, se l' eredità debb' esser divisa in eguali por» zioni. Ma se l' uno di essi dovesse conferire o pre-

Art. 969 » levare qualche cosa o che sorgesse qualche con- » troversia su i loro dritti, bisognerebbe deputar- *1045* » gli un tutore speciale ».

Queste spiegazioni da noi qui riportate per somministrare esempii de' casi in cui è necessario applicare gli articoli 838 del codice civile e 968 di quello di procedura, ci sembrano derivar chiaramente dal testo medesimo di quest' ultimo articolo. Se in fatti il legislatore avesse inteso, che si nominasse subito un tutore a ciascun minore, perchè avesse presunto ch' essi hanno interessi opposti sol perchè sono condividenti, avrebbe detto che tutte le volte in cui più minori fossero interessati in una divisione, sarebbe nominato un tutore per ciascun di loro; ma egli ha detto al contrario, che questa nomina sarebbe fatta allorchè avessero interessi *opposti*; bisogna dunque che vi sia opposizione de' dritti rispettivi perchè si applichino gli articoli di cui testè si è parlato. Così pure fu giudicato con decisione della corte di Aix del 3 marzo 1807 (*a*).

Articolo DCCCCLXIX † 1045.

Nella sentenza che si pronunzia sulla domanda di divisione, si delega, ove occorra, un giudice, a norma del disposto all'articolo 823 † 742 *del codice civile, e si ordina che gli stabili, se ve ne ha, siano stimati da periti nella forma prescritta dall' articolo* 824 † 743 *dello stesso codice.*

(*a*) Sirey, tomo 15, pag. 205.

Legge del 15 novembre 1808. — *C. civ.* art. 459 e seg. † 382 e seg., 823 e seg. † 742 e segu.

Articolo DCCCCLXX † 1046.

Se la divisione degli stabili è eseguibile, il tribunale ordina nella stessa sentenza che vi si proceda, o che altrimenti si proceda alla vendita col mezzo dell' incanto: la vendita deve farsi o davanti un individuo del tribunale, o davanti un notaro (5).

Da conferirsi

T. art. 151. — *C. C.* art. 575 † 500, 823 † 742 e 824 † 743. — *C. di P.* art. 755 † 839 e seg. 977 † 1053, 982 † 1058.

3191. La divisione e la vendita all' incanto di uno stabile indiviso tra maggiori e minori possono aver luogo innanzi un notaro?

Il sig. Coffinieres esamina tale quistione nel *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2, pag. 60. Dalla combinazione degli articoli 827 † 746, 838 † 757 e 839 † 758 del codice civile, e quest'ultimo articolo combinato cogli articoli 452 † 375 e 455 † 378 del medesimo codice, conchiude che i condividenti ed i collicitanti non possono *dispensarsi di procedere giudiziariamente*, se tra essi trovansi de' minori.

Ma si può obbiettare che l'articolo 970 del codice di procedura dice, che il tribunale ordinerà la

Art. divisione o la vendita all' incanto che sarà fatta *o*
970 *davanti un individuo del tribunale o davanti un* 1046
notaro; il che sembra esprimere essere indifferente, *in tutti i casi*, di rimettere le parti innanzi un notaro o ad un tribunale.

Il sig. Coffinières risponde, che se fosse così, il legislatore non avrebbe avuto cura d'indicare ne' citati articoli del codice civile due modi diversi di procedere, secondo che tutte le parti hanno o no la libera disposizione de' loro dritti; che del rimanente l' articolo 966 + 1042 del codice di procedura prova che il legislatore non ha inteso derogare al codice civile; il quale richiede la *vendita giudiziaria* quando vi sono de' minori, poichè rinvia all' articolo 838 di quest' ultimo codice.

I compilatori degli *Annali del notariato*, tomo 12, pag. 388, sostengono la opinione contraria, invocando l' autorità del sig. Merlin, alla parola *Licitation*, §. 2, tomo 7, pag. 478.

In fatti, questo dotto giureconsulto dice che la disposizione dell' articolo 970 abbraccia colla sua generalità il caso in cui alcuna delle parti è *minore* o *interdetta*, come quello in cui son tutte maggiori ed in godimento de' loro dritti. Egli aggiugne risultar solamente dall' articolo 839 del codice civile, che nel caso ivi previsto debbasi procedere giudiziariamente a tutti i preliminari della vendita all' incanto; e quel che prova non potersi conchiudere esser proibito al tribunale di delegare un notaro a ricevere le offerte, aggiudicare lo stabile e con ciò consumare la vendita, si è che l' articolo 459 + 382 lascia al tribunale (allorchè si tratta di vendita puramente volontaria dello stabile appartenente in totalità ad un minore) di far ricevere le offerte da uno de' suoi membri o *da un notaro a ciò deputato.*

Finalmente il sig. Chabot nel suo *Commentario sulle successioni*, pag. 383 e 392, arreca altre ragioni le quali concorrono a dimostrare che la quistione qui esaminata debb' esser risoluta affermativamente.

Art. 1046 970

3192. *L' ordinanza del giudice commessario, o l' atto del notaro che fa costare l' aggiudicazione per effetto di vendita all' incanto, può forse essere impugnata per via di azione principale di nullità o soltanto per via di appello?*

L' ordinanza del giudice commessario non può essere impugnata per via di azione principale, ma soltanto per via di appello, in conformità de' principii enunciati nelle quistioni 827 e 2575, e che noi abbiamo attinti dalla requisitoria del sig. avvocato generale Jaubert, il di cui estratto è trascritto nella nota 15 del titolo XIV, lib. V, parte I.

L'applicazione di tali principii nella specie dell' ordinanza colla quale il giudice commessario pronunzia l' aggiudicazione in seguito di vendita all' incanto, ci sembra tanto meno suscettibile di difficoltà, in quanto che niuna disposizione prescriveva, che il giudice commessario dovesse fare all' udienza un rapporto sommario, o che dovesse omologarsi la sua ordinanza. Essa è da per se esecutiva, e per necessaria conseguenza debb' esser riputata come se fosse emanata dall' intero tribunale.

Tal' è la soluzione che noi avevamo data al n.° 4402 del nostro *Trattato e Quistioni*; essa è stata consacrata nel modo più solenne dalla decisione della corte di cassazione, del 6 febbrajo 1822 (*a*). Questa decisione dichiara in effetti, che dalla combinazione degli articoli 827 † 746 ed 839 † 758 del codice civile, 972 † 1048, 965

(a) V. Sirey, tomo 22, pag. 229.

Art. † 1041, 984 † 1060, 707 † 791, 714 † 798 1070 e 443 † 507 del codice di procedura, risulta che 1046 non già con azione principale di nullità, bensì col mezzo ordinario dell' appello, bisogna impugnare le sentenze di aggiudicazione definitiva, tanto in seguito di pignoramento che di vendita all' incanto di beni de' minori.

Quindi la corte, dopo aver dichiarato costare e convenirsi per fatto, che la sentenza di aggiudicazione definitiva di cui trattavasi, era stata validamente notificata, e gli attori per l' annullamento non avendone interposto appello nel termine voluto dalla legge (*a*), rigettò il loro ricorso contro una decisione della corte reale di Rennes, nel dì 11 luglio 1820, la quale aveva pronunziato, che la sentenza di aggiudicazione non poteva più essere impugnata.

Ma se l' aggiudicazione è rimessa davanti un notaro, siccome la via dell' appello non è aperta che contro gli atti emanati da un giudice, vi è luogo a ricorrere per via di opposizione davanti il tribunale, ove si pretenda che l' atto sia vizioso nella forma o nella sostanza.

Invano, a parer nostro, si direbbe, per sostenere che bisogna anche in questa circostanza ricorrere all' appello, che il notaro delegato dal tribunale lo rappresenta nello stesso modo che il rappresenta il giudice commessario.

Noi rispondiamo che la vendita all' incanto si fa in questo caso per ordine del tribunale; che la legge lascia ad esso la facoltà di riservarsi a procedervi egli stesso o a farvi procedere un notaro; che se il tribunale è autorizzato a destinare un giudice, ciò è unicamente perchè la legge non ha vo-

(*a*) V. l' articolo 443 † 507.

luto sopraccaricare i tribunali di operazioni le quali *Art.* potrebbero inceppare il corso ordinario della giu- 971 risdizione contenziosa, in modo che nel caso in cui il tribunale preferisce di rimettere davanti un notaro, fa uso della facoltà di non riservarsi la vendita; laddove se destina un giudice, se la riserba, e si reputa procedervi esso medesimo per mezzo di un delegato scelto nel suo seno.

Si dee dunque, in quest' ultimo caso, far uso del ricorso che ammettesi contro le decisioni giudiziarie, e nell' altro, agire nelle vie ordinarie aperte contro gli atti de' notari.

ARTICOLO DCCCCLXXI † 1047.

Si procede alla nomina, alla prestazione di giuramento ed alla relazione de' periti colle formalità prescritte al titolo delle relazioni de' periti. *Nondimeno, quando tutte le parti sono maggiori, può essere nominato un solo perito qualora esse vi acconsentano.*

Da conferirsi

T. art. 75, 129 e 175. — *C. C.* art. 824 † 743. — *C. di P.* art. 302 † 396 e segu. *ed i titoli delle relazioni de' periti, e della vendita degli immobili.*

ARTICOLO DCCCCLXXII † 1048.

L' istante con domanda in iscritto da patrocinatore a patrocinatore, che contenga le sue semplici conclusioni, chiede l' omologazione della relazione dei periti. Riguardo alla vendita, debbono osservarsi le formalità prescritte nel titolo del-

Art. *la* vendita de' beni stabili, *aggiungendo però nel*
972 *quaderno dell' atto per la vendita,* 1048

Il nome, l' abitazione e professione dell' istante, il nome e l' abitazione del suo patrocinatore;

Il nome, l' abitazione e professione dei concorrenti all' incanto.

Copia del quaderno dell' atto per la vendita si notifica con un semplice atto a' patrocinatori de' concorrenti all' incanto entro otto giorni dal deposito del medesimo in cancelleria o presso il notaro.

Da conferirsi

T. art. 70, 75, 129. — *C. di P.* art. 953 † 1029 e segu. 956 † 1032 e 988 † 1064.

3193. La relazione de' periti debb' esser rimessa al notaro destinato per fare la vendita all' incanto?

Sì; ma siccome essa ha dovuto essere omologata conformemente all' articolo 972, non vi ha dubbio che la sola copia debb' esser depositata presso il notaro, e che questo deposito debb' esser fatto da quelli i quali hanno provocata l' omologazione, non da' periti medesimi (*a*).

3194. Si può rispondere all' istanza colla quale l' attore domanda l' omologazione (II)?

Le parti interessate a contraddire la relazione possono rispondere all' istanza colla quale vien domandata l' omologazione, e proporre per impedirla tutte le ragioni ch' esse giudicano convenienti, sia nella forma sia nel merito (*b*).

(*a*) V. gli *Annali del notariato*, tomo 12, pag. 390.
(*b*) V. la tariffa art. 75, e Pigeau, tomo 2, pag. 684.

3195. Dal perchè dice l' articolo 972 che riguardo alla vendita debbon osservarsi le formalità prescritte nel titolo della vendita degl' immobili, ne segue forse che si debba ammettere la maggiore offerta, siccome lo abbiamo deciso sulla quistione 3181 (III)?

Art. 1048 972

La presente quistione può presentarsi egualmente sugli articoli 988 † 1064 e 1001 † 1077, ed è stata affermativamente decisa dalla corte di Torino agli 8 settembre 1809 (*a*) nella specie di una vendita di stabili dipendente da un' eredità accettata col beneficio dell' inventario, ed è stata decisa negativamente dalla corte di Douai nella specie e pel caso soltanto di una vendita all' incanto provocata tra comproprietarii maggiori.

I motivi della decisione della corte di Torino sono che l' articolo 972, al quale si riferisce l' articolo 988, esso medesimo rinvia, per quel che risguarda le vendite all' incanto, alle formalità prescritte nel titolo della vendita de' beni stabili; che l' articolo 965 † 1041 di questo titolo prescrive, relativamente all' aggiudicazione ed agli atti consecutivi l' applicazione delle *disposizioni* contenute negli articoli 707 e segu. † 791 e segu., tra i quali ritrovasi l' articolo 710 † 794 che autorizza la maggiore offerta: quindi questa decisione ha consacrato, per tutti i casi, l' opinione da noi manifestata sulla quistione 3181.

La corte di Douai ha considerato:

1.° Che il titolo concernente la vendita de' beni stabili al quale rinvia l' art. 972 per seguirsi le formalità ivi prescritte, distingue le vendite degl' immobili che appartengono a maggiori soli da quelle in cui v' hanno interesse i minori;

(*a*) Sirey, tomo 15, pag. 203.

Art. 972 2.° Che in detto titolo l' art. 953 † 1029 è il solo che riguarda la vendita e la licitazione dei 1048 beni non appartenenti che a maggiori, e che gli articoli 954 † 1030 sino all' articolo 965 inclusive non sono relativi che alla vendita de' beni de' minori; che perciò quest' ultimo articolo, il quale rinvia alle disposizioni degli articoli 707 e seguenti in quanto *che ammettono la maggiore offerta dopo l' aggiudicazione in materia di vendita all'incanto*, non sarebbe applicabile che ai soli casi in cui la licitazione si facesse tra minori e maggiori il che non aveva luogo nella specie.

Si vede da una parte, che questa decisione non è in opposizione alla soluzione da noi data sulla quistione 3181, ove non abbiamo parlato che delle vendite de'beni di minori; e dall'altra, che la sola contraddizione che vi sia tra questa medesima decisione e quella della corte di Torino, consiste in ciò, che quest' ultima corte ammette *in tutt' i casi*, la maggiore offerta, uniformemente all'articolo 965, laddove la corte di Douai fa un' eccezione per quello in cui l' incanto è fatto tra maggiori soltanto.

Quest' ultima decisione trova un appoggio ne' termini dell' articolo 972, il quale, in luogo di rimandare alle disposizioni del titolo della vendita degl'immobili, non rimanda che alle formalità prescritte dalle dette disposizioni.

Or, si direbbe, come il sig. Coffinières (*a*), che per decidere, esservi luogo a maggiore offerta nella specie degli articoli 972 e 988, i quali rinviano alle formalità prescritte dal titolo della vendita de' beni stabili, bisognerebbe ammettere che la maggiore offerta fosse una formalità della ven-

(*a*) V. il *Giornale de' patrocinatori*, tomo 2, pag. 247.

dita, il che non è, mentre la maggiore offerta tende al contrario a farla annullare.

Questa osservazione è decisiva, e d'altronde la soluzione cui dà luogo, è conforme alla mente del legislatore, essendo giusto che i minori godano di un favore più grande di quello dei maggiori.

Per altro si potrebbe far osservare, che stando all'espressioni dell'articolo 972, il quale non rimette che alle *formalità* del titolo della vendita dei beni stabili, e non alle *disposizioni* di questo medesimo titolo, il che comprenderebbe tutte le sue disposizioni, sian quelle regolatrici delle forme sian quelle enunciative de' dritti, si dovrebbe pur decidere che non vi è luogo a maggiore offerta, anche nel caso di vendita all'incanto di uno stabile indiviso tra maggiori e minori.

Questa osservazione potrebbe sembrar fondata: ma si direbbe, che quando si è costretto come nel caso presente, di ragionare dietro conseguenze da dedursi dalle sole parole della legge, e che queste parole sembrano trovarsi in opposizione con quel che il legislatore ha ordinato in casi analoghi, bisogna indagare la sua intenzione, allorchè le parole sono oscure.

Or non è presumibile ch'egli abbia inteso trattare i minori in modo più favorevole, nel caso della vendita all'incanto, che in quello di ogni altra vendita de'loro beni, e conseguentemente noi pensiamo, malgrado la obbiezione che si può dedurre dall'espressioni dell'articolo 972, che vi è luogo a maggiore offerta dietro vendita all'incanto de'beni indivisi tra maggiori e minori.

Così noi decidemmo la quistione presente nel n.° 2925 della nostra *Analisi*, ed abbiam creduto dover ripetere qui la discussione nella quale eravamo entrati, ad oggetto di spiegare quel che

 le due decisioni da noi riportate hanno di contraddittorio tra loro.

Ma terminiamo col far osservare che questa discussione suppone fondata l'ipotesi dell'applicazione dell'articolo 710 ad ogni vendita fatta *d'ordine del tribunale* o davanti il tribunale.

Or dopo gli sviluppamenti ne'quali siamo entrati nel n.° 4390 del nostro *Trattato*, e che abbiam qui ripetuti ed estesi nella quistione 3181, per provare che in tutte queste vendite la maggiore offerta debb' esser fatta uniformemente alle disposizioni del codice civile, si dee decidere che in *qualunque vendita all'incanto* la maggiore offerta debb' esser ammessa secondo il quantitativo, la forma ed i termini prescritti da questo medesimo codice.

Articolo DCCCCLXXIII † 1049.

Insorgendo difficoltà sul detto atto per la vendita, si risolvono all' udienza senz' alcuna formale domanda, ma dietro semplice atto da patrocinatore a patrocinatore.

Da conferirsi

C. C. art. 822 † 741 e seg. — *C. di P.* art. 405 † 498, 977 † 1053.

3196. *Il semplice atto prescritto dall' articolo* 973 *debb' esser motivato* (IV)?

Noi pensiamo, col sig. Delaporte, tomo 2, pag. 464, e col sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 651, che conviene enunciare in questo atto di citazione l'oggetto della difficoltà; altrimenti la parte citata non potrebbe sapere su che dovrebbe difendersi.

1050 ARTICOLO DCCCCLXXIV 1050.

Se per motivo della situazione degli stabili si è dovuto procedere a molte distinte perizie, e che dalle relazioni risulti non essere i detti beni individualmente divisibili, non si passa ciò non ostante all' incanto, qualora dal confronto delle relazioni si conosca che la totalità degli stabili può comodamente dividersi.

Da conferirsi

C. C. art. 826 † 745, 832 † 751, 833 † 752, 835 † 754, ed 862 † 781.

DLXXVV. Niuno debb' esser costretto ad alienare la sua proprietà, allorchè vi sono dei mezzi di conservarla nelle sue mani. L' articolo 974 consacra questo principio importante di una saggia legislazione, escludendo la vendita all' incanto, quante volte vi fosse una massa di stabili da potersi dividere.

Quindi, se qualcheduno degli stabili esistenti in una successione non sia suscettibile di divisione, non è questo un motivo per ordinare la vendita di tale stabile, se la totalità può dividersi comodamente, ed ove si possano formare delle porzioni le quali, dando a ciascun coerede la sua parte in natura, risparmiano la necessità e le spese di un incanto.

3197. *È forse sufficiente, perchè siavi luogo ad incanto, che non si possa dividere differenti stabili in porzioni perfettamente eguali?*

Decidendo tale quistione in modo affermativo, si abuserebbe della disposizione dell' articolo 974,

 giusta la quale l' incanto ha luogo quando gli stabili non possano comodamente dividersi.

L' ineguaglianza delle porzioni non sarà dunque un ostacolo all' incanto, e vi si rimedierà col formare le quote, giusta i mezzi indicati nell'articolo 833 † 752 del codice civile; vale a dire con una somma in retribuzione o in rendita o in denaro il che chiamasi *compenso di divisione.*

Con questo mezzo gli stabili non sono nè divisi nè venduti all' incanto male a proposito, e ciascun coerede riceve la sua quota in natura, il che è da preferirsi.

Bisogna osservare nondimeno che se il maggior valore dell' uno sull' altro fondo fosse troppo sproporzionato, il compenso potrebbe divenir oneroso. Allora, dice il sig. Demiau-Crouzilhac nel luogo citato, i coeredi possono concertare fra loro, o l' uno di essi esigere che si eguaglino le porzioni, deducendone dalla porzione maggiore la parte meno importante, e nella debita concorrenza, per venderla all' incanto a profitto comune.

Risulta da ciò che, se vi è perdita nella vendita di questa porzione, ciascun coerede vi partecipa; laddove quello che sarebbe incaricato del compenso, lo soffrirebbe solo, se fosse obbligato di vendere per soddisfarvi.

Articolo DCCCCLXXV † 1051.

Se la domanda non ha altr' oggetto che la divisione di uno o più stabili su de' quali i dritti e gl' interessi delle parti siano già liquidati, i periti procedendo alla stima, formeranno, di conformità al prescritto nell' articolo 466 † 389 del codice civile, le porzioni, e dopo l' omologazione della loro relazione, si tireranno a sorte le

porzioni o davanti il giudice delegato, *o davanti* A.
1051 *un notaro destinato dal tribunale* (6). 97

Da conferirsi

C. C. art. 466 † 389, 831 † 750 ed 835 † 754. — *C. di P.* art. 978 † 1054.

DLXXXVI. È facile osservare, combinando questo articolo cogli art. 978 † 1054 e 979 † 1055, ch'essi stabiliscono la concordanza tra gli articoli 466 † 389 e 834 † 753 del codice civile. Essi determinano in effetti i casi in cui secondo il primo di questi articoli, più periti formeranno le porzioni procedendo alla stima, e quelli in cui a' termini del secondo di questi articoli, le porzioni dovranno esser formate, sia da uno de' coeredi, sia da un sol perito, in un'operazione interamente distinta dalla stima.

3198. Quando può dirsi che i dritti degl'interessati sono LIQUIDI?

Quando sono comprovati e determinati o dalla legge o da un testamento riconosciuto valido, o finalmente da una convenzione, qualora si tratti di semplice divisione di oggetti posseduti da coloro che li han comprati unitamente, in modo che ciascuno conosca la sua porzione, e che non sorge a tal proposito alcuna controversia sulla quantità. Allora in fatti non vi è bisogno nè di atto nè di sentenze preliminari di divisione; i periti formano le porzioni, come lo prescrive l' articolo 465 del codice civile.

Art. 976

ARTICOLO DCCCCLXXVI † 1052.

Negli altri casi l' istante fa citare i condividenti a comparire a giorno prefisso davanti il giudice delegato, il quale rimette le parti ad un notaro da esse eletto, se possono e vogliono convenire nella scelta, o in mancanza, nominato di uffizio dal tribunale; davanti al notaro si procede ai conti, alle collazioni, alla formazione delle masse, alle prededuzioni, alla formazione delle porzioni, ed alle somministrazioni, a tenore del disposto dal codice civile nell' articolo 828 † 747

Lo stesso si osserva in caso della seguita vendita all' incanto, qualora il prezzo dell'aggiudicazione debba unirsi alla massa comune della divisione per bilanciare le diverse porzioni.

Da conferirsi

T. art. 29, 72 e 92. — *C. C.* art. 828 † 747 e segu.

DLXXXVII. Questo articolo, e molti di quelli che lo seguono, dichiarano in qual modo debb'eseguirsi l' articolo 828 del codice civile relativamente ai conti de' condividenti, alla formazione della massa generale, alla formazione delle porzioni ed alle somministrazioni da farsi da ciascuno de' condividenti.

Può mai avvenire che il giudice proceda direttamente e da se stesso a queste operazioni?

Questo punto fu vivamente controverso in tempo della discussione del progetto del codice di procedura, se non dietro le osservazioni della magistratura, dietro però i reclami delle due classi

di uffiziali ministeriali che concorrono egualmente *Art*
1052 ad esser utili alle parti, *i patrocinatori* ed *i notari*. 970

» Senza dubbio, dicevasi a nome di quelli,
» una divisione può farsi da un notaro, come da o-
» gni altro amichevole mediatore allorchè si è di ac-
» cordo. Il notaro è un funzionario pubblico, ma per
» dare soltanto l'autenticità alle convenzioni che si
» vogliono far da lui stipulare. L'azione per la divisio-
» ne, egualmente che le altre tutte, compete ai tri-
» bunali. La ricusa o la impossibilità di procedervi
» amichevolmente dà luogo a tale azione, la classi-
» fica necessariamente tra gli affari contenziosi o giu-
» diziarii, a' quali i notari sono estranei ».

I notari facevan valere l'interesse delle fami-
glie, delle quali godono la confidenza, conservano i
titoli e conoscono gli affari; la natura del loro mi-
nistero il quale nulla avendo di contenzioso, può
mettere una vantaggiosa conciliazione in luogo della
decisione de' tribunali. Essi invocavano il testo me-
desimo del codice civile, che dice nell'articolo 828
che il giudice delegato per le operazioni della di-
visione, rimette le parti *avanti ad un notaro*, per
procedere ai conti, ec. »

Si rispondeva « che la rimessione al notaro era
una facoltà accordata al giudice per alleggerirlo e
non un obbligo che lo assoggettasse a spogliarsi di
quello ch' egli credeva poter fare; e che se voleva
egli medesimo terminare le operazioni della divisio-
ne, diveniva inutile giro il ricorrere al notajo ».

Quindi la giurisdizione de' tribunali da con-
servarsi nella sua interezza; l'interesse de' patroci-
natori, che a più riguardi è quello del pubblico
cui servono e di cui sono i mandatarii necessarii;
l'interesse de' notari che non è men quello de' cit-
tadini allorchè vogliono ricorrere ad essi per fare
stendere ed autenticare le loro convenzioni; l'inte-

resse predominante del pubblico, cui sono subordinati i dritti e le prerogative degli ufficiali, e degli stessi tribunali instituiti a suo vantaggio; finalmente la necessità di prevenire incertezze e controversie, avevano dato un' alta importanza alla quistione.

Dopo un maturo esame fu dunque riconosciuto che spesse volte le divisioni si complicano di calcoli e di combinazioni, che non appartengono al ministero del giudice, più che non gli appartengono le verificazioni o le operazioni de' periti; che i giudici debbono decidere le quistioni contenziose, ed abbandonare l' applicazione delle loro decisioni a quelli che sono dalla legge incaricati di eseguirle; che anche quando si desse ai giudici la facoltà di consacrarsi a tali operazioni, o si sarebbero distratti dalle loro essenziali occupazioni, o se ne sarebbero rimessi ai cancellieri, commessi o patrocinatori; che i giudici i quali si assoggettassero a procedere essi medesimi ai conti, alla formazione della massa generale, alla composizione delle quote, non potrebbero farlo per le parti con lo stesso vantaggio del notajo, il quale ha più tempo a dar loro, le di cui funzioni hanno un carattere più amichevole, e che nell' esercizio di questo ministero, le di cui prime virtù sono l' esattezza, la regolarità, e lo spirito di conciliazione, ha dovuto contrarne l' abitudine.

Tali sono i motivi pei quali la legge ha lasciato ai tribunali, nelle divisioni, come negli altri affari, la decisione dei punti contenziosi, ed ha confidato esclusivamente ai notari, sotto la sorveglianza e salva la censura del magistrato, tutti i lavori puramente pratici dello spoglio dei documenti, dei calcoli, delle conferenze colle parti, che richieggono tutte le liquidazioni (*a*) (7).

(*a*) Esposizione dei motivi e rapporto al Corpo legislativo.

3199. Un tribunale innanzi a cui è stata prodotta una dimanda per la divisione tra maggiori e minori, dee forse rimettere le parti davanti un notaro per tutte le operazioni della divisione?

Ar 1052 976

Risulta dalle disposizioni dell'articolo 828 del codice civile, e dell' articolo 976 del codice di procedura, che i tribunali non possano scindere la domanda per la divisione, rimettendo innanzi ad un giudice delegato la divisione degli stabili, e davanti un notaro quella dei mobili. Quindi il giudice delegato non può far mai la divisione: egli è sempre obbligato di rimettere le parti pel tutto davanti un notaro (*a*).

3200. Non si può nominare anticipatamente, colla sentenza stessa la quale ordina la divisione, il notaro che il giudice delegato dee indicare uniformemente all' articolo 976?

Si può, per abbreviare l'andamento della procedura, nominare immediatamente un notaro colla stessa sentenza la quale, giusta l' articolo 969 † 1045, ordina la divisione, e nomina il commessario (*b*). Allóra si evita la seconda sentenza la quale diverrebbe necessaria, giusta l'articolo 976, ove non si fosse presa tal precauzione, la quale in nulla è contraria alla legge.

3201. In quali casi vi è luogo all' applicazione dell' articolo 976?

Quando i dritti non son liquidi, o che, essendo certi, in quanto alle porzioni che spettano a ciascuno, avendo avuto luogo l' incanto, il prezzo dello stabile messo all' incanto debb' esser confuso nella massa comune della divisione, ad effetto di

(*a*) V. la decisione della corte di Parigi, del 17 agosto 1810; Sirey, tomo 11, DD. pag. 443 ed il *Nuovo Repert.* alla parola *notaire*, tomo 8, pag. 582.

(*b*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 677 e 682.

Art. 977 bilanciare le diverse porzioni, allora il ministero del notaro è indispensabile; poichè il tribunale, o 1053 anche un giudice, non potrebbe occuparsi di simili operazioni senza spendervi un tempo prezioso ch'esso dee totalmente all' amministrazione della giustizia. D'altronde è stata formale intenzione del legislatore di chiamar sempre i notari, come delegati attuali de' tribunali, in tutto ciò che le divisioni non offrono di contenzioso (a).

È in conseguenza di questa intenzione del legislatore che il sig. Lepage nelle sue *Quistioni*, pag. 631 e 632, dice con ragione che deesi nominare un notaro, per liquidare l'eredità, anche quando non vi sono che danari da dividere, e niun oggetto in natura; dal che si può conchiudere che non si è dispensato dal nominare un notaro dopo l'incanto de' beni, che quando i dritti de' condividenti sul prezzo delle vendite sono conosciuti, e non si tratta più che di effettuare la ripartizione delle somme.

Articolo DCCCCLXXVII † 1053.

Il notaro delegato procede egli solo senz'essere assistito da un altro notaro nè da testimoni. Se le parti volessero farsi assistere da un consulente, gli onorarii a questo dovuti non entreranno nelle spese della divisione, ma resteranno a loro carico.

Nel caso dell' articolo 837 † 756 *del codice civile, il notaro deve scrivere in un processo verbale separato le difficoltà che insorgessero, e quanto fosse dedotto rispettivamente dalle parti;*

(a) V. l'Esposizione dei motivi, ediz. di F. Didot, pag. 332 e segu., e *sopra* n.° DLXXXVII.

quindi rimette in cancelleria il processo verbale **Art.**
1053 *per esservi conservato.* 977

Se il giudice delegato rimette le parti all'udienza, l'indicazione del giorno in cui vi dovranno comparire, tiene ad esse luogo di citazione.

Non si fa alcuna intimazione a comparire, sia davanti il giudice, sia all'udienza.

Da conferirsi

T. art. 29 e 168. — *C. di P.* art. 970 † 1046, 973 † 1049.

DLXXXVIII. Allorchè i notari procedono ad una liquidazione ad istanza delle parti, essi stendono un vero contratto; contratto che in se stesso racchiude tutto il principio della sua forza, e che perciò debb' esser accompagnato da tutte le sollennità proprie ad assicurare che sia legittimo. Al contrario, nelle liquidazioni in cui questi funzionarii medesimi agiscono dietro delegazione del tribunale, non istendono più un contratto, ma un atto destinato a regolare gl' interessi di quelli i quali ricusano di contrattare o che ne sono incapaci.

E siccome un tal atto non riceve la sua autorità da se stesso, ma dalla sanzione del tribunale, è facile di comprendere per quali ragioni il nostro articolo 977 dispensa il notaro, in queste occasioni, dall'assistenza di un altro notaro, e da quella de' testimoni.

La prima disposizione del medesimo articolo è notabile.

Non si potea senza dubbio escludere dall' uffizio de' notari que' consulenti che le parti volessero condursi per lo schiarimento e la difesa de' loro

Art. dritti, ma si è stabilito che gli onorarii dovuti a
977 costoro non entrano nelle spese della divisione: *1053*
ciascuno dee pagare gli ajuti che avrà voluto adoperare.

La ragione è semplice. Se i consulenti fossero stati a carico dell' eredità, tostochè un solo condividente facesse questa spesa comune, tutti vorrebbero farla; mettendola a spese di ciascuno, almeno si ha una garentia che non vi si ricorrerà che per effetto di necessità, e senza pregiudizio per quelli i quali non l' avranno riguardata come utile a' loro interessi.

3202. *Si dee, non ostante la ultima disposizione dell' articolo 977, citare le parti a comparire, sia davanti al giudice, sia all'udienza, per veder pronunziare sulle difficoltà le quali possono sopravvenire nel corso delle operazioni del notaro?*

Non ostante questa disposizione, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 688, siccome il commessario dee fare la sua relazione su i documenti che gli sono stati rimessi; siccome può avvenire che le altre parti abbiano pure de' documenti da comunicare, e ch' esse hanno d' altronde il dritto di dirigere al tribunale delle osservazioni sulla relazione del giudice commessario a norma dell' articolo 111 † 207, così è necessario di citarle a presentarsi al giudice suddetto per far determinare il giorno in cui avrà luogo la relazione, e per depositare i documenti ch' esse possono avere e che saran necessarii per la relazione.

Il sig. Berriat Saint-Prix, pag. 714, nota 18, fa osservare su questa opinione, che il testo dell' articolo 977 è troppo positivo perchè si possa ammetterla; e questa osservazione ci sembra tanto più giusta in quanto che la tariffa non ista-

bilisce alcuna tassa per questa citazione da farsi ne' casi indicati dal sig. Pigeau.

Art. 1054 978

Così pure è stato giudicato da una decisione della corte di Orleans, del 10 agosto 1809 citata dal sig. Hautefeuille, pag. 570, e ciò è quel che sembra ammettere una decisione dalla corte di cassazione, del 22 febbrajo 1813, riportata nella collezione uffiziale delle leggi.

3203. Il deposito del processo verbale del notaro dee forse necessariamente esser fatto in cancelleria?

La decisione della corte di Orleans testè menzionata stabilì, che il giudice commessario poteva egli medesimo, col consenso di tutte le parti interessate, comparenti e maggiori, ricevere in casa sua il processo verbale del notaro, e che la mancanza della presenza del cancelliere, per riceverlo e sottoscriver l' atto, non essendo che una misura disciplinare, non costituiva un *mal giudicato* da parte del giudice commessario. Checchè ne sia, la prudenza richiede che si stia strettamente alla disposizione dell'articolo 977.

ARTICOLO DCCCCLXXVIII † 1054.

Nel caso che la massa ereditaria, le collazioni e prededuzioni da farsi a favore di ciascuna delle parti interessate siano state stabilite dal notaro, a norma degli articoli 829 † 748, 830 † 749 e 831 † 750 del codice civile, le porzioni si formano da uno de' coeredi, quando però tutti siano maggiori, consentano nella scelta, ed il coerede nominato accetti l' incarico. In caso diverso, il notajo, senza bisogno di alcun' altra procedura, rimette le parti al giudice delegato, il quale passerà alla nomina di un perito.

Art.
979 *Da conferirsi* 1055

T. art. 168. — *C. C.* art. 831 † 750, 834 † 753. — *C. di P.* art. 975 e segu. † 1051 e segu.

Articolo DCCCCLXXIX † 1055.

Il coerede scelto dalle parti, o il perito nominato per la formazione delle porzioni, vi procede con un rapporto che rimette al notaro, il quale lo inserisce in seguito alle precedenti operazioni.

Articolo DCCCCLXXX † 1056.

Formate le porzioni, e giudicate le contestazioni che intorno alle medesime fossero insorte, l' attore fa citare i condividenti a recarsi a giorno prefisso allo studio del notaro, per trovarsi presenti allorchè si chiude il processo verbale, sentirne la lettura, e firmarlo insiem con esso, se possono e vogliono firmare.

Da conferirsi

T. art. 29. — *C. C.* art. 835 † 754.

DLXXXIX. Questi articoli regolano le operazioni da farsi dal notaro, e determinano per la loro natura, la divisione delle funzioni di questo ufficiale e di quelle del giudice delegato, dal tribunale egualmente destinato colla medesima sentenza, la quale, ordinando la divisione, ha rimesse le parti davanti un notaro.

Il giudice è delegato per far la relazione al

tribunale, e per preparare le sue decisioni; il notaro pe' calcoli, e per l'applicazione di ciò che viene deciso.

Art. 1056 980

3204. Se vi sono minori, interdetti o assenti, le porzioni possono esser fatte da un coerede?

No: è d'uopo in questo caso che sia nominato un notajo dal giudice delegato.

3205. Qual è l'andamento da seguirsi per far nominare un perito nel caso previsto dall' articolo 978 † 1054, *ed in qual modo procede questo perito o il condividente nominato per formare le porzioni?*

Quello che domanda la divisione, presenta un' istanza al giudice delegato, per ottenere il permesso di far citare i suoi condividenti innanzi a lui ad oggetto di esser presenti alla nomina. Essi debbon essere chiamati, perchè possono aver dei mezzi di ricusa da proporre contro colui che sarà nominato. La nomina del perito essendo fatta contraddittoriamente con costoro, egli presta giuramento innanzi al giudice commessario, e fa una relazione nella quale stabilisce la formazione delle porzioni; questa relazione è ricevuta ed è distesa dal notaro in seguito delle operazioni precedenti. Si opera nel modo stesso, tranne la prestazione del giuramento, allorchè le porzioni sono formate da un condividente: l'uso generalmente ricevuto è di far comporre le quote dal maggiore di età (*a*).

3206. La citazione prescritta dall' articolo 980 *è forse sempre necessaria?*

È cosa evidente ch' essa non è richiesta che pel caso in cui le parti non si accordano per rendersi presso il notaro ad oggetto di concorrere alla chiusura del processo verbale.

(a) V. Pigeau, tomo 2, pag. 686 e 687, e Delaporte, tomo 2, pag. 469.

Art. 981 † 1057

3207. *Che dee fare il notaro, allorchè le parti dietro la citazione che vien loro fatta, non si presentano nel suo studio o ricusano di sottoscrivere?*

Il notaro fa costare la contumacia o il rifiuto di sottoscrivere, e le cause di questo rifiuto (*a*); e la parte più diligente ne procura l'omologazione, siccom'è detto nell'articolo 981 † 1057.

3208. *Si può opporre la sottoscrizione apposta nel processo verbale, come un mezzo d'inammissibilità contro la domanda di rescissione prodotta in tempo utile?*

Noi nol crediamo, perchè la legge, esigendo la sottoscrizione degl'interessati, non ci sembra aver avuto altro scopo, che di mettere le parti in grado di prender notizia della divisione, onde fare, se il vogliono, le ultime osservazioni su questa divisione (*b*).

Articolo DCCCCLXXXI † 1057.

Il notaro rilascia la spedizione del processo verbale di divisione alla parte più sollecita a fine di ottenere l'omologazione del tribunale. Il tribunale, dietro il rapporto del giudice delegato, presenti le parti, o queste chiamate ove non siano state tutte presenti al chiudersi il processo verbale, e dietro le conclusioni del regio procuratore, nel caso che la qualità delle parti ricercasse l'intervento del di lui ministero, pronuncia, se lo crede regolare, l'omologazione della divisione.

(*a*) V. le *Quistioni* di Lepage, pag. 632.
(*b*) V. *Il Pratico*, tomo 5, pag. 299.

DXC. Nel dritto intermedio non richiedevasi nè omologazione nè conclusioni del pubblico ministero (*a*). Si comprende il vantaggio che le parti ritraggono da queste misure conservatrici de' loro dritti, e che d' altronde erano una conseguenza necessaria del perchè l' azione per la divisione essendo stata prodotta, doveva esser terminata per autorità del tribunale che non ha destinato un giudice ed un notajo se non ad oggetto di preparare e rischiarare la sentenza definitiva.

Art. 981

1057

3209. In qual modo si esegue la disposizione dell' articolo 981 in quanto stabilisce che il notaro rilascia la SPEDIZIONE *del processo verbale?*

Il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 694, dice che inavvertentemente sono state inserite nella compilazione dell' articolo 981 queste parole, *la spedizione del processo verbale di divisione.*

L' originale di questo processo verbale, egli dice, vien depositato in cancelleria, giusta l' articolo 977 † 1053. Non è questo processo verbale che debb' esser omologato, bensì l' atto il quale contiene solo quel ch' è stato tra le parti stabilito.

Questa osservazione è giusta, ove s' intendesse per processo verbale l' atto separato contenente le deduzioni e difficoltà delle parti, ed il di cui originale vien depositato in cancelleria uniformemente all' articolo 977.

Ma è cosa evidente che colle parole *processo verbale* il legislatore ha inteso indicare l' atto che il sig. Pigeau nomina *atto di divisione*, ed il quale contiene la liquidazione dell' eredità o della comunione, la formazione della massa o delle por-

(*a*) V. *Quist. di dritto del sig. Merlin*, alla parola *partage*, §. 3 e 4.

Art. zioni (*a*). Quest'atto ha potuto essere indicato sen-
981 za inavvertenza coll' espressione adoperata nell' ar- 1057.
ticolo 981, perchè esso veramente è il *processo verbale di divisione*. L' altro è un atto relativo alla divisione, ma assolutamente distinto da quello che contiene questa divisione, e ch' è stabilito tra i condividenti.

3210. *Dal perchè l' articolo* 981 *dice, che il tribunale omologherà la divisione, le parti presenti o chiamate*, SE TUTTE NON SONO COMPARSE *allorchè si è chiuso il processo verbale, ne segue forse che non debbonsi chiamare le parti le quali sono comparse ed hanno sottoscritto il processo verbale?*

Sì, dice il sig. Delaporte, tomo 2, pag. 470, perchè ha egli opinato, che le parti le quali hanno sottoscritto il processo verbale senz' aver reclamato, reputandosi averlo approvato, diveniva inutile chiamarle per impugnarlo.

Ma noi opiniamo, come opina il sig. Lepage, nelle sue *Quistioni*, pag. 633, che un atto di divisione non è obbligatorio se non quando sia stato consentito da tutti gl' interessati; che se un solo tra essi ricusa di approvarlo, gli altri cessano di esserne vincolati.

D' altronde quelli i quali hanno sottoscritto l' atto di divisione, hanno interesse a conoscere ed a contraddire i motivi di opposizione i quali potessero allegarsi da quelli i quali non fossero comparsi alla chiusura del processo verbale, e le stesse parole dell' articolo 981 provano esser sufficiente che una sola parte non siasi presentata allorchè fu

(*a*) V. la formola datane dal sig. Pigeau, pag. 692.

chiuso il processo verbale, perchè tutte siano citate dietro la domanda dell' omologazione.

Art. 982 *1058*

In fatti se il legislatore avesse inteso che si potesse fare a meno di chiamare le parti le quali si fossero presentate, avrebbe detto che il tribunale omologherebbe la divisione, *chiamate le parti contumaci*, non già che l' omologherebbe, *presenti le parti*, o *queste chiamate ove non siano state tutte presenti al chiudersi il processo verbale*. Quest' espressioni provano, che nel caso in cui qualche parte si è resa contumace, tutte le altre debbono esser chiamate all' omologazione.

ARTICOLO DCCCCLXXXII † 1058.

Nella sentenza di omologazione si ordina l'estrazione delle porzioni da eseguirsi ò davanti il giudice delegato o davanti il notaro. Questi deve rilasciare alle parti l' atto di estrazione subito ch' è seguita.

Da conferirsi

T. art. 29. — *C. di P.* art. 970 † 1046.

3211. In qual modo si fa l'estrazione delle porzioni ordinata dalla sentenza di omologazione?

Si fa a sorte, uniformemente all' articolo 834 † 753 del codice civile.

ARTICOLO DCCCCLXXXIII † 1059.

Tanto il cancelliere, quanto il notaro sono tenuti di rilasciare alle parti interessate quegli estratti di tutto o di parte del processo verbale

Art. di divisione, che dalle medesime verranno richiesti.

983 1059

DXCI. Il notaro dee senza dubbio restare in possesso del suo originale, perchè le parti interessate possan ricorrervi come agli altri loro atti di famiglia; ma era giusto che la legge autorizzasse a prenderne, secondo ch' esse lo giudicano più conveniente, delle spedizioni o degli estratti dalla cancelleria ove vien conservata la spedizione omologata unitamente a tutti gli altri documenti giudiziari.

3212. In qual senso va intesa la disposizione dell'articolo 983, giusta la quale tanto il canceliere quanto il notaro, sono tenuti di rilasciare l' estratto di tutto o di parte del processo verbale di divisione?

Molti comentatori (*a*) dicono, che il cancelliere non può aver occasione di rilasciare estratti del processo verbale di divisione, che quando sia stato omologato, nè il notaro se non prima della omologazione, vale a dire pendente il corso delle operazioni, attesochè, quelle terminate, il suo processo verbale vien subito depositato in cancelleria. Noi crediamo che non bisogna intendere in siffatto modo l' articolo 983; ci sembra certo, almeno ove si adottino le osservazioni da noi fatte sulla quistione 3209, che il cancelliere rilascia, anche prima dell' omologazione, gli estratti del processo verbale delle deduzioni e delle difficoltà delle parti, il di cui originale è depositato nella sua cancelleria uniformemente all' articolo 977 † 1053, e che dopo l' omologazione ordinata, egli concorre col notaro nel rilasciare degli estratti del processo verbale la di cui spedizione, sulla quale è intervenu-

(*a*) V. tra gli altri Delaporte, tomo 2, pag. 470.

ta l'omologazione, è a lui rimasta per far parte de' *Art.*
1060 suoi originali. Ecco ciò che ci sembra chiaramente 984
indicare l'articolo 983 col disporre che, *tanto il cancelliere*, *quanto il notaro* saranno tenuti di rilasciare tali estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione.

ARTICOLO DCCCCLXXXIV † 1060.

Le anzidette formalità si osserveranno negl' incanti e nelle divisioni tendenti a togliere la comunione d' interesse, ove sianvi interessati i minori, o altre persone prive del libero esercizio dei loro dritti civili.

Da conferirsi

C. di P. art. 819 † 902, 838 † 921 e segu.

ARTICOLO DCCCCLXXXV † 1061.

Quando poi tutti i comproprietarii o coeredi siano maggiori, ed abbiano il libero esercizio dei loro dritti, si trovino presenti o debitamente rappresentati, possono astenersi dalla procedura giudiziaria, o recedervi in qualunque stato di causa, e convenire fra essi per passare alla divisione in quel modo che crederanno conveniente.

Da conferirsi

C. C. art. 819 † 738. — *C. di P.* art. 952 † 1028.

Art. 985 DXCII. La disposizione del presente articolo applica nuovamente il principio generale, che le 1061 forme giudiziarie non son richieste nelle divisioni che quando l' interesse dei minori e di altre persone loro assimilate lo esige, o quando i maggiori non possono mettersi di accordo. Ma quando le parti pervengono a combinarsi, possono abbandonare le forme giudiziarie, e terminare le loro differenze nel modo che loro piace.

3213. La persona a cui è stato dato un consulente giudiziario, può dividere amichevolmente senza l' assistenza del suo consulente?

3214. La donna maritata può forse dividere amichevolmente senza l' autorizzazione di suo marito?

Secondo gli autori del *Pratico*, tomo 1, pag. 301, la persona a cui è stato dato un consulente giudiziario, non essendo privata de' suoi dritti civili, ma solamente impedita di agire in certi casi, senza l' assistenza di un consulente, potrebbe agire e procedere come ogni altro maggiore, allorchè trattasi di divisione, poichè non parlasi di divisione nell' articolo 513 † 436 del codice civile.

Noi non crediamo che questa opinione possa essere ammessa, attesochè il dritto di un coerede o comproprietario negli stabili indivisi, *est totum in toto et totum in qualibet parte*: donde segue che, dividendo, il coerede aliena almeno *indirettamente*, la porzione che non gli tocca.

Or l' articolo 513 interdice alla persona provveduta di consulente giudiziario qualunque atto di alienazione, pel quale non fosse assistita da questo consulente; e così appunto ci sembra che il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 434, decida, dicendo che l' assistenza del consulente è necessaria per la

validità degli atti *di alienazione diretta o* INDIRETTA.

Si comprenderà d'altronde quanto sarebbe da temere che la persona cui fu deputato un consulente per causa di prodigalità per esempio, si lasciasse adescare dall' allettamento di una somma che gli fosse numerata subito, per consentire ad una divisione volontaria, nella quale i suoi dritti potrebbero esser lesi.

In quanto alla donna maritata, noi siamo del parere dei citati autori, e pensiamo ch' essa può rinunziare alle formalità giudiziarie, purchè sia autorizzata dal marito, come dev' esserla in tutti i contratti ch' ella vuole stipulare (*a*).

3215. *Allorchè vi è una persona gravata di restituire, può farsi la divisione amichevolmente, se sia maggiore, al pari degli altri interessati?*

No, perchè il gravato della restituzione, quantunque in età maggiore, non ha la libera disposizione dell' oggetto da dividersi. La presenza del tutore alla restituzione, o l' età maggiore de' chiamati nulla muterebbe alla necessità di far la divisione giudizialmente, attesochè la restituzione è a vantaggio de' figli nati o nasciturí (*b*), e bisogna conservare i loro dritti (*c*).

3216. *Quando si può dire, che le parti maggiori sono* DEBITAMENTE RAPPRESENTATE, *siccome lo esige l' articolo* 985, *perchè possano astenersi dalle vie giudiziarie o abbandonarle?*

(*a*) V. le due decisioni della corte di Brusselles, dei 13 brumajo e 13 messidoro dell'anno 14, nella *Giurisprudenza del cod. civ.* tomo 6, pag. 26 e seguenti.

(*b*) V. Cod. Civ. art. 1050 + 1066.

(*c*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 707.

Art. 985 Dice il signor Pigeau, tomo 2, pag. 671, esser *debitamente rappresentati* quelli soli; i quali lo sono per mezzo di un procuratore speciale; ma egli soggiunge, il notaro destinato dal tribunale per rappresentare un presunto assente, non lo *rappresenta debitamente* ad effetto di procedere ad una amichevole divisione. *1061*

OSSERVAZIONI

SUL TITOLO VII DEL LIBRO II DELLA PARTE II. DELLE DIVISIONI E VENDITE ALL' INCANTO.

I.

Sulla introduzione.

Anche in questo titolo le teorie ed i principii sono uniformi nelle due legislazioni; le conseguenze perciò non presentano alcun divario.

II.

Sull' articolo 972 + 1048, *quist.* 3194.

La difesa è un dritto sacro ne' giudizii; dunque l'affermativa è innegabile.

III.

Sullo stesso articolo, quist. 3195.

Ci rimettiamo alla nostra VI osservazione sulla quist. 3181.

IV.

Sull' articolo 973 + 1049, *quist.* 3196.

Dal perchè l' articolo dice *semplice atto da patrocinatore a patrocinatore* sarebbe strano il dedurre che tal atto non debba contenerne l' oggetto. Su di che, dunque, dovrebbe difendersi la parte avversa? su di che dovrebbe provvedere il tribunale!

TITOLO VIII.

DEL BENEFICIO DELL' INVENTARIO (*a*) (I).

L' IDENTICITA' che si stabilisce tra il defunto ed i suoi eredi, sotto il rapporto delle obbligazioni di cui è gravato il patrimonio ereditario, non debbe aver effetto su i beni dell' erede, se non quando egli vi acconsente; è dunque giusto che dopo aver fatto comprovare lo stato delle cose, non sia egli tenuto indefinitamente ai debiti; che non confonda, pel loro pagamento, i proprii beni con quelli del defunto; che possa egli stesso chiedere contro l'eredità il pagamento de' proprii crediti.

In ciò appunto consiste *il beneficio dell' inventario*, antica ed utile istituzione la quale, senza dare alle eredità una garentia individuale nella persona degli eredi, assicura alle medesime difensori interessati a liquidarle con saggezza ed economia.

L' eredità deferita ad un minore o ad un interdetto non può essere accettata che sotto questa condizione; ma gli altri eredi hanno in generale la scelta tra il beneficio dell' inventario, e l' accettazione pura e semplice.

Nondimeno, l' erede il quale si fosse reso colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell' inventario alcuni effetti appartenenti all' eredità; quello in fine il quale, fuori i casi di eccezione, avesse preso titolo e qualità di erede ed avesse fatto atti in tal qualità, non sarebbe più ammesso a reclamare il beneficio dell' inventario.

(*a*) V. il cod. civ. art. 793 † 710 e segu.

L' accettazione dell' eredità con tal beneficio *Art.* 1062 impone all' erede l' obbligo di distribuire ai creditori le rendite dei beni, ed il prezzo della vendita che di essi vien fatta: donde segue ch'egli non può appropriarsi alcuna cosa, sino a che non siano interamente quelli soddisfatti. Quindi l' eredità si distribuisce in sulle prime, sino alla concorrenza di ciò ch' è loro dovuto, tra i creditori, riguardo ai quali l' erede non è che un amministratore soggetto a render conto, laddove i titoli precedenti suppongono che la distribuzione si fa tra le mani degli eredi e per loro proprio conto. 986

Il codice civile ha nel tempo stesso indicate le circostanze nelle quali un erede abile a succedere diviene non ammissibile ad accettare l' eredità sotto il beneficio dell' inventario, o è decaduto da questo vantaggio, e stabilisce la forma della dichiarazione per accettare in tal modo: il codice di procedura specifica, nel titolo 4.° di questo libro, quella dell' inventario, e determina colle disposizioni del presente, in qual modo l' erede beneficiato venderà, se vi è luogo, i mobili o gli stabili dell' eredità, in qual modo presterà cauzione e renderà i conti.

Ciò è quanto restava a determinare, giacchè il codice civile nell' articolo 793 ✝ 710 ha preventivamente regolata la forma della dichiarazione da farsi da ogni erede abile a succedere, che non intende accettare l' eredità che sotto il beneficio dell' inventario.

Articolo DCCCCLXXXVI ✝ 1062 (II).

Se l' erede prima di assumere tale qualità, intende, di conformità al codice civile, farsi autorizzare a passare alla vendita degli effetti mo-

Art. 986 *biliari appartenenti all' eredità, deve presentarne domanda in iscritto al presidente del tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.* 1062

La vendita si eseguisce da un uffiziale pubblico, dietro gli affissi e le pubblicazioni sopra prescritte per la vendita degli effetti mobiliari (1).

Da conferirsi

T. art. 77.— *C. C.* art. 461 † 384, 796 † 713 e 805 † 723. — *C. di P.* art. 617 e segu. † 708 e segu., 945 e segu. † 1021 e segu., 969 † 1045, 1000 e segu. † 1076 e segu.

3217. La facoltà di vendere, coll' autorizzazione del presidente, gli effetti mobiliari dipendenti dalla eredità, si estende forse indistintamente a tutti gli effetti mobiliari in generale?

Il sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 662, considera il nostro articolo 986 come il compimento, in quanto alla esecuzione, dell'articolo 796 † 713 del codice civile.

Egli stima in conseguenza, che non vi è luogo ad autorizzare la vendita degli effetti mobiliari dipendenti da un'eredità accettata col beneficio dell' inventario, se non per gli oggetti che son difficili e dispendiosi a conservarsi, siccome lo vuole l'articolo 796.

Ma il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 610, opina, che, giusta l'articolo 986 del codice di procedura, l' autorizzazione può esser data per tutti gli effetti mobiliari in generale.

Noi pensiamo, siccome il sig. Demiau-Crouzilhac, e tal è pure il parere del sig. Thomines Desmasures, pag. 368, e del sig. Lepage nelle

sue *Quistioni*, pag. 664, che l'abile a succedere *Art.* 1063 non può ottenere l'autorizzazione di vendere gli 987 effetti mobiliari che nei casi preveduti dall' articolo 796 del codice civile.

Noi ci fondiamo sul motivo che l'articolo 986 con queste parole, *di conformità al codice civile*, esprime formalmente aver in mira la esecuzione dell' articolo 796 del codice civile, e che non si può d' altronde trarre argomento da una disposizione puramente regolamentaria per indurne una deroga-zione alla preesistente disposizione, la quale stabilisce un principio di dritto.

Quindi, secondo la nostra opinione, il presidente, sull'istanza che gli vien presentata per ottenere l' autorizzazione di vendere, dee esaminare, se gli effetti mobiliari sono soggetti a perire, o dispendiosi a conservarsi; altrimenti, egli non può autorizzare la vendita.

3218. La moglie che vive in comunione, può forse, come l' erede, domandare, prima di assumere la qualità di erede, la vendita degli effetti mobiliari?

Sì; poichè ella può aver lo stesso interesse dell' erede, siccome lo prova il sig. Pigeau al tomo 2, pag. 611.

ARTICOLO DCCCCLXXXVII † 1063.

Se occorresse la vendita di qualche stabile appartenente all' eredità, l' erede beneficiato deve presentare al presidente del tribunale una formale domanda in iscritto che contenga l'indicazione de' fondi. La domanda è comunicata al ministero pubblico. Sentite le di lui conclusioni ed il rapporto del giudice delegato a questo effetto, si passa ad un giudicato con cui si ordina preliminarmen-

Art. *te, che i suddetti immobili siano visitati e stimati*
987 *da un perito nominato di ufficio.* *1063*

Da conferirsi

T. art. 78. — *C. C.* art. 806 † 724. — *C. di P.* art. 755 † 839, 969 † 1045.

3219. Quantunque gli eredi abbiano provocato la vendita all'incanto degl'immobili dipendenti da un' eredità accettata col beneficio dell' inventario innanzi al tribunale del luogo dell'apertura della successione, i creditori del defunto non conservano forse perciò il dritto di domandarne la spropriazione davanti al tribunale nella di cui giurisdizione sono quest' immobili situati?

Siffatta quistione è stata affermativamente giudicata, da una decisione della corte di cassazione, del 29 ottobre 1807 (*a*), attesochè niuna legge ha interdetto a' creditori muniti di titolo esecutivo, il dritto legale di domandare la spropriazione forzata degl' immobili che formano la loro sicurezza, quantunque questi immobili siano amministrati da eredi beneficiati i quali ne han fatto ordinare la divisione e l'incanto, e che hanno fatto delle procedure onde pervenire alla vendita.

Nella specie di questa decisione, il creditore era ipotecario; ma il motivo sul quale è fondata, si applica egualmente ad ogni creditore munito di titolo esecutivo.

In quanto ai creditori in virtù di scrittura privata, non potrebbero procedere al pignoramento, se non quando avessero ottenuta sentenza; allora il medesimo principio sarebbe loro applicabile, poi-

(*a*) V. Sirey, tomo 8, pag. 83.

chè la sentenza tiene ad essi luogo di titolo esecutivo. *Art.* 1063 987

3220. *Se trattasi della successione di un francese aperta in paese straniero, e che la vendita degl' immobili sia stata ordinata dal tribunale del luogo dell' apertura della successione, per esser fatta nelle forme prescritte dalla legge del paese, che debbono fare gli eredi francesi onde pervenire alla vendita de' beni situati in Francia* (III)?

L' articolo 546 † 636 del codice di procedura, disponendo che le sentenze rese da' tribunali stranieri non saranno suscettibili di esecuzione in Francia, che nel modo e ne' casi preveduti dall' articolo 2123 † 2009 del cod. civile, impone l' obbligo di far dichiarare esecutiva, da un tribunale francese, la sentenza del tribunale straniero che si tratta di eseguire. Siccome questa sentenza non pronunzia condanna, e che è stata resa di accordo tra le parti, non si pensa, a' termini di una decisione della corte di Parigi del 14 luglio 1809 (*a*), che il tribunale francese sia rigorosamente tenuto di entrare nell' esame della quistione, se vi era o no luogo ad ordinare la vendita.

Nondimeno, per prevenire ogni difficoltà, noi consiglieremmo di uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 987 del codice di procedura civile; in conseguenza, di presentare la domanda formale prescritta da questo articolo, conchiudendo che piaccia al tribunale, vista la sentenza esecutiva, ed in virtù della stessa, nominare i periti, per procedersi indi alla vendita, sempre in esecuzione della detta sentenza, ma secondo le formalità prescritte nel codice di procedura.

(*a*) V. Sirey, 1812, pag. 359.

Art. 987 Non crediamo in effetti che questa vendita possa farsi secondo le formalità particolari al paese 1063 ove la sentenza del tribunale straniero è stata pronunziata. Sarebbe lo stesso che contravvenire alla seconda disposizione dell' articolo 3 † 5 del codice civile, il quale stabilisce che i beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi francesi. Dunque le formalità prescritte da questa legge sono quelle che bisogna seguire necessariamente, e non la legge straniera la quale non può servir di regola che agl' immobili situati nel paese sottoposto al suo impero.

Si sa d' altronde, che ogni legge regolatrice di forma è di dritto pubblico; che sotto questo rapporto i particolari non possono in generale derogarvi, e che a maggior ragione la legge di una nazione straniera non può essere applicata ad atti quali debbono farsi in Francia ed innanzi ad impiegati francesi.

Ma indipendentemente da questi principii generali, i quali si oppongono che la vendita sia fatta innanzi ad ufficiali indicati dalla legge straniera, i quali nel Regno dei Paesi bassi, per esempio, sono un notaro ed un giudice di pace (*a*), si può dire che la sentenza del tribunale straniero la quale ha disposto che la vendita si facesse uniformemente a detta legge, non ha inteso estendere quest' obbligo ai beni situati in Francia, ma restringerlo a quelli i quali fossero situati nel territorio straniero, poichè indica il giudice di pace del circondario dove si è aperta la successione.

Supponiamo che una successione beneficiata siasi aperta in Anversa, certamente, non sarà in-

(*a*) Art. 3, §. 2, della legge del detto Regno, de' 12 giugno 1816.

nanzi al giudice di pace di Anversa che si farà la *Art.* 1063 vendita dei beni situati in Francia. 987

Si direbbe forse ch'essa può farsi innanzi al giudice di pace del circondario dove gl' immobili sono situati in Francia? Ma sarebbe lo stesso che contravvenire a tutti i principii del dritto comune delle nazioni, ove si facesse esercitare da un magistrato francese, ed in virtù della legge straniera, un' attribuzione che la legge francese gli ricusa.

3221. *Nella specie della quistione precedente, qual sarebbe il tribunale a cui bisognerebbe dirigersi? Si dovrebbe forse ricorrere innanzi a più tribunali nel caso che gl' immobili da vendere fossero situati in diversi circondarii?*

Sull' attuale quistione noi siam' d' avviso, che non conviene dirigersi che ad un solo tribunale, altrimenti si sarebbe esposto a sentenze contraddittorie: il che sarebbe in opposizione col voto della legge.

Questo tribunale, se la successione si fosse aperta in Francia, sarebbe quello dell' ultimo domicilio del defunto; ma allorchè si è aperta nell' estero, si dee decidere che la competenza appartiene, non al tribunale del domicilio dell' erede beneficiato che agisce per la vendita, ma al tribunale nel di cui circondario sono situati i beni. Nel caso ch' essi siano situati in più circondarii, innanzi a quello ove si trovasse il luogo principale della tenuta; ed in mancanza di esso, dove si trova la parte de' beni che produce la maggiore rendita, secondo la matrice del ruolo. Si applica qui per analogia, ciò ch' è stato giudicato da una decisione della corte di cassazione, il dì 11 maggio 1807, riportata nel *Nuovo Repertorio*, v.° *Licitation*, §. 2, n.° 2, e sulla quale sono stabilite le soluzioni alle quistioni antecedenti.

Art. 988 Prendendosi il cammino da noi additato l' erede beneficiato nulla può temere per parte de' creditori dell' eredità, i quali evidentemente non avrebbero in alcun modo dritto di querelarsi perchè non si fossero seguite, per la vendita, le formalità prescritte da una legge straniera, che le autorità francesi non potrebbero applicare, senza violare i principii i più evidenti del nostro dritto pubblico, la massima di giurisprudenza *locus agit actum*, e la disposizione formale dell' articolo 3 del codice civile. 1051

Articolo DCCCCLXXXVIII † 1064.

Se la relazione del perito trovasi regolare, dietro domanda della parte, e sentite le conclusioni del ministero pubblico, viene approvata dallo stesso tribunale, ed il giudicato ne ordina la vendita.

Si procede alla vendita colle formalità prescritte nel titolo delle divisioni e vendite all' incanto.

L' erede beneficiato che avesse venduto stabili senza uniformarsi alle prescrizioni del presente titolo, sarà riputato erede puro e semplice (2).

Da conferirsi

T. 78 e 123. — *C. C.* art. 792 † 709, 801 † 718, 966 † 891. — *C. di P.* art. 953 † 1029, 965 † 1041 e 972 † 1048.

DXCIII. Questo articolo sanziona le disposizioni di quelli che lo precedono, con una pena desunta dalla natura stessa della contravvenzione dell' erede beneficiato. Vendendo gli effetti mobili dell' eredità senza osservare le regole che gli sono

prescritte, egli agisce come se fosse erede puro e semplice, ei si costituisce in questa qualità; era dunque giusto che perdesse quella di erede beneficiato.

Art. 1064 988

3222. In qual modo il perito nominato di officio dee operare?

Egli dee operare uniformemente alle disposizioni contenute nel titolo delle relazioni de' periti, e nell' articolo 824 † 743 del codice civile. Sol quando egli vi si è uniformato ed ha stabilito nella sua relazione la base della sua stima, questa relazione può esser regolare, e conseguentemente può essere approvata, giusta l' articolo 988.

3223. Quali sono le formalità da seguirsi per la vendita degl' immobili dipendenti da un' eredità beneficiata?

Sono, a' termini dell' articolo 988, quelle le quali sono prescritte per le vendite all' incanto. Or l' articolo 972 dice che per la vendita all' incanto conviene uniformarsi alle formalità prescritte nel titolo della vendita dei beni stabili (*a*).

Ma noi aggiungeremo che, se vi sono creditori opponenti o intervenienti, il quaderno dell' atto di vendita sarà sottoposto al loro esame (*b*), e che l' erede beneficiato dee indicare in questo quaderno, che il prezzo della vendita sarà pagato a' creditori ipotecarii *inscritti*, se ve ne sono, altrimenti che sarà rilasciato o sarà depositato secondo le circostanze, se vi sono delle opposizioni (*c*).

(*a*) V. gli articoli 958 † 1034 e segu. e le nostre quist. su questi articoli.

(*b*) Argomento tratto dagli articoli 972 e 973 † 1048 e 1049. V. Thomines-Desmasures, pag. 369.

(*c*) V. Demiau-Crouzilhac, pag. 563.

Art. 988 — 3224. *Vi è forse luogo a maggiore offerta su di una vendita di beni immobili provenienti da una eredità accettata col beneficio dell'inventario* (VI)? 1064

Noi avevamo risoluta la presente quistione per l' affermativa nel n.° 2952 della nostra *Analisi*, pel caso in cui tutti gli eredi fossero minori, o fossero gli uni maggiori gli altri minori; e dicevamo per conseguenza del sistema che abbiamo disdetto nel nostro *Trattato e Quistioni*, che la maggiore offerta doveva essere del quarto.

Secondo le spiegazioni nelle quali siano entrati nella quistione 3181, noi non eccettueremo il caso in cui tutti gli eredi fossero maggiori, ed ammettiamo la decisione della corte di Parigi del 2 marzo 1809, citata nella discussione della suddetta quistione, la quale ha giudicato che la maggiore offerta debb' esser del decimo e non del quarto, come sembrerebbe supporlo il sig. Toullier, tomo 4, pag. 355, n.° 343.

3225. *La vendita, la quale non siasi fatta secondo le formalità del presente titolo, sarebbe forse nulla?*

Non risulta *necessariamente* dalla terza disposizione dell' articolo 988, la quale dice che l'erede beneficiato sarà riputato erede puro e semplice, se ha venduto degl' immobili senza uniformarsi alle regole prescritte dal presente titolo, che la vendita non sia valida, malgrado l' interesse che i creditori avrebbero avuto onde fossero state osservate le dette formalità, salva la pena incorsa da questo erede.

Ma l' oratore del governo (*a*) ha tolta ogni incertezza a tal proposito, dicendo ch' erasi domandato, se l' erede beneficiato avendo venduto un immobile senza autorizzazione e senza formalità, la

(*a*) V. la Esposizione de' motivi, ediz. di F. Didot, pag. 337.

vendita sarebbe nulla, e che sebbene i terzi i quali avessero seco lui trattato, non fossero senza colpa, si è voluto rispettare i loro dritti e si è trovata una sufficiente garentia pe' creditori nella decadenza dal beneficio dell' inventario e nella cauzione ch' essi hanno già potuto domandare all' erede.

Art. 1064 *988*

3226. *L' erede beneficiato, il quale vende i dritti ereditarii che vanta nell' eredità, dee forse esser riputato erede puro e semplice?*

La presente questione è stata giudicata per l' affermativa da una decisione della corte di Agen, del 2 maggio 1806 (*a*); ma noi non possiamo ammettere questa decisione.

In fatti s' egli è vero che la vendita di cui trattasi abbia il carattere di un'adizione pura e semplice di eredità, di un' accettazione tacita, a'termini dell' articolo 778 † 695 del codice civile, allorchè è stata fatta prima che l'erede abbia accettato col benefizio d'inventario; nondimeno, subitochè ha dichiarato di accettare in tal modo, prima di aver fatto alcun atto di erede puro e semplice, si dee considerare che, vendendo i suoi dritti ereditarii, la qual vendita si chiama con altro nome il suo *quidquid juris*, egli non ha inteso e non ha voluto vendere che i dritti che gli appartengono come *erede beneficiato*, ed i quali saranno esercitati dal suo compratore nel modo stesso ch' egli medesimo li avrebbe esercitati.

3227. *L'erede beneficiato può esser dichiarato erede puro e semplice, se ipoteca pe' suoi debiti personali un immobile dipendente dall' eredità?*

Sì, secondo il sig. Toullier, tomo 4, pag. 355, n.° 343, sebbene egli convenga che questa ipoteca in nulla pregiudichi i creditori della succes-

(*a*) V. Sirey, DD. pag. 172.

Art. sione, anche se fossero chirografarii i quali deb-
988 bon pagarsi in preferenza, domandando la separa- 1064
zione de' patrimonii (*a*).

Il dotto nostro collega si fonda sul motivo che l' erede beneficiato fa, ipotecando come vendendo, un atto di *proprietario*, il quale non ha il dritto di fare che nella qualità di erede, ed il quale conseguentemente gli conferisce quella di erede puro e semplice, conformemente all' articolo 778 del codice civile.

Si opporrebbe forse vittoriosamente a questa opinione che l' articolo 988 del codice di procedura debb' esser ristretto al caso da esso preveduto; che si tratta qui di una disposizione penale la quale non esiste che ad oggetto di offrire a' creditori (*b*) una garentia contro al pregiudizio risultante dal perchè la vendita, fatta da un erede beneficiato senza autorizzazione nè formalità, non sussiste meno; garentia che diviene inutile relativamente all' ipoteca, poichè essa non ha alcun effetto contro i creditori; che l' articolo 778 del codice civile si riferisce solo agli atti fatti prima che l' erede abbia preso la qualità di erede beneficiato, nè produce se non un' eccezione d' inammissibilità contro la facoltà di prendere tale qualità, che finalmente non si dee trarre argomento dal caso più grave, come quello di una vendita che produce i suoi effetti, ad un caso assai meno importante, qual è quello di una semplice ipoteca, che non ne produce alcuno.

3228. L' erede beneficiato è forse riputato puro e semplice, riguardo a tutti i creditori se è stato dichiarato tale dietro la domanda di un

---

(*a*) V. il cod. art. civ. 778 † 695 e segu.
(*b*) V. quist. 3225.

sol tra essi per aver venduti degl' immobili dell' eredità senza autorizzazione nè formalità?

Veggasi la nostra quistione 763 ed il comentario del sig. Chabot, pag. 304.

Articolo DCCCCLXXXIX † 1065.

Quando occorresse di vendere effetti mobiliari, o rendite costituite appartenenti all' eredità, la vendita si eseguirà come è stato prescritto per le vendite di questa sorta di beni, sotto pena contro l'erede beneficiato di esser ritenuto erede puro e semplice (3).

Da conferirsi

C. C. art. 706 † 627, 805 † 723. — *C. di P.* art. 645 † 733, 945 † 1021 *e segu.*, 986 † 1062.

DXCIV. L' articolo 989 decide una quistione importante. Erasi domandato, se l' erede beneficiato, avendo venduto un immobile senza autorizzazione e senza formalità, la vendita sarebbe nulla? Benchè i terzi i quali avessero trattato con lui non fossero senza colpa, si è voluto rispettare i loro dritti, e si è trovata una garentia sufficiente pe' creditori nella decadenza dal beneficio dell' inventario, e nella cauzione ch' essi hanno già potuto domandare all' erede.

3229. *L' erede beneficiato può trasferire le rendite sullo stato senza autorizzazione?*

Sì, allorchè esse sono al di sotto di 50 franchi. In quanto alle altre, egli non può trasferirle che dopo una preventiva autorizzazione data dal tribunale; altrimenti sarebbe riputato erede puro e

Art. 989 semplice, come nel caso delle vendite fatte senza formalità (*a*). 1065

3230. Un erede beneficiato può, senza incorrere nella pena pronunziata dall' articolo 989, vendere all' ingrosso ed amichevolmente i grani che provengono dalle terre dipendenti dall' eredità?

I grani avendo un valore indipendente da qualunque influenza, da capriccio, da moda o da convenienza, valore determinato settimana per settimana per mezzo delle mercuriali, non si potrebbe indicare una ragion valida per interdirne la vendita in grosso ed amichevolmente, se tuttavia questa vendita vien fatta al prezzo stabilito dalle mercuriali.

Al contrario si trova in una tal vendita il vantaggio de' creditori e quello dell' erede beneficiato, a motivo che gli speculatori, ed i negozianti possono offrire per una compra all' ingrosso un prezzo maggiore di quello che sarebbe offerto da' particolari i quali non comprassero che a minuto.

Sarebbe d' altronde da temere che i fornai o negozianti chiamati ad una vendita fatta all' incanto, non si concertassero ad oggetto di fare aggiudicare i grani a vil prezzo.

S' egli è facile di trovare un compratore unico di una gran quantità di oggetti di cui si fa commercio, e la di cui esportazione è permessa, ed offre grandi beneficii, egli è altrimenti di una collezione di mobili; quasi sempre si perderebbe molto vendendoli in massa.

La esperienza prova pure che i grani venduti a minuto ed all' incanto sono rare volte portati ad un prezzo superiore a quello delle mercuriali.

(*a*) V. il parere del consiglio di stato degli 11 gennajo 1808.

Art. 989

I creditori di un' eredità beneficiata non po- 1065 trebbero dunque aver alcun motivo di querelarsi che non si fossero seguite le formalità additate dal codice di procedura per le vendite ordinarie de' mobili.

Essi non vi sarebbero fondati se non quando il prezzo convenuto amichevolmente dall' erede beneficiato fosse inferiore a quello fissato dalle mercuriali: che se fosse maggiore, certamente che niuna ragione di dritto, ed anche meno di equità, potrebbe autorizzare i creditori a rivolgere contro l'erede beneficiato un atto, il quale, nel suo principio come nei suoi effetti, non sarebbe stato fatto che per loro vantaggio.

Ma sarebbe diversamente di ciò che si chiama propriamente *i mobili*, *o il mobiliare* della successione.

I mobili non hanno che un valore arbitrariamente fissato dall' inventario, ed il quale in ragione della convenienza, del gusto ec., può esser aumentato per ciascun oggetto, in tempo della vendita, per effetto della concorrenza degli oblatori sullo stesso oggetto.

Al contrario, i grani hanno sempre un valore eguale per ciascuna persona che li compra a minuto; non vi è che uno speculatore il quale possa oltrepassare il prezzo ordinario, comprando all' ingrosso.

Da un' altra parte, i mobili venduti che siano, sarebbe difficile di somministrare la pruova dell' inferiorità della vendita col valore reale; laddove quella de' grani è sempre stabilmente determinata dall' autorità pubblica.

Si dee dunque presumere, dietro queste osservazioni, che il legislatore, colla parola *mobili*, impiegata nell' articolo 805 † 723 del codice civi-

Art. 990 le, colle parole *effetti mobiliari* impiegate nell' articolo 989 del codice di procedura, non ha inteso sottoporre alle formalità delle vendite pubbliche, che gli effetti mobiliari propriamente detti, il di cui valore è sottoposto ad una moltitudine di variazioni. 1066

ARTICOLO DCCCCXC † 1066.

Il prezzo della vendita degli effetti mobiliari si distribuisce per contributo tra i creditori opponenti e di conformità al prescritto nel titolo della distribuzione per contributo.

Da conferirsi

C. C. art. 806 † 724, 808 † 727 e 809 † 728. — *C. di P.* art. 656 e segu. † 740 e segu.

3231. Quali mezzi sono offerti ai creditori per rendersi opponenti?

I creditori hanno più mezzi per far le opposizioni conservative de' loro dritti: queste possono esser fatte o alla rimozione de' suggelli, se ne siano stati messi, o in mano dell' uffiziale pubblico il quale avrà fatta la vendita del mobiliare, o dell' aggiudicatario o meglio ancora nelle mani dell' erede beneficiato.

ARTICOLO DCCCCXCI † 1067 (V).

Il prezzo delle vendita degli stabili si distribuisce secondo l' ordine de' privilegii (4) *e delle ipoteche* (5).

Art.
1067 *Da conferirsi* 991

C. C. art. 806 † 724, 808 † 727, 809 † 728, 2166 † 2060. — *C. di P.* art. 749 e segu. † T. e 773 † 857.

3232. *Risulta forse dagli articoli* 990 † 1066 e 991 *che sia sempre necessario di ricorrere al giudice per regolare, o la distribuzione del prezzo per contributo, o la graduazione tra i creditori* (VI)?

Noi faremo osservare prima di tutto che, se vi è danaro sufficiente per pagare tutti gli opponenti, l' erede beneficiato dee lor fare delle delegazioni. Non si procede alla distribuzione per contributo secondo le regole prescritte dagli articoli 656 e segu. † 740 e segu. che in caso d' insufficienza di danaro.

In questa circostanza, è certo, giusta la disposizione dell' articolo 990, che l' erede beneficiato non dee occuparsi che de' creditori opponenti, vale a dire di quelli che si sono *opposti* alla distribuzione del danaro. Egli dee dunque convocare questi creditori e cercare di accordarli sulla distribuzione. Se questo accordo ha luogo, distribuisce loro il prezzo; ma nella dovuta concorrenza: nel caso contrario, dee adire il giudice perchè determini l' ordine ed il modo del pagamento, uniformandosi agli articoli 658 † e seguenti. Ciò risulta evidentemente dalle disposizioni dell' articolo 656 combinato coll' articolo 990.

In quanto alla distribuzione del prezzo di un immobile, il sig. Toullier, tomo 4, pag. 385, n.° 379, ed il sig. Thomines Desmasures, pag. 369 pensano che il compratore e l' erede beneficiato deb-

Art. bono pagare subito i creditori, i quali si son fatti 991 conoscere, se costoro non promuovono controversie 1067 circa l' ordine delle loro inscrizioni.

Questi autori si appoggiano, tra gli altri motivi, sul passo seguente del discorso del tribuno Gillet (*a*) concernente il presente titolo. « L' articolo » 991 non enuncia la necessità di una procedura di » graduazione, o piuttosto il codice civile (*b*) ha » preventivamente pronunziato che bisognava evitar- » la, poichè esso ha prescritto all'erede beneficiato » di delegare il prezzo delle vendite degl'immobili » ai creditori ipotecarii i quali si saranno fatti co- » noscere. La disposizione stabilita nell' articolo 991 » non avrebbe dunque altro oggetto che d' impedire » le delegazioni le quali potrebbero esser fatte, e d'in- » vertire la graduazione de' privilegii e delle ipoteche».

Noi conveniamo che l' erede beneficiato può pagare i creditori i quali si son fatti conoscere colle loro inscrizioni, senza ricorrere alle formalità lunghe e dispendiose di una procedura di graduazione, se questi creditori, essendo maggiori, *convengono fra loro amichevolmente* secondo il voto dell' articolo 749 ✝ T. del codice di procedura (*c*); ma non crediamo che l' erede beneficiato possa dispensarsi dal ricorrere al tribunale, e pagare i creditori secondo quel modo che da lui medesimo sia stabilito. Egli non ha bisogno, per effettuare questo ricorso, di attendere che insorgano controversie: basta che non siavi accordo.

Tal è il parere del sig. Pigeau, tomo 2, pag. 667 e del sig. Demiau-Crouzilhac, pag. 664 e 665.

Si opporrebbe forse che la facoltà accordata

(*a*) V. Ediz. di F. Didot pag. 347.
(*b*) V. gli art. 806 ✝ 724, 808 ✝ 727.
(*c*) V. Chabot, pag. 317.

all'erede beneficiato di pagare i creditori senza ricorrere al tribunale, è conseguenza necessaria del perchè, a' termini dell'articolo 806 ✝ 724 del codice civile, è tenuto l'erede beneficiato vendendo gl'immobili nella forma prescritta dal codice di procedura, ad assegnare il prezzo di questa vendita a'creditori ipotecarii i quali sonosi fatti conoscere.

Art. 991

1067

Noi risponderemmo, che questo assegnamento il quale debb' esser fatto nel quaderno dell'atto per la vendita, non ha altro oggetto che di evitare la distribuzione o il deposito di tutto o di parte del prezzo, nel caso in cui l'erede non potesse prestar cauzione.

In fatti, senza questa delegazione tutto il prezzo dovrebbe esser depositato secondo l'articolo 807 ✝ 726 del codice civile, o passare nelle mani dell'erede, s'egli avesse data cauzione; laddove per mezzo di questa misura, tutto ciò ch'è assegnato, resta nelle mani dell'aggiudicatario, a disposizione della massa de' creditori inscritti, e di quelli ch'essendo per privilegio dispensati dall'inscrizione, si fossero fatti conoscere senza inscriversi.

Se tal è l'oggetto della delegazione prescritta dall'articolo 806 del codice civile, essa non è qui di alcuna considerazione per decidere la quistione che ci occupa, poichè essa non stabilisce un ordine di pagamento determinato dal giudice, al quale l'erede beneficiario possa o debba uniformarsi.

Bisogna dunque ritornare alla disposizione dell'articolo 808 del codice civile, il quale vuole che, se vi sono creditori *opponenti*, ed ogni creditore ipotecario è *opponente* pel fatto della *sua inscrizione* (a), l'erede non possa pagare che secon-

(a) V. Chabot e Demiau-Crouzilhac ne' luog. cit.

Art. 991 do l'ordine ed il modo *determinato dal giudice*, seguendo l'ordine dei privilegii e delle ipoteche, 1067 siccome lo dice l'articolo 991 del codice di procedura.

Or non si potrebbe dire, che la delegazione fatta conformemente all' art. 806 del codice civile sia un ordine di pagamento *determinato fatta dal giudice* . . . . (6).

3233. L' erede beneficiato può opporsi alla domanda che l' aggiudicatario gli facesse ad effetto di essere autorizzato a conservare il prezzo dell' immobile (VII) ?

L' affermativa di tale quistione è stata sostenuta, per quanto è a nostra notizia, sul pretesto che *il deposito era incompatibile* coll' obbligo di delegare imposto dall' articolo 806 del codice civile all' erede beneficiato.

Tale argomentazione sembraci del tutto priva di fondamento.

Ed in prima, ove si ammettesse la opinione del sig. Delvincourt (*a*), non meriterebbe alcuna considerazione, poichè l' erede beneficiato non sarebbe obbligato a delegare il prezzo; ma noi abbiam creduto conciliabili gli articoli 806 del codice civile e 991 del codice di procedura.

Quindi, ragionando secondo il sistema da noi stabilito, persistendo a credere che l' erede beneficiato può delegare, tutte le volte che *i creditori sono di accordo*, noi pensiamo che questa occasione di delegare non essendosi presentata, o non avendola egli colta, può essere obbligato a depositare.

Egli non potrebbe, per ricusarvisi, mettere innanzi l' interesse de' creditori a' quali dev' egli fare la delegazione, allorchè eglino sono di accordo. La

(*a*) V. la nota 4 sulla quistione precedente.

delegazione non consiste, in fatti, che nell'autorizzazione data a ciascun creditore inscritto, il quale presenta il suo titolo (*a*), di ricevere dal compratore l'*ammontare del suo credito*. Or che importa ai creditori di riceverlo direttamente da questo compratore, o di prenderlo dalla cassa de' depositi?

1068

Conchiudiamo che qualunque compratore interessato a depositare, è ammissibile e fondato a domandare l'autorizzazione a quest'effetto, perchè non dee soffrire, sia dalla mancanza di accordo fra i creditori per consentire ad una delegazione, sia dalla negligenza che l'erede beneficiato mettesse a farla, sia dalle lentezze di una graduazione giudiziale.

Evvi in ciò tanto meno difficoltà, in quanto che l'articolo primo dell'ordinanza del 3 luglio 1816 autorizza il deposito di *tutte le somme offerte ai creditori che ricusano, dai debitori che vogliono liberarsi.*

ARTICOLO DCCCCXCII † 1068.

Un creditore, o qualunque interessato, che voglia obbligare l'erede beneficiato a dar cauzione, dovrà citarlo a questo effetto con atto di usciere intimato alla persona o al domicilio.

Da conferirsi

T. art. 29. — *C. C.* art. 807 † 726. — *C. di P.* art. 517 e segu. † 600 e segu.

(*a*) V. Toullier, tomo 4, ediz. 2, pag. 385 e 386.

Art. 993 *3234. La citazione da farsi uniformemente all' articolo 992, dee forse contenere la costituzione di patrocinatore* (VIII) ? 1069

La legge non autorizza questa costituzione ; ma si può farla, siccome lo dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 635, nelle note, ad oggetto che, se l' erede presenti la cauzione, ed il creditore voglia opporvisi, essi procedano in seguito col ministero dei loro patrocinatori.

Articolo DCCCCXCIII † 1069.

L' erede deve nel termine di tre giorni dalla detta citazione, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio dell' erede ed il comune di residenza del tribunale, presentare la cauzione alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, nelle forme prescritte sul modo di ricevere le cauzioni.

Da conferirsi

C. C. art. 807 † 726. — *C. di P.* art. 517 e segu. † 600 e segu.

3235. La cauzione debb' esser forse presentata in cancelleria, siccome lo dice l' articolo 993, *e non con atto di citazione o di patrocinatore, siccome lo dice l' articolo* 518 † 601 ?

Il sig. Pigeau, nel luogo citato, pag. 636, prova che quest' espressioni dell' articolo 993 *dee presentare la cauzione alla cancelleria*, sono in verità poco corrette ; ma che il legislatore ha non pertanto avuta la intenzione di esprimere che il fidejussore sarà presentato in cancelleria come cauzio-

ne giudiziaria, e che la presentazione che precede dovrà esser fatta, come tutte le altre presentazioni di fidejussore, con atto di citazione, o con atto di patrocinatore, uniformemente all'articolo 518†601.

Art. 994 † 1070

3236. Che avviene, se l' erede beneficiato non presenti la cauzione nel termine stabilito dall' articolo 993?

Si cita per sentirsi dire che le disposizioni dell' articolo 807 † 726 del codice civile verranno contro lui eseguite. Allora gli fa mestieri di presentarsi dietro questa citazione, onde dar subito la cauzione prescritta; altrimenti si pronunziano le condanne per le quali è stato conchiuso.

Articolo DCCCCXCIV † 1070.

Insorgendo difficoltà relativamente all' accettazione, i creditori provocanti vengono rappresentati dal patrocinatore più anziano.

Da conferirsi

C. di P. art. 520 e segu. † 603 e segu.

3237. Qual' è il patrocinatore indicato dall' articolo 994, sotto la denominazione del più anziano?

È dichiarato più anziano, dice il sig. Pigeau, nel luogo citato, quello tra i patrocinatori de' creditori provocanti la cauzione, il quale abbia già fatto sian atti, come apposizione di suggelli, o inventario, in cui i creditori sono stati rappresentati da' patrocinatori, sian procedure con questi creditori.

Art. 995

ARTICOLO DCCCCXCV † 1071.

1071

Del rendiconto che deve eseguire l'erede beneficiato, si osservano le forme prescritte nel titolo del rendimento de' conti.

Da conferirsi

C. C. art. 802 † 719, 803 † 720 e 809 † 728. — *C. di P.* art. 527 e segu. † 610 e segu.

3238. *Qual è il tribunale il quale dee conoscere del conto da rendersi dall'erede beneficiato?*

È il tribunale del luogo dell'apertura della successione, il quale conosce egualmente di tutte le controversie che possono nascere in occasione del beneficio dell'inventario (*a*).

3239. *Dal perchè l'erede beneficiato è obbligato di render conto, ne segue forse che sia necessariamente assimilato, per la sua amministrazione, al curatore di una eredità giacente?*

No, poichè egli può fare, senza formalità e senza il concorso de' creditori, tutti gli atti di amministrazione, introitare le rendite, fare i conti de' fittajuoli; in fine litigare col parere de' giureconsulti, far compromessi e transigere, salvo a' creditori o legatarii il far pronunziare la decadenza contro di lui, se vien giudicato ch'egli abbia in ciò

(*a*) V. Argomento tratto dagli articoli 793 † 710 e 803 † 720 del cod. civ., *Giurispr. di detto cod.* tomo 2, pag. 292, n.° 90.

oltrepassato le sue facoltà, in qualità di ammini- **Art.**
1072 stratore (a). **996**

ARTICOLO DCCCCXCVI † 1072.

Quando l' erede beneficiato avesse azioni da promuovere contro l' eredità, le deve dirigere contro gli altri eredi; e se non vi sono altri eredi, o se le azioni da intentarsi fossero comuni a tutti, debbonsi dirigere contro un curatore speciale all' eredità beneficiata, da nominarsi nel modo prescritto per la nomina del curatore all' eredità giacente (7).

Da conferirsi

T. art. 77.—*C. C.* art. 802 † 719, 812 † 731, 2257 † 2163. — *C. di P.* art. 998 † 1074, 999 † 1075.

3240. *I creditori sono essi ammissibili a costituirsi terzi opponenti alle sentenze le quali fossero pronunziate contro il curatore ad istanza degli eredi?*

Gli autori degli *Annali del notariato* riportano nel loro comentario del codice di procedura tomo 6, pag. 278, una decisione della corte di Parigi del 28 giugno 1811, la quale « attesochè » non è impossibile presumere, che il curatore no» minato uniformemente all' articolo 996, non ap» portasse sempre contro la domanda degli eredi » ai quali dee la sua nomina, una seria resisten-

(a) V. Toullier n.° 90, tomo 2, pag. 356 e seg. ed una decisione della corte di Parigi del 3 giugno 1808, *Giurisp. del cod. civ.* tomo 12, pag. 104.

Art. 996 za » ha giudicato, che i creditori dell' eredità hanno il dritto di fare opposizione di terzo alle sentenze le quali fossero pronunziate contro di lui in simili circostanze. 1072

Noi dobbiamo far osservare che questa decisione, riportata nel comentario, citata in forma di proposizione generale solamente, non è motivata come lo è nel *Giornale de' patrocinatori*, ove per intero ritrovasi, tomo 5, pag. 84, e che la medesima non pronunzia in modo così generale, come gli autori degli *Annali* il suppongono, ma soltanto pel caso in cui i creditori si fossero fatti conoscere; perchè allora, dice la decisione, essi debbono esser chiamati a tutti gli atti di distribuzione de' crediti dell' eredità: non sarebbe dunque che in questo caso che vi sarebbe luogo all' opposizione di terzo.

È vero che la medesima decisione dichiara, che il curatore all' eredità beneficiata non potendo disporre de' dritti de' creditori, non li rappresenta validamente, e che le sentenze contro le quali l'opposizione di terzo erasi formata, non possono aver gli effetti della sentenza di graduazione a' quali gli aventi-dritto sono chiamati.

Ma sembra che trattavasi nella specie, della distribuzione del prezzo de' beni venduti; ed in questa circostanza, è certo che i creditori non sono validamente rappresentati dal curatore, poichè quelli che sono conosciuti, debbono essere chiamati alla distribuzione.

Del rimanente, per le ragioni esposte nella quistione 1709, noi crediamo che i creditori di un'eredità beneficiata sono in tutti gli altri casi rappresentati dal curatore.

In fatti, questo curatore è il legittimo contradittore di tutti quelli i quali intentano azioni

contro l' eredità. Or quando tutti gli eredi intentano un' azione contro di essa, è evidente ch' egli rappresenta tutti gl' interessati a questa eredità, contro i quali l' azione procederebbe direttamente, se la legge non avesse stabilito in loro vece un curatore. È dunque vero il dire, che i creditori dell' eredità non possono costituirsi terzi opponenti avverso la sentenza pronunziata contraddittoriamente con questo legale rappresentante. Da una parte, essi sono rappresentati da lui; dall' altra, non dovevano esser chiamati nella sentenza da profferirsi, precisamente perchè la legge accordando loro un rappresentante, ha dispensato dal citarli. Essa ha voluto prevenire la moltiplicità delle discussioni, economizzare le spese ed affrettare la liquidazione dell' eredità beneficiata; ed è noto che, se ciascun interessato potesse costituirsi terzo opponente ad una sentenza pronunziata contraddittoriamente col curatore, potrebbero esservi tanti ricorsi quanti sono gl' interessati; che la liquidazione non sarebbe mai certa e definitiva, e che meglio sarebbe stato che il legislatore non avesse prescritta la nomina di un curatore all' eredità.

1072

Art. 996

OSSERVAZIONI

Sul titolo VIII del libro II della parte II. del beneficio dell' inventario.

I.

Sulla introduzione.

Anche su questo titolo concordano le due legislazioni; perciò pur esso presenta ben poche osservazioni.

II.

Sull' articolo 986 ✝ 1062.

Il cangiamento della denominazione del tribunale è il solo piccol divario, che osservasi nel nostro articolo 1062, ed anche nel seguente 1063.

III.

Sull' articolo 987 ✝ 1063, *quist.* 3220.

È di principio inconcusso che le leggi estere non debbono influire nè sul dritto nè sul rito; noi perciò ben volentieri conveniamo per la negativa.

IV.

Sull' articolo 988 ✝ 1064, *quist.* 3224.

Ci rimettiamo alla nostra VI osservazione sulla citata quistione 3181.

V e VI.

Sull' articolo 991 + 1067, *sulla quist.* 3232.

L' espressioni di questo articolo, diverse da quelle del precedente, influiscono essenzialmente a determinare la soluzione della quistione 3232. Perchè nel primo la conciliazione è di dritto, potendo gl' interessati far amichevole ripartizione, il legislatore si limita a dire di doversi ripartire il prezzo secondo le formalità indicate nel titolo *delle distribuzioni per contributo*. Non richiede nel secondo veruna formalità, mentre la distribuzione secondo il grado de' privilegii e delle ipoteche, è certamente una norma sicura pe' pagamenti da farsi dal curatore.

VII.

Sullo stesso articolo, *quist.* 3233.

La legge autorizza l' erede beneficiato a *distribuire* il prezzo, non a *ritenerlo*. Se dunque la legge accorda la sola prima facoltà, a noi sembra assurdo il sostenere l' esercizio della seconda.

VIII.

Sull'articolo 992 + 1068, *quist.* 3234.

Noi crediamo diversamente: perchè, se il creditore volesse contraddire la fidejussione, gli mancherebbe la persona legittima, con cui potesse giuridicamente procedere.

TITOLO IX.

DELLA RINUNZIA ALLA COMUNIONE ED ALL' EREDITA' (a) (I).

Il dritto francese non conosce eredi necessarii, e per conseguenza tutti quelli i quali non han formato alcun atto di accettazione irrevocabile, e che per loro fatto non sono incorsi nella decadenza dal beneficio dell' inventario, e lasciato estinguere il dritto loro per effetto della prescrizione, possono rinunziare all'eredità che la legge lor deferisce.

Lo stesso dee dirsi della moglie rispetto alla comunione; non sarebbe giusto che il marito, avendone tutta l' amministrazione, e potendo sopraccaricarla di debiti senza partecipazione della moglie, questa fosse privata del dritto di rinunziarvi.

Il codice di procedura ripete su quest' oggetto le disposizioni degli articoli 784 † 701 e 1457 † 1422 del codice civile; ed esclude tutte le altre formalità, eccetto quella della dichiarazione da inscriversi sul registro tenuto a quest' effetto nella cancelleria, giusta l' articolo 997 † 1073.

ARTICOLO DCCCCXCVII † 1073.

Le rinunzie a comunione di beni ed a successioni devono farsi presso la cancelleria nella cui giurisdizione si è verificato lo scioglimento della comunione, o si è aperta la successione, ed inscriversi sul registro prescritto dall'articolo 784 † 701 del codice civile, ed in conformità all' arti-

(a) V. il cod. civ. lib. 3, tit. 1, cap. 5, sezione 2, e tit. 3, cap. 2, sezione 5.

colo 1457 † 1422 dello stesso codice, senza bi- Art.
1073 *sogno di altra formalità.* 997

Da conferirsi

T. art. 91.—*C. C.* art. 784 e segu. † 701, 787 † 704, 845 † 764, 1455 † 1420, 1457 † 1422, 1461 † 1426, 1465 † T., 1466 † T.

DXCV. Il metodo adottato da questo articolo cambia alcun che alle antiche formole già in uso; ma esso era il risultamento necessario dei due articoli del codice civile che noi abbiam rammentati, ed ha un doppio vantaggio sull' antico, a motivo che dà una pubblicità più facile a queste rinunzie, ed è meno dispendioso.

3241. La parte la quale ha rinunziato alla comunione o all' eredità, debb' esser assistita da un patrocinatore (II) *?*

La rinunzia, essendo fatta in tribunale, è un atto giudiziario pel quale, in conseguenza, bisogna essere assistito da un patrocinatore. In effetti l' articolo 91 della tariffa accorda una vacazione per questo atto.

3242. La moglie che rinunzia alla comunione, dee forse prestar giuramento che nulla ha distratto, ch' essa non ha fatto nè ha avuto in mira di far alcuna distrazione nè direttamente nè indirettamente, e ch' essa non si è immischiata nell' eredità ?

Altra volta si era in uso di far prestare questo giuramento alla donna maritata, quantunque non fosse richiesto da alcuna legge. L'articolo 1457 del codice civile non lo prescrive, e l'articolo 997 del codice di procedura l' esclude formalmente; poichè dopo aver detto che la rinunzia sarà fatta unifor-

Art. 997 memente a quest' articolo 1457, soggiunge *senza bisogno di altra formalità.* 1073

3243. Qual' è il tribunale nella di cui cancelleria si dee fare la dichiarazione di rinunziare, sia all' eredità, sia alla comunione?

Pel primo caso, è il tribunale nella di cui giurisdizione si è aperta la successione.

Pel secondo, è quello nella di cui giurisdizione si è disciolta la comunione; vale a dire il tribunale del domicilio del marito (*a*), anche nel caso di scioglimento avvenuto per effetto della separazione dei beni (*b*), perchè la legge esige in questo caso (*c*) che la rinunzia sia fatta nella cancelleria del tribunale innanzi a cui è stata portata la domanda di separazione, e che questo tribunale debb' esser sempre quello del domicilio del marito, siccome lo abbiam detto nella quistione 2927.

(*a*) V. cod. civ. art. 1457 + 1422.
(*b*) V. lo stesso codice art. 1441 + 1405, §. 5.
(*c*) V. il codice di procedura art. 784 + 867.

OSSERVAZIONI

SUL TITOLO IX DEL LIBRO II DELLA PARTE II. DELLA RINUNZIA ALLA COMUNIONE ED ALLA EREDITÀ.

I.

Sulla introduzione.

Abbenchè le teorie della comunione tra conjugi siano state modificate dalla saviezza del nostro legislatore (*a*), pur niuna novità ha sofferto il presente titolo rispetto alle rinunzie. Infatti negli articoli citati del codice civile niun' altra riforma si è fatta ne' corrispondenti articoli 701 e 1422, se non permettere di farsi la rinunzia tanto all' eredità che alla comunione nelle cancellerie de' regii giudicati di circondario, qualora il valore delle medesime non eccedesse i ducati trecento.

II.

Sull' articolo 997 + 1073, *quist.* 3241.

Se l' articolo non prescrive tale assistenza, anzi la esclude implicitamente, proscrivendo *qualunque altra formalità*, noi non possiamo ammettere la necessità dell' intervento di un patrocinatore. Lo crediamo perciò solamente utile; epperciò conveniamo nel consigliarlo.

(*a*) Ved. quel che si è detto nel comento delle nostre leggi civili sotto il titolo *del contratto di matrimonio* cap. III, rapporto alle regole della comunione tra noi riformate, e nelle Osservazioni al Corso civile del Delvincourt allo stesso luogo.

Art. 998 — 1074

TITOLO X.

Del curatore all' eredita' giacente (a) (I).

Se gli eredi hanno rinunziato all'eredità, o se allo spirare dei termini stabiliti dagli articoli 1457 † 1422 e seguenti del codice civile, niuno si presenta per accettare, l' eredità è dichiarata *giacente*, ed il tribunale ad istanza delle parti interessate, o del ministero pubblico, nomina un *curatore* incaricato di amministrarla.

Colle disposizioni del presente titolo il codice di procedura, determinando le obbligazioni di questo amministratore, riempie un voto ch' esistea nella nostra giurisprudenza.

In verità l' articolo 344 della consuetudine di Parigi indicava le forme colle quali il curatore doveva far vendere il mobiliare; ma niuna regola particolare gli era prescritta per la vendita delle rendite nè per quella degl' immobili: da ciò eran molte volte risultate delle frodi o almeno controversie che il solo sospetto di queste frodi può far nascere. La sorgente di queste difficoltà è chiusa per effetto della saviezza dell'articolo 1001 † 1077.

Articolo DCCCCXCVIII † 1074.

Quando spirati i termini a fare inventario ed a deliberare, non si presenta alcuno a domandare un'eredità, e non vi siano eredi, conosciuti, oppure se questi vi hanno rinunziato, l' eredità é riputata giacente (1), *e vi si destina un cura-*

(a) V. il cod. civ. lib. 3. tit. 1, cap. 5, sezione 4.

tore, a' termini dell' articolo 812 + 731 del co- *Art.*
1074 *dice civile* (2). 998

Da conferirsi

T. art. 77. — *C. C.* art. 795 + 712, 811 + 730, e 812 + 731.

3244. La sentenza la quale nomina un curatore all' eredità giacente quando gli eredi condizionali domandano il possesso, è forse interlocutoria e sottoposta ad appello (II)?

Sì: poichè nominando un curatore, il tribunale giudica interlocutoriamente i diritti di questi eredi nella successione (*a*); e in grado di appello, la corte può, rivocando, nominare un altro curatore (*b*).

3245. Il curatore nominato dee prestar giuramento prima di entrare in fonzione?

No, poichè nè il codice civile nè quello di procedura lo esigono (*c*).

3246. Dee forse distendersi un atto in cancelleria dell' accettazione del curatore nominato, e costui dee constituire un patrocinatore in questo atto?

Sì, dice il sig. Pigeau, tomo 2, pag. 725; ma non è necessario, egli soggiunge, pag. 726 nelle note, di costituir un patrocinatore in questo atto, poichè non trattasi nè di agire nè di difendersi innanzi al tribunale. Nondimeno ordinariamente si fa, perchè questa costituzione equivale pel patrocinatore come una procura per rispondere a tutte le do-

(*a*) V. la decisione della corte di Torino, del 13 aprile 1807; *Giurispr. del cod. civ.*, tomo 10, pag. 206.

(*b*) Cassazione, 7 febbrajo 1809; Sirey, tomo 9, pag. 141.

(*c*) V. la decisione della corte di Bordò, del 4 aprile 1809; Sirey, tomo 13, pag. 333.

Art. 998 mande prodotte contro il curatore e per agire per quelle ch' egli produce. 1074

Noi osserveremo contro questa opinione del sig. Pigeau, che nè il codice civile nè il codice di procedura parlano della necessità dell'accettazione in cancelleria. Or si può dire che bastantemente siam caricati di formalità, perchè non se ne debba accrescere inutilmente il numero.

La legge non impone altre obbligazioni al curatore che accetta, dopo la sentenza che lo nomina, se non di far verificare lo stato dell' eredità per mezzo di un inventario, e di far vendere il mobiliare (*a*).

Tostochè ha notizia della sua nomina, sia perchè si è trovato presente alla sentenza, sia per effetto dell'avviso che ne ha ricevuto, egli può subito entrare in funzione; egli ha qualità per ciò. La gestione ch' egli fa posteriormente alla notizia che ha acquistata della sua nomina, equivale ad un'accettazione. D' altronde egli è un vero *mandatario* stabilito dal tribunale: or l'accettazione di un mandato può non esser che tacita e risultare dalla esecuzione medesima che gli è stata data dal mandatario (*b*).

Bisogna osservare, del rimanente, che il tutore nominato da un consiglio di famiglia non è tenuto di accettare formalmente prima di poter amministrare: l' articolo 418 + 339 del codice civile imponendogli il dovere di amministrare dal giorno che la sua nomina è stata da lui conosciuta, non lo sottopone in alcun modo a quest' obbligo. Qual sarebbe dunque la ragione per decidere diversamente riguardo al curatore nominato ad una eredità giacente?

(*a*) Cod. di proc. art. 1000 + 1076.
(*b*) Cod. civ. art. 1985 + 1857.

Noi crediamo in conseguenza che l'accettazione in cancelleria sia una formalità inutile.

Art. 1075 — 999

L'errore del sig. Pigeau, se abbian ragion di credere ch'egli siasi ingannato, proviene dal perchè questo dotto maestro ha voluto, per quanto è possibile, spiegare la procedura attuale con quella che osservavasi altra volta nello *châtelet* di Parigi ov'era uso di esigersi l'accettazione (*a*).

ARTICOLO DCCCCXCIX † 1075.

In caso di concorrenza di due o più curatori è preferito il primo nominato, senza che per far ciò occorra un giudicato (3).

DXCVI. Ove si fosse limitato a dichiarare a quale de'due o più curatori in concorrenza resterebbe l'amministrazione, si avrebbe potuto credere esser d'uopo ricorrere al tribunale per far applicare la disposizione della legge che stabilisce questa semplice dichiarazione. Il legislatore ha preso cura di risparmiare le spese di questo inutile ricorso, pronunziando che il primo nominato sarà preferito, *senza che per ciò occorra un giudicato*; ma evidentemente, ei suppone che non vi siano controversie, poichè se ne sorgessero, è necessario che il giudice intervenga per terminarle, siccome lo provano le decisioni che si riportano nella nota 3, e le quistioni che noi or ora esamineremo.

3247. Quando può avvenire che siavi luogo all'applicazione dell'articolo 999*?*

3248. In caso di nomina di due curatori, il primo nominato debbe forse essere preferito, qualunque si fosse il tribunale che lo avesse nominato?

(*a*) V. la sua Proced. dello Châtelet, tom. 2, pag. 509.

Art. 1000 Può avvenire che due o più curatori siano stati nominati nel caso che molti creditori avessero separatamente fatto uso del dritto concesso dalla legge a ciascun di loro di provocare la nomina del curatore. 1076

Ma; siccome lo abbiamo detto nel comentario del presente articolo, il primo nominato non può esser preferito senza sentenza, se non quando non vi sieno controversie, e, soggiungiamo, *se non quando sia stato nominato dal tribunale del luogo ove si è aperta la successione*, poichè questo solo tribunale è il competente per siffatta nomina: se dunque le nomine fossero state fatte da tribunali differenti, sarebbe preferito il curatore nominato da quello del luogo ove si è aperta la successione quando anche egli fosse stato nominato l'ultimo (*a*).

Articolo M † 1076.

Il curatore prima di tutto è tenuto a far verificare lo stato dell' eredità mediante inventario, se non è stato fatto, e di vendere i mobili colle formalità prescritte ai titoli dell' inventario e della vendita degli effetti mobiliari.

Da conferirsi

Consuetudine di Parigi, art. 344. — *C. C.* art. 813 † 732 ed 814 † 733. — *C. di P.* art. 941 † 1017 e segu., 945 † 1021 e segu.

(*a*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 726; Delaporte, tomo 2, pag. 476; Berriat Saint-Prix, pag. 723, nota 4; e Toullier, tomo 4, pag. 383, n.° 382.

1077 ARTICOLO MI † 1077. 1001

Non si può procedere alla vendita di stabili e di rendite costituite che nelle forme prescritte nel titolo del beneficio dell' inventario (a).

Da conferirsi

T. art. 128. — *C. C.* art. 805 † 723, 813 † 732. — *C. di P.* art. 986 † 1062 e segu.

ARTICOLO MII † 1078.

Le formalità prescritte per l' erede beneficiato si applicano egualmente al modo di amministrazione ed al conto da rendersi dal curatore dato all' eredità giacente.

Da conferirsi

C. C. art. 813 † 732 ed 814 † 733. — *C. di P.* art. 527 † 610 e segu. e 995 † 1071.

3249. La disposizione dell' art. 1002, giusta la quale il curatore ad un' eredità giacente è sottoposto, in quanto alla sua amministrazione ed al rendimento di conti, alle regole proprie all' erede beneficiato, non ammette forse alcuna eccezione?

Vi sono queste differenze tra il curatore dell' eredità giacente e l' erede beneficiato. Primieramente egli non è tenuto a dar cauzione, poichè non si potrebbe domandarla a chi è chiamato ad eserci-

(a) V. i preliminari di questo titolo.

Art. 1002 tare un ministero di fiducia (*a*). Secondariamente le somme provenienti dall' eredità sono depositate 1078 nella cassa de' depositi, giusta il parere del consiglio di stato del 19 settembre 1809, approvato il 13 ottobre seguente (*b*), e giusta l' articolo 2 dell' ordinanza del 3 luglio 1816.

3250. *L' erede beneficiato dev' egli fare la dichiarazione prescritta dalla legge del 22 glaciale dell' anno 7, pel dritto di mutazione, e soddisfare tal dritto* (III)?

Egli dee fare questa dichiarazione entro i sei mesi dal giorno dell' apertura della successione, sotto pena di restare personalmente risponsabile della metà del dritto in sopra (*c*); e l' amministrazione è fondata ad esigere da lui il dritto di mutazione, anche, allorchè la successione non avesse nulla prodotto; e ch' egli avesse dichiarato non esservi alcuna somma in sua mano, salvo a lui stesso di somministrare la pruova delle sue asserzioni, rendendo conto della sua amministrazione (*d*).

(*a*) V. Esposiz. dei motivi, Ediz. di F. Didot, pag. 337.

(*b*) V. Collezione delle leggi, 4 serie, tomo 11, pag. 158.

(*c*) V. le istruzioni del direttore dell' amministrazione del registro de' 24 germile dell' anno 12, e 3 fruttidoro dell' anno 13.

(*d*) V. le decisioni della corte di cassaz. dei 7 gennajo e 4 aprile 1807, Sirey, tomo 7, pag. 59 e tomo 8, pag. 290.

[illegible]

OSSERVAZIONI

Sul titolo X del libro II della parte II. del curatore all'eredita' giacente.

I.

Sulla introduzione.

Prosegue la concordanza ne' principii delle due legislazioni, perciò prosegue ancora nelle conseguenze.

II.

Sull' articolo 998 † 1074, *quist.* 3244.

Noi non crediamo che sia *interlocutoria* una sentenza, con cui si *definisce* un oggetto qualunque. Essa è, a nostro avviso, vera definitiva; epperciò soggetta ad essere approvata o rivocata in grado di appellazione.

III.

Sull' articolo 1002 † 1078; *quist.* 3250.

Presso di noi non ha luogo la legge del 22 glaciale dell'anno 7; nè più si paga veruna imposta allorchè taluno adisce qualche eredità.

NOTE

AL TITOLO I DEL LIBRO II DELLA PARTE II.
DELL'APPOSIZIONE DE' SUGGELLI IN CASO DI MORTE.

Massime di giurisprudenza.

(1) *Pag.* 11. — 1.° Colui che dimanda al giudice di pace di apporre i suggelli sul mobiliare dipendente dalla successione del padre comune non dee i danni ed interessi a suo fratello, il quale dimorava nella casa comune, pel motivo che, per mancanza di esatta indicazione, i suggelli sono stati apposti su i proprii effetti di quest'ultimo — (*a*).

2.° Non si possono apporre i suggelli se non nella casa in cui il defunto è morto, e nelle diverse abitazioni ch'egli poteva avere. Ogni apposizione fatta altrove, sotto pretesto di sottrazione o di trasporto di effetti, è illegale e nulla — (*b*).

(2) *Pag.* 13 e 44.—Con decisione del 9 gennajo 1817 (*c*) la corte di Nancy ha giudicato, al contrario, che i creditori personali di un coerede non possono, come i creditori della successione, dimandare l'apposizion de' suggelli; benchè possano opporsi alla rimozione de' suggelli già apposti: ma noi non crediamo che questa giurisprudenza debba osservarsi.

(3) *Pag.* 18.— Veggasi la critica di questa proposizione nell'opera del sig. Biret alle parole *scellé* tomo 2, pag. 262, e *Tutelle du père ou de la mère*, pag. 279. Non ostante le ragioni esposte da questo autore, la proposizione è pur nondimeno certa: in conseguenza non si può che desiderare su questo punto una decisione legislativa che prevenga gl'inconvenienti da lui indicati.

(*a*) Rennes, 24 novembre 1817.
(*b*) Amiens, 5 dicembre 1811; Denevers, 1812, suppl. pag. 35.
(*c*) Sirey, tomo 17, pag. 153.

(4) *Pag.* 19. — Si mettono nell' ordine de' depositarii gli ufficiali generali o altri superiori militari — (*a*).

(5) *Pag.* 20 *e* 45. — Usavasi altre volte dirsi *droit de suite* per dinotare il privilegio accordato a certi ufficiali di continuare in tutta l' estensione del regno gli affari o le operazioni ch' essi aveano competentemente incominciate.

(*a*) Determinaz. del 13 nevoso, an. 12.

NOTE

AL TITOLO III DEL LIBRO II DELLA PARTE II (*).

DELLA RIMOZIONE DE' SUGGELLI.

(1) *Pag.* 55. — Giusta tale definizione, la rimozion de' suggelli è completa e definitiva; ma non bisogna conchiudere che non possa esservi mai luogo ad una parziale o provvisionale rimozione di suggelli. Ciò avviene in due circostanze principali:

1.° Per la consegna de' titoli appartenenti a terze persone (*a*).

2.° Per estrarne gli effetti commerciali di vicina scadenza, ed i libri di un fallito, dietro richiesta degli agenti del fallimento (*b*).

Le rimozioni provvisorie, siccome l'osserva il sig. Biret, tomo 2, pag. 39, si fanno senza pregiudicare in alcuna cosa nè i dritti nè la qualità delle parti interessate. Basta riconoscere i suggelli, ed indi nuovamente si appongono dopo la estrazione de' documenti; e tutto ciò si fa colle parti presenti o debitamente chiamate.

Massime di giurisprudenza.

(2) *Pag.* 59.—1.° Il marito, come capo della comunione, può far rimuovere tutti i suggelli apposti su i beni di un' eredità scaduta alla moglie che agisce per la separazione personale, s' egli pretende che sotto i suggelli si trovino de' titoli necessarii all' amministrazione della eredità. Poco importerebbe il dire che l' esito della causa può renderlo sfornito d' interesse (*c*).

2.° A domanda dell' erede, anche beneficiato, e non a quella dell' esecutore testamentario, quantunque egli abbia il possesso per effetto del testamento, la rimozione dei suggelli e l' inventario debbono esser fatti (*d*).

(*) N. B. Sul titolo II relativo alle *opposizioni alla rimozion de' suggelli* non vi sono note nè dilucidazioni dell' Autore.

(*a*) Decreto del 6 piovoso anno 12, art. 1 e 13.

(*b*) Cod. di comm. art. 463 † 455.

(*c*) Angers, 16 luglio 1817, Sirey, tomo 18, pag. 143.

(*d*) Brusselles, 9 agosto 1808; Giurispru. del cod. civ. tomo 12, pag. 56 e seg.

N. B. Il sig. Bousquet, pag. 109, crede che l'esecutore testamentario ha, come l'erede beneficiato, il dritto di domandare la rimozione de' suggelli e l'inventario, e la sua opinione è fondata sugli articoli 1026 † 1096 e 1031 † 1107.

3.° I giudici possono ricusare ad uno che pretende aver dritto ad un'eredità, l'autorizzazione di assistere alla rimozion de' suggelli, allorchè non giustifica con alcuna presunzione, nè con alcuna apparenza di dritto, la sua qualità di erede (*a*).

Massime di giurisprudenza.

(3) *Pag.* 61. — 1.° Il legatario universale che di pieno dritto entra in possesso de' beni giusta l'articolo 1006 † 932 del codice civile, non è obbligato a chiamare i collaterali alla rimozione dei suggelli (*b*).

2.° Ma se fosse domandato che il testamento di questo legatario venisse annullato, i collaterali sarebbero fondati a domandare la rimozione dei suggelli e l'inventario (*c*).

3.° La domanda della rimozion de' suggelli contro quelli che li han fatto apporre, debb' esser prodotta innanzi ai giudici del luogo in cui è stata fatta l'apposizione, piuttosto che innanzi al giudice del domicilio de' citati (*d*).

4.° I tribunali di commercio non possono pronunziare su di una simile domanda, ancorchè questa domanda sia connessa con quella di scioglimento e divisione di una società commerciale (*e*).

Massima di giurisprudenza.

(4) *Pag.* 66. — L'allegare la possibilità della scoperta di un testamento olografo, nel quale alcuno supponga essere stato istituito erede o legatario, non basta per intervenire alla rimozion de' suggelli. Bisogna avere delle pretensioni apparenti, tanto maggiormente perchè le forme pre-

(*a*) Cassaz. 25 nov. 1818; Sirey, tomo 19, pag. 201.
(*b*) Digione, 30 glaciale anno 12; Sirey, tomo 4, 2. parte, pag. 660.
(*c*) Brusselles, 28 novembre 1808 e 9 marzo 1811; Sirey, tomo 11, pag. 255 e 264.
(*d*) Parigi, 8 maggio 1811; Sirey, tomo 14, pag. 160.
(*e*) Brusselles, 21 luglio 1812; Sirey, tomo 14, pag. 159; cod. di com. art. 631 † 610.

scritte dall'articolo 937 + 1013 mettono in salvo tutti i dritti dei terzi, poichè l'operazione ha luogo per mezzo del ministero del giudice di pace (*a*).

Massima di giurisprudenza.

(5) *Pag.* 70. — I tribunali di prima istanza non hanno, in alcun caso, il dritto di nominare il notajo il quale dee procedere all'inventario (*b*).

Massima di giurisprudenza.

(6) *Pag.* 74. — L'erede il quale rompesse i suggelli in assenza e senza il concorso del giudice di pace, si renderebbe colpevole di delitto preveduto dall'articolo 252 del codice penale (*c*).

Massima di giurisprudenza.

(7) *Pag.* 78. — Allorchè i suggelli sono stati apposti sugli effetti di una eredità a domanda di un individuo il quale pretendesse avervi de'dritti, ed in virtù di un titolo controvertito dall'erede, costui non può far rimuovere i suggelli, senza far seguire la descrizione (*d*).

(*a*) Brusselles, 18 maggio 1807; Giurispru. sulla procedura civile, tomo 1, pag. 191 e seg.
(*b*) Torino, 14 agosto 1809; Giurispr. del cod. civ. tomo 14, pag. 362 e segu.
(*c*) Cassaz. 22 luglio 1813.
(*d*) Parigi, 7 dicembre 1808, Sirey, 1809, pag. 155.

NOTE

AL TITOLO IV DEL LIBRO II DELLA PARTE II.

DELL' INVENTARIO.

(1) *Pag*. 83. — Noi diciamo *atto notariale*, perchè appartiene esclusivamente ai notai di fare tutti gl' inventarii, eccettuati solamente quelli de' falliti, i quali inventarii si fanno dai sindaci provvisionali del fallimento, coll' assistenza del giudice di pace.

(2) *Pag*. 83. — Noi diciamo *a giusto valore*, a' termini dell' articolo 943 ✝ 1019, §. 3, il quale sopprime, senza distinzione, l' aumento del quarto, chiamato in Brettagna *purisis*, altrove *il quinto dippiù o cinque per cento*. Era questo un aumento o supplimento di prezzo, il quale in alcuni paesi ed in certi casi era dovuto, oltre l' ammontare della stima de' mobili, da quelli che dovevano renderne il valore, e specialmente da' tutori (*a*). Esso era stato introdotto per supplire a ciò che presumevasi mancare al giusto prezzo degli effetti mobili compresi in un inventario, relativamente alla stima fattane (*b*); e ad oggetto di rendere indenne di questo supplimento quegli che dovea render conto, gli stimatori valutavano al di sotto del quarto del valore.

(3) *Pag*. 83. — Quando l' eredità cade ad una donna maritata, l' inventario è necessario, poichè il marito dovendo render conto dell' amministrazione de' beni della moglie, ha bisogno di una pruova legale la quale faccia costare ciò che le è pervenuto, ed anche allora che l' eredità è scaduta personalmente al marito, l' inventario è indispensabile per regolare, a' termini dell' articolo 1414 ✝ T. del codice civile, la porzione de' debiti di questa successione che sarà a carico della comunione.

(*a*) Duparc.Poullain, tomo 1, pag. 262, n. 76.
(*b*) Nuovo Reper. v. *crue*.

Massime di giurisprudenza.

(4) *Pag.* 89. — 1.° La donna maritata separata di persona e di beni, la quale abbia motivo di gravarsi di un primo inventario difettoso, per fatto del marito, può domandare che ne venga formato un nuovo, benchè non abbia ancora dichiarato ch' essa accetta la comunione (*a*).

2.° Un notajo il quale, in seguito di un inventario, nota che uno degli eredi, di consenso di tutte le parti, è rimasto incaricato della conservazione del danaro ritrovato, degli effetti inventariati e delle carte verificate; e che non fa sottoscrivere questa dichiarazione, è personalmente risponsabile (*b*).

(5) *Pag.* 92. — Il processo verbale dee far costare in ciascuna riunione l' ora del principio e quella della fine.

Allorchè vi è interruzione, e rinvio ad altro giorno o ad altra ora della stessa giornata, ne vien fatta menzione, che le parti e gli uffiziali sottoscrivono immediatamente (*c*).

(*a*) Angers, 15 luglio 1808, Sirey, tomo 9, pag. 34.
(*b*) Rennes, 14 aprile 1817.
(*c*) Decreto del 16 brumajo dell' anno 14.

NOTE

AL TITOLO V DEL LIBRO II DELLA PARTE II: DELLA VENDITA DE' MOBILI.

(1) *Pag.* 97. — Esse non sono applicabili alla vendita dei beni dei minori, nel caso che costoro ne sieno i soli proprietarii (*a*).

(2) *Pag.* 99. — Quando un notaro è chiamato a fare una vendita della natura di quelle di cui si tratta nel presente titolo, il suo processo verbale non è esecutivo come gli altri atti notariali (*b*).

(3) *Pag.* 100. — Si dee osservare, che i notai, gli uscieri ed i cancellieri non entrano in concorrenza, che quando non esistono estimatori, i quali hanno dalla legge del 27 ventoso dell' anno 9 e dall' ordinanza de' 26 giugno 1816, un privilegio generale per tutte le vendite volontarie o giudiziali (*c*).

(*a*) V. il cod. civ. art. 452 † 375.
(*b*) Brusselles, 22 marzo 1810, Sirey, tomo 10, pag. 333.
(*c*) V. Pigeau, tomo 2, pag. 109.

NOTE

AL TITOLO VI DEL LIBRO II DELLA PARTE II. DELLA VENDITA DEGL' IMMOBILI.

(1) *Pag.* 110. — Le stesse disposizioni non si applicano che alle vendite volontarie fatte nell' interesse de' minori, e non alle vendite fatte, per espropriazione forzata, ad istanza de' creditori (*a*). La vendita de' beni di un fallito dee farsi secondo le regole prescritte, non solamente dall' articolo 459 † 382 del codice civile, ma ancora dagli articoli 955 † 1031 e seguenti del codice di procedura (*b*).

(2) *Pag.* 110. — Secondo l' opinione nostra, invano si opporrebbe non esser necessario che il tutor sorrogato sia presente ad una divisione provocata da un maggiore, e che l' incanto provocato da un comproprietario indiviso, contro un minore, non sia a parlar propriamente una vendita, ma un modo di divisione; e mal si conchiuderebbe che in questo caso la presenza del tutor surrogato non è necessaria più che nol sia in una divisione.

Noi risponderemmo che ciò sarebbe lo stesso che fare una distinzione la quale, lungi dall' essere ammessa dalla legge, è al contrario rigettata da essa, poichè l' articolo 460 † 383 indicando pe' casi dell' incanto le eccezioni da farsi alle disposizioni degli articoli 457 † 380 e 458 † 381, rinvia formalmente alla esecuzione dell' articolo 459 † 382 il quale, siccome l' abbiamo osservato, esige formalmente la presenza del tutor surrogato.

Si obbietterebbe in vano da una parte che gli articoli 953 † 1029 e seguenti non obbligano a chiamare il tutor surrogato; che da un' altra gli articoli 937 † 861, 938 † 862 e 939 † 863 del codice civile, i quali ordinano di seguirsi le formalità prescritte dal codice di procedura, non esigono nemmeno ch' ei concorra col tutore negl' incanti provocati da' maggiori.

Noi risponderemmo a questa seconda obbiezione, e se-

(*a*) Parigi, 7 agosto 1811; Sirey, 1814, pag. 216.
(*b*) Donai, 13 ottobre 1812; Giornale dei patrocinatori, tomo 7, pag. 121.

guendo una decisione di Roano, del 3 pratile dell'anno 12 (*a*), diremo che gli articoli di cui si tratta sono relativi alle vendite all'incanto in generale, laddove gli articoli 459 e 460 concernono specialmente gl' incanti provocati da' minori.

(3) *Pag.* 113. — Per questo motivo noi abbiamo risoluto, sull' articolo 964 † 1040, l' importante quistione se nel caso di condominio tra maggiori e minori, si possano vendere i beni a prezzo inferiore alla stima prescritta dall' articolo 955 † 1031.

Massima di giurisprudenza.

(4) *Pag.* 113. — La vendita di uno stabile di un fallito, fatta senza precedente stima, contro il voto dell'articolo 955 † 1031, è nulla, quantunque questa formalità non sia prescritta dal codice civile (*b*).

Massima di giurisprudenza.

(5) *Pag.* 120. — Gli affissi debbon essere comprovati per mezzo di processi verbali di uscieri (*c*).

Massima di giurisprudenza.

(6) *Pag.* 122. — Se il creditore istante per la vendita de' beni del debitore ammesso al beneficio della cessione, ha lasciato passare il giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva, senza farvi procedere, non è tenuto di ricorrere nuovamente al tribunale per far determinare un altro giorno. Può egli medesimo determinarlo, conformandosi alle disposizioni del §. 2 dell' articolo 964 † 1040 del codice di procedura (*d*).

Massime di giurisprudenza.

(7) *Pag.* 130. — 1.° La vendita di uno stabile alla quale fa procedere il proprietario innanzi ad un notaro, a

(*a*) Sirey, tomo 5, pag. 1.
(*b*) Douai, 15 ottobre 1812; Sirey, tomo 13, pag. 44; Cod. com. art. 594 † 588.
(*c*) Cassazione, 7 dicembre 1810.
(*d*) Bordò, 1 giugno 1816; Sirey, tomo 18, pag. 66.

lun e di candela, non è sottoposta alle formalità prescritte dal codice di procedura. Le formalità dell' atto è determinata dalla legge del 25 ventoso dell' anno 11 sul notariato.

In altri termini, queste formalità non sono applicabili che alle vendite fatte coll' autorità del tribunale (*a*).

2.° Nelle subaste per vendita volontaria, non è necessario di lasciare, come in quelle per espropriazione forzata, un intervallo di due mesi tra l'aggiudicazione preparatoria e la definitiva (*b*).

(8) *Pag.* 136. — Tale è pure il parere della maggior parte degli autori (*c*).

(9) *Pag.* 138. — 1.° Cassazione 13 agosto 1807 (*d*). Questa decisione dichiara vendita volontaria, e non giudiziale propriamente detta, quella degli stabili fatta in virtù di sentenza ed innanzi ad un giudice destinato dal tribunale; ed in conseguenza rimette una controversia relativa alla maggiore offerta, non già innanzi al tribunale il quale aveva ordinato la vendita, ma innanzi al tribunale del luogo della situazione de' beni. Si dee osservare, che il tribunale la di cui sentenza fu confermata, avea poggiato la sua decisione sul motivo che non vi potevano essere che due specie di vendite, *la vendita volontaria* o la vendita per espropriazione: donde risultava, che doveasi applicare l'articolo 2218 ✝ 2124 del codice civile.

2.° Parigi, del 2 marzo 1809, già citata (*e*). Un creditore di un' eredità accettata col beneficio dell' inventario domandava la notificazione di una sentenza di aggiudicazione di stabili, a' termini degli articoli 2183 ✝ 2082 e 2184 ✝ 2083. La decisione dichiara la vendita volontaria, e che vi era luogo a notificare il contratto, vale a dire la sentenza ai creditori inscritti, i quali, essa dice, *hanno dritto di fare la maggior offerta durante quaranta giorni.*

3.° Parigi, 2 marzo 1819, già citata. La decisione dichiara che vi è luogo a maggiore offerta soltanto del decimo,

(*a*) Cassaz. 24 gennajo 1814; Sirey, tomo 14, pag. 157.

(*b*) Decreto del 2 febbrajo 1811; Cassaz. 23 marzo 1813, Sirey, tomo 15, pag. 420.

(*c*) V. Lepage nelle sue *Quistioni* pag. 625; Delaporte tomo 2, pag. 461; Thomines pag. 358; Demiau pag. 645; Persil, Regime ipotecario, tomo 2, pag. 317, n. 28.

(*d*) Sirey, 1807, pag. 430.

(*e*) Sirey, 1819, pag. 238.

in una specie in cui il curatore dell' eredità giacente, erasi fatto autorizzare a mettere in vendita un immobile dipendente da questa eredità. I motivi sono che l' aggiudicazione di cui trattavasi, avendo tutti i caratteri di una vendita volontaria, l' articolo 710 ✝ 794 del titolo del pignoramento degli stabili era senza applicazione nella specie, le qual era al contrario soggetta a quella dell' articolo 2185 ✝ 2084 del codice civile.

Si vede che la decisione della corte di cassazione consacra generalmente, e senza distinzione, il principio che qualunque vendita fatta, sia in presenza del giudice, sia innanzi ad un notaro, ma d' ordine del giudice, che qualunque vendita in una parola, che non è la conseguenza di un pignoramento, è *vendita volontaria*, e che le due decisioni della corte di Parigi, riconoscendo questo principio, ne applicano le conseguenze in caso di vendita di beni dipendenti dall' eredità giacente o accettata col beneficio dell' inventario. Or è cosa evidente, come lo osserva il sig. Demiau-Crouzilhac pag. 646, che le medesime decisioni debbono aver luogo nelle vendite de' beni de' minori, non solamente perchè esse son volontarie, ma ancora perchè questa specie di vendite e quelle de' beni dipendenti dalle eredità giacenti ed accettate col beneficio dell' inventario, si fanno secondo le medesime formalità (*a*).

(10) *Pag.* 143. — È cosa essenziale di osservare che noi non citiamo qui la decisione del 22 giugno 1819 che come una pruova dippiù in favore della nostra opinione, sul punto di sapere, se si può applicare l' articolo 910 ✝ 987 del codice di procedura ad ogni vendita *giudiziaria* diversa da quelle le quali si fanno in conseguenza di spropriazione forzata; ma noi dobbiamo, sotto un altro rispetto volgere l' attenzione de' nostri lettori sulla detta decisione, la quale conferma la opinione manifestata dal sig. Persil nel suo *Trattato del regime ipotecario* sull' articolo 2185 ✝ 2084 del codice civile, ed adottata da noi nel nostro *Trattato e quistioni*, tomo 2, pag. 352, nota 2; che dopo l'aggiudicazione dello stabile, autorizzata da questo medesimo articolo, non può essere ammessa una nuova subasta, talchè si dee considerare come un principio della nostra legislazione, che *non si dee ammettere subasta sopra subasta.*

(*a*) Articoli 972 ✝ 1048, 998 ✝ 1074 e 1001 ✝ 1077.

NOTE

AL TITOLO VII DEL LIBRO II DELLA PARTE II. DELLE DIVISIONI E VENDITE ALL' INCANTO.

(1) *Pag*. 153. — *Licitazione*. Questa voce viene dal latino *liceri*, vendere all' incanto.

(2) *Pag*. 153. — Appunto perchè la *licitazione* non è una vera divisione, la quale supponga una divisione fatta in ispecie, il presente titolo porta l' epigrafe *delle divisioni e licitacioni* ossiano *vendite all' incanto*.

(3) *Pag*. 153. — L' uso delle licitazioni è stato ammesso in tutte le legislazioni, perchè la sua necessità deriva dalla natura medesima delle cose; era anche prescritto dalle leggi delle dodici tavole, in cui si dice, che i beni sottoposti *a licitazione* son quelli i quali non possono comodamente dividersi. L' editto perpetuo si spiega pure nel modo medesimo, nel libro 10.

(4) *Pag*. 155. — La divisione debb' esser fatta *giudizialmente* e non *amministrativamente*, allorchè il fondo appartiene in comune a minori ed allo stato rappresentante eredi sconosciuti (*a*).

(5) *Pag*. 160. — Un erede beneficiato può, col consenso dei suoi coeredi, esigere che sia proceduto alla vendita di uno stabile dipendente dall' eredità, innanzi notaro, e non davanti un membro del tribunale, all' udienza degl' incanti, soprattutto allorchè i creditori non vi si oppongono (*b*).

(6) *Pag*. 172. — Sono le circostanze che determinano a permettere la vendita davanti il notaro piuttosto, che davanti il tribunale: per esempio, allorchè gli stabili sono situati in una certa distanza dal luogo dove risiede il tribunale innanzi a cui è stata prodotta la domanda, ed allorchè

(*a*) Cassaz. 16 settembre 1811.

(*b*) Parigi, 29 marzo 1816; Sirey, tomo 17, pag. 48.

non si può sperare un concorso così numeroso di offerenti come nel luogo ove sono situati, conviene ed è anche importantissimo di permettere, che la vendita sia fatta presso un notaro la di cui residenza sia vicina ai beni da porre all' incanto.

(7) *Pag.* 175. — Quindi i notai esercitano oggigiorno, sotto questo riguardo, funzioni le quali altravolta erano devolute ai commessarii apprezzatori ed esaminatori.

NOTE

AL TITOLO VIII DEL LIBRO II DELLA PARTE II.

DEL BENEFICIO DELL' INVENTARIO.

(1) *Pag.* 197. — Vale a dire ch' ei venderà all' incanto, solo mezzo di ottenere il giusto e vero prezzo del mobiliare.

Massima di giurisprudenza

(2) *Pag.* 203. — L' erede beneficiato il quale anteriormente al codice di procedura ha venduto gl' immobili dell' eredità, senza seguire le formalità prescritte dal codice civile, non può esser colpito della nullità pronunziata dall'articolo 988 † 1064 (*a*).

Massima di giurisprudenza.

(3) *Pag*, 208. — La decadenza pronunziata contro l'erede beneficiato, il quale vende le rendite della successione senza le formalità giudiziarie, non può esser proposta da' creditori, allorchè la vendita fatta amichevolmente dall'erede, lungi dal lederli, è più vantaggiosa di quello che sarebbe stata la vendita giudiziaria (*b*).

(4) *Pag.* 211. — I motivi di questo articolo sono enunciati nella discussione della quistione 3232.

Massima di giurisprudenza.

(5) *Pag.* 211. — Non risulta dagli articoli 793 † 710 e 822 † 741 del codice civile, che la domanda per la distribuzione del prezzo de' beni venduti debba esser sottoposta al tribunale del luogo dell' apertura della successione, anzichè a quello del luogo ove i beni son situati, poichè questa domanda è un' azione reale la quale segue il fondo (*c*).

(*a*) Metz, 5 agosto 1819, Sirey, tomo 21, pag. 7.
(*b*) Cassaz. 27 dicembre 1820; Sirey, tomo 21, pag. 385.
(*c*) Cassaz. 8 aprile 1809.

(6) *Pag.* 215. — Il sig. Delvincourt, tomo 2, pag. 303 del suo *Corso di dritto civile*, va più lungi. Egli vi sostiene, che l' articolo 806 + 724 del codice civile è stato modificato dall' articolo 991 + 1067 del codice di procedura, e ne dà questa ragione, cioè che « all' epoca della pubblicazione della legge del codice concernente le successioni, » quella sulle ipoteche non era ancor fatta; che s' ignorava » se si richiamerebbero in vigore le disposizioni dell'editto » del 1771 o se si conserverebbe il sistema della legge di » brumajo »; egli opina in conseguenza che l' erede non è più tenuto di delegare uniformemente all' articolo 806 del codice civile.

Noi crediamo esser facilissimo conciliar questo articolo col 991 del codice di procedura, a motivo che l' erede beneficiato resta obbligato di delegare, siccome lo prescrive il primo articolo; ma seguendosi in queste delegazioni, uniformemente al secondo, la graduazione de' privilegii e delle ipoteche, come noi lo diciamo nella quistione 3232; salvo a ricorrere al giudice perchè determini l' ordine e il modo del pagamento, allorchè i creditori non vanno di accordo, per ricevere direttamente da lui l' ammontare dei loro crediti.

Massima di giurisprudenza.

(7) *Pag.* 220. — Niuna disposizione della legge accorda un termine qualunque all' erede beneficiato per appuramento di conti dell' eredità beneficiata. La sua amministrazione non dura che fino a quando i creditori non esercitano i loro dritti su i beni del defunto, anche per mezzo di spropriazione forzata (*a*).

(*a*) Rennes, 5 maggio 1814.

NOTE

AL TITOLO X DEL LIBRO II DELLA PARTE II (*)

DEL CURATORE ALL' EREDITA' GIACENTE

(1) *Pag.* 231. — Non bisogna confondere l' eredità giacenti colle eredità deferite allo Stato per effetto di *caducità*, o quando non vi sono nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, nè conjuge superstite, o quando si tratta di beni che si acquistano da un morto civilmente (*a*).

Massima di giurisprudenza.

(2) *Pag.* 232. — Colui il quale si è dichiarato erede beneficiato di una eredità, e che dopo ha rinunziato a tal qualità, può ritrattare la sua rinunzia e riprendere la sua prima qualità, dopochè si è nominato un curatore alla stessa eredità (*b*).

Massime di giurisprudenza.

(3) *Pag.* 234. — 1.° Una corte di appello ha il dritto di pronunziare sulla nomina contraddetta di un curatore, e nel tempo stesso di nominare un altro curatore (*c*).

2.° In questo caso, il curatore la di cui nomina fosse contraddetta, può esser condannato alle spese della lite relativa alla sua nomina, allorchè ha sostenuto personalmente la legalità di quella (*d*). Questo è pure quello che ha giudicato la corte di cassazione, con decisione del 7 febbrajo 1809 (*e*).

(*) N. B. Nel titolo IX *della rinunzia alla comunione o successione* non vi sono note nè dilucidazioni dell' autore.

(*a*) Cod. civ. art. 33 † T. 767 † 588, 768 † 589; Parere del consiglio di stato de' 3 novembre 1809, e 27 settembre 1811.

(*b*) Rennes, 11 agosto 1813.

(*c*) Cassaz. 3 nov. 1809; v. la Giurisprudenza sulla procedura, tomo 3, pag. 244, e le Raccolte di Denevers e di Sirey del 1809.

(*d*) V. la stessa decisione.

(*e*) V. Sirey, tomo 9, pag. 141.

TAVOLA

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TOMO XI.

LIBRO II DELLA PARTE II DEL CODICE DI PROCEDURA.

TITOLO I.

Dell' apposizione de' sigilli in caso di morte.

TITOLO III.

Della rimozione de' suggelli.

OSSERVAZIONI

Sul tit. III del lib. II della parte II.

Della rimozione de' suggelli.

TITOLO IV.

Dell' inventario.

OSSERVAZIONI

Sul titolo IV *del lib.* II *della parte* II.

Dell' inventario.

TITOLO V.

Della vendita de' mobili.

OSSERVAZIONI

Sul titolo V *del lib.* II *della parte* II.

Della vendita de' mobili.

TITOLO VI.

Della vendita degl' immobili.

OSSERVAZIONI

Sul tit. VI del lib. II della parte II.

Della vendita degl' immobili.

TITOLO VII.

Delle divisioni e vendite all' incanto.

OSSERVAZIONI

Sul tit. VII *del lib.* II *della parte* II.

Delle divisioni e vendite all' incanto.

TITOLO VIII.

Del beneficio dell' inventario.

OSSERVAZIONI

Sul titolo VIII *del libro* II *della parte* II.

Del beneficio dell' inventario.

TITOLO IX.

Della rinunzia alla comunione ed alla eredità.

OSSERVAZIONI

Sul tit. IX del lib. II della parte II.

Della rinunzia alla comunione ed alla eredità.

TITOLO X.

Del curatore all' eredità giacente.

OSSERVAZIONI

Sul titolo X del libro II della parte II.

Del curatore all' eredità giacente.